

## CLXXXVIII.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1906

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## I N D I C E.

**Disegni di legge (Presentazione):**

Rianovazione dei Consigli provinciali e comunali (SONNINO) . . . . .	Pag. 7031
Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (Discussione) . . . . .	7031
BERTOLINI (relatore) . . . . .	7056
BIZZOZERO . . . . .	7041
CICCARONE . . . . .	7054
DANEO . . . . .	7048
GALLINI . . . . .	7043
GIANTURCO . . . . .	7053
LUCIFERO ALFONSO . . . . .	7031
NICCOLINI . . . . .	7038
SCHANZER . . . . .	7033
STOPPATO . . . . .	7045

**Interrogazioni:**

Sopraprezzi azioni (ricchezza mobile):	
ALESSIO (sottosegretario di Stato) . . . . .	7020-22
CAVAGNARI . . . . .	7021
Ferrovie Biella-Novara-Milano:	
BOTTACCHI . . . . .	7023
FERRERO DI CAMBIANO (sottosegretario di Stato) . . . . .	7022
Indennità agli impiegati delle provincie calabresi:	
DE NAVA (sottosegretario di Stato) . . . . .	7024-25
FERA . . . . .	7024
Licenziamento di un operaio (Miniere d'Iglesias):	
CABRINI . . . . .	7026
DE NAVA (sottosegretario di Stato) . . . . .	7026
Congresso internazionale medico in Lisbona (lingua italiana):	
DI SCALEA (sottosegretario di Stato) . . . . .	7066
MASINI . . . . .	7067

**Osservazioni e proposte:**

Lavori parlamentari:	
BATELLI . . . . .	7066
CANETTA . . . . .	7064
DE NAVA (sottosegretario di Stato) . . . . .	7066
PRESIDENTE . . . . .	7064

**Proposte di legge (Svolgimento):**

Istituzione di un acquario nell'isola dei Ciclopi:	
APRILE . . . . .	7028
SALANDRA (ministro) . . . . .	7029

Concorso dello Stato nella spesa per il monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto:

BOSELLI (ministro) . . . . .	Pag. 7030
GATTORNO . . . . .	7030

**Relazioni (Presentazione):**

Variazioni nel bilancio dell'interno (CAOPINNA) . . . . .	7031
Variazioni nel bilancio delle finanze (BERTOLINI) . . . . .	7031
Assegnazioni di fondi per il sesto Congresso postale internazionale (FERRARIS M.) . . . . .	7064

**Rinvio d'interrogazioni.** . . . . . 7025-26-27

**Votazione segreta (Risultamento):**

Assegno di lire 200,000 per cinque anni a favore del Convitto nazionale di Roma, quale concorso per la costruzione della nuova sede dell'istituto. . . . .	7022
Modificazioni al titolo IV « Opere pubbliche » della legge 31 marzo 1904, portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata . . . . .	7062
Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare della classe 1886 . . . . .	7062
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906 . . . . .	7062
Abolizione della ritenuta straordinaria sulle prime nomine e sulle promozioni degli impiegati civili e militari. . . . .	7063

La seduta comincia alle ore 14.

SCALINI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

**Petizioni.**

PRESIDENTE. Pregol'onorevole segretario di dar lettura del sunto delle petizioni.

SCALINI, segretario, legge:

6631. A. Salmoiraghi, presidente dell'Unione delle Camere di commercio, fa istanza perchè le disposizioni di legge relative agli impianti di fili telefonici e telegrafici e di

trasporti di energia elettrica siano estese anche agli impianti temporanei di fili aerei per i trasporti delle merci.

6632. S. Pepoli barone Babice, presidente della Società fra i garibaldini di Palermo, insieme con vari componenti di quel sodalizio fa istanza perchè siano distribuite le quote stabilite dal decreto dittatoriale del 2 giugno 1860 ai soldati siciliani che hanno combattuto per la redenzione della patria.

6633. Il sindaco di Potenza fa voti perchè siano adottati provvedimenti diretti ad agevolare la salubrità e l'igiene delle abitazioni in quella città.

6634. Il Consiglio comunale di Loreto Aprutino e molti cittadini di Terlizzi fanno voti perchè sia presto approvato il disegno di legge concernente i provvedimenti per il Mezzogiorno.

6635. Il Consiglio comunale di Ortona fa voti perchè ai segretari e agli altri impiegati comunali siano concesse riduzioni di tariffe sulle ferrovie e sui piroscafi.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Rasoni, di giorni 3; Emilio Maraini, di 10.

(Sono concessuti).

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima interrogazione è quella che l'onorevole Cavagnari rivolge al ministro delle finanze per sapere « se intenda riparare agli errati criteri assunti dalla Direzione generale delle imposte e ripercossi nell'Agenzia delle imposte di Genova, col pretendere di considerare il premio che si ottiene dalle Società nella collocazione di nuove azioni, come reddito di categoria B, e con lo scegliere intanto a campo sperimentale delle sue elucubrazioni la regione ligure ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

ALESSIO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'interrogazione dell'onorevole Cavagnari implica due questioni diverse, una di metodo ed una di merito: una questione di metodo in quanto egli crede che soltanto la regione ligure sia oggetto di quelle che egli chiama elucubrazioni dell'amministrazione finanziaria; una questione di merito

in quanto egli ritiene che i soprapprezzi delle azioni non possano essere colpiti con l'imposta della ricchezza mobile.

Ora, per quanto concerne la questione di metodo, io osservo che quegli accertamenti non sono stati fatti solo nella Liguria ma anche a Roma, poichè era naturale che, trattandosi, come dirò, di una nuova questione, essa si dovesse dibattere dove se ne presentavano le occasioni principali, come appunto nella capitale e nella Liguria.

D'altra parte, se la questione fosse stata portata dinanzi a tutte le agenzie, di fronte ad ogni società od impresa d'affari, l'amministrazione avrebbe mancato ad una regola elementare di prudenza, perchè avrebbe avuto una serie di discussioni, una serie di questioni, una serie di liti contro di sè.

È bene invece che la controversia si presenti in una o due località per esservi poi successivamente risolta a insegnamento e guida per tutto lo Stato.

La seconda questione è quella di merito. Ora, in riguardo della questione di merito, mi consentirà l'onorevole Cavagnari di osservargli che essa non è così facile come a lui sembra, a prima vista. Si tratta di vedere se il soprapprezzo delle azioni debba esser considerato come un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile, o, al contrario, debba esser ritenuto come un semplice apporto di capitale.

Ora, su questo punto il dibattito non è stato sempre concorde; e se vi sono autorità in favore della tesi sostenuta dall'onorevole Cavagnari, vi sono, del pari, altre autorità, e scientifiche, e dottrinali, e giudiziarie, per la tesi opposta.

Osserverò ancora che, se l'onorevole Cavagnari opporrà all'Amministrazione, che ho l'onore di rappresentare, una decisione della Cassazione di Roma a Sezioni unite, del 1897, pronunziata, del resto, nei riguardi di una Società che era in condizioni quasi di fallimento e per la quale quindi il capitale poteva essere piuttosto ritenuto come capitale di liquidazione, che come un vero reddito; io potrò opporgli come le industrie e il commercio, col trascorrere dei tempi, vadano soggetti a successive notevoli evoluzioni, e come di queste successive evoluzioni debba tener conto l'arte della tassazione. Se eventualmente l'evoluzione industriale di modo di giustificare che ciò che si riteneva capitale prima, invece, per la consueta elasticità, per il movimento stesso degli affari, si muta in reddito, l'arte

tecnica di tassazione deve informarsi alle nuove vicende di tale reddito.

È per queste ragioni che la Direzione delle imposte dirette non può certamente dare criteri diversi, indicazioni differenti alle agenzie locali, ed in questa parte mi preme di rilevare all'onorevole Cavagnari che il compito della Direzione anzidetta e in genere dell'Amministrazione centrale in questi argomenti è molto limitato e delicato.

Tenendo conto dell'indole diversa dello sviluppo delle industrie, delle forme tecniche, economiche e commerciali che esse hanno nel nostro paese, è certo che conviene lasciare una grande libertà di apprezzamento alle agenzie locali; queste poi troveranno negli organi amministrativi ed elettivi la possibilità di giudizio, e a questi giudizi noi rimettiamo ogni questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

CAVAGNARI. Qualche cosa sapevamo già di quanto ci è venuto esponendo l'onorevole sottosegretario di Stato; che, per esempio, c'è una procedura stabilita, che la questione pende davanti alle Commissioni locali, e tante altre belle cose. Vengo alla questione di metodo. La questione di metodo io la definirei una questione senza metodo, perchè, quando un metodo è errato e parte da criteri così unilaterali e sperequati, parmi non si possa più dire metodo, perchè per me costituisce una sperequazione.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha citato la provincia di Roma. Io non conosco le condizioni della provincia di Roma e voglio anche ammettere, *in verba magistris*, che si sia fatto esperimento anche in questa provincia.

Io citerò i precedenti della provincia di Milano, che sono posti qui a corredo delle memorie, che mi furono comunicate dagli enti interessati. Dirò di più, che lo stesso agente che è venuto a Genova, imbevuto, dirò così, dei nuovi criteri, è stato quello, che a Milano ha adottato criteri diversi assai, ed ha ritenuto che il premio delle nuove azioni emesse da una Società in aumento di capitale non costituisce reddito, ma un apporto, il quale rappresenta il miglioramento dell'insieme dell'azienda, miglioramento, naturalmente, che è pagato col sovrapprezzo stesso il quale sovrapprezzo delle azioni nuove non rappresenta che l'equi-

valente delle azioni vecchie e va alla riserva. Dunque anche la questione di merito sfuma.

Del resto, è un metodo enorme questo di fare degli esperimenti qua e là per vedere se il fisco possa ficcare l'acuto strale della tassazione in mezzo agli affari e prendere, ripeto, ad esperimento la provincia, dove forse più imponente si sviluppa l'attività industriale. Questo è proprio un fermare le iniziative e le attività colpendole al cuore. L'onorevole sottosegretario di Stato mi ha parlato di evoluzione dell'industria, del capitale e di tante altre belle cose. Onorevole sottosegretario di Stato, siamo in materia fiscale e voi, che siete dotto in tutte le discipline, specialmente in quelle economiche, mi insegnate che se vi fosse un dubbio, anche secondo l'antica giurisprudenza romana, di quella gente, che la sapeva lunga *in dubiis contra fiscum*; ma qui il dubbio non c'è. Vi ha risposto il supremo magistrato di Roma a sezioni unite, e questi sono principî, che non possono ratire evoluzione, ammesso che non si voglia sconvolgere tutto il nostro ordinamento civile a scopo fiscale. Ecco che cosa ha detto la Cassazione a sezioni unite, che forma quasi legge, o almeno interpretazione pressochè autentica della legge; ha detto che sostenere che l'emissione di azioni, onde aumentare il capitale, sia un atto della industria sociale, è confondere apertamente le operazioni enumerate, come oggetto di tale industria, con quelle, che la società compie per potersi costituire, per modificare successivamente il suo modo di essere, e mettersi in grado di esercitare meglio l'industria medesima. Le prime sono tassabili, le altre no, perchè sono un apporto sociale e non possono dar origine ad un cespite tassabile. Cita a conforto di questi principî, che scaturiscono un po' a lume di naso, l'autorità del Quarta e del Clementini...

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, questo è più argomento di interpellanza, che di interrogazione!

CAVAGNARI. È vero, onorevole Presidente, e di fatto chiuderò così la mia interrogazione.

Dunque, ripeto, anche la questione di merito cade. Noi fidavamo molto sul Ministero perchè ci aveva annunziato l'era delle riparazioni alle ingiustizie e agli atti di fiscalità, perchè ci pareva che fossimo capitati in un'era di gaudio e di paradiso, ma ci siamo ingannati, visto che si comincia con siffatti criteri.

Ed è certo che i fatti valgono più che

le parole, ed è certo che noi non potremo secondarlo, non dico politicamente, ma nemmeno negli atti amministrativi.

Come è mai possibile che si possano impunemente defaticare l'industria e l'attività nazionale, quando la Direzione generale ha una norma di massima stabilità dal primo magistrato di Roma in questa materia?

**PRESIDENTE.** Onorevole Cavagnari, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta avuta dall'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

**CAVAGNARI.** Io non aggiungo parola, onorevole Presidente, sempre riverente ai suoi richiami ed ai suoi ordini e dichiaro che convertirò questa mia interrogazione in interpellanza, non potendo essere soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato. (*Oh! oh! — Klarità.*)

**ALESSIO, sottosegretario di Stato per le finanze.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ALESSIO, sottosegretario di Stato per le finanze.** In non voglio lasciare la Camera sotto l'impressione delle parole dell'onorevole Cavagnari. Per quanto egli abbia dichiarato di riservare la questione allo svolgimento di una interpellanza, è mio dovere di rispondere che i criteri cui egli accenna non sono affatto una iniziativa del Ministero attuale, ma che i criteri, che del resto noi difendiamo e crediamo utili agli interessi dello Stato, sono iniziativa del Ministero precedente. Su questo non c'è nessuna discussione.

Un secondo punto è quello in cui si dice che non è giusto di colpire là dove vi è l'attività economica che si svolge. Ma noi dobbiamo colpire le forme industriali e commerciali dove si presentano.

**CAVAGNARI.** È una petizione di principio.

**ALESSIO, sottosegretario di Stato per le finanze.** E se questo fatto si ripete in modo evidente in una o nell'altra zona dello Stato, è giusto che la tassazione vada a colpire là dove questo fatto si produce.

**CAVAGNARI.** Ma è il reddito, non il capitale.

**ALESSIO, sottosegretario di Stato per le finanze.** Finalmente sull'ultimo punto, con cui si obietta che si colpiscono al cuore le industrie, io ripeto quel concetto che avevo semplicemente annunziato nelle mie prime parole, che, cioè, quando veramente i soprapprezzi delle azioni rappresentino un vero e proprio apperto di capitale, allora, pur sempre riservando il giudizio alle autorità competenti, si potrà anche ritenere

degno di considerazione il concetto dell'onorevole Cavagnari.

Ma quando, o per le ripetizioni continue dell'espedito o perchè i soprapprezzi vengono pagati e promossi nello stesso momento in cui si fonda la Società o perchè si costituisce una propria forma di guadagno per il giro e il rapporto che alternativamente succede tra premio e capitale, tra capitale e reddito, in tali ed altri casi noi siamo di fronte a quelle facili speculazioni di borsa, che è giusto siano colpite dalla tassazione. Ora quando si tratta di redditi di milioni...

**CAVAGNARI.** Importa il principio!

**ALESSIO, sottosegretario di Stato per le finanze.** ...formati talvolta in un solo istante col sistema dei soprapprezzi cui ho accennato, un'amministrazione finanziaria come l'amministrazione italiana, cui s'impone il dovere angustioso di tassare minimi redditi, provenienti da un sudato lavoro, è ben giusto che non risparmi ciò che può essere mero frutto di una speculazione di borsa.

**PRESIDENTE.** Riserviamo questa discussione all'interpellanza.

Viene quindi l'interrogazione degli onorevoli Bottacchi, Staglianò, Mira, Cabrini e Prinetti, al ministro dei lavori pubblici, «per conoscere i motivi pei quali nulla venne ancora risposto alla domanda di concessione della costruzione di una ferrovia a trazione elettrica direttissima da Biella a Novara ed a Milano; domanda rivolta dal comune di Novara al Ministero dei lavori pubblici fin dal mese di settembre dell'anno 1903, corredata dal progetto esecutivo che venne in seguito esaminato, studiato ed approvato con parere favorevole dall'Ispettorato ferroviario di Torino».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

**FERRERO DI CAMBIANO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Al tempo in cui è stata presentata l'interrogazione dagli onorevoli colleghi, reggeva la formula nella quale è stata redatta, ma ora non più; e la risposta sarebbe quindi facile e breve e l'onorevole Bottacchi la sa anche già in precedenza.

Il progetto di ferrovia da Novara a Biella non è stato respinto, come si temeva, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Consiglio superiore ha solamente trovato opportuno che si arrecassero alcune varianti al progetto circa la stazione di Biella e per qualche tratto del tracciato; ed ha espresso il dubbio

se sia più o meno opportuna l'applicazione all'esercizio della linea, com'è proposta nel progetto, della trazione elettrica, la quale importa impianti costosi e quindi una spesa assai maggiore per la costruzione, e non è rispondente al traffico presumibile di quella linea al quale potrebbe invece a sufficienza servire la trazione a vapore. Con queste osservazioni il progetto è stato trasmesso e sottoposto di nuovo al comune di Novara il quale è quindi stato invitato a discutere e a deliberare un'altra volta su di esso e sui dubbi e sulle varianti proposte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sta ora perciò al comune di Novara, contro osservando od accettando, di mandare con sollecitudine la sua risposta, che tronchi ogni dubbio; ed appena avuta questa risposta, assicuro che il Ministero compierà la istruttoria ed emetterà i provvedimenti di sua competenza nel minor tempo possibile, onde possa essere sollecitata la costruzione di questa ferrovia, che ha tanta importanza per tutta quella regione ed è desideratissima dalla provincia di Novara.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bottacchi per dichiarare se sia soddisfatto.

**BOTTACCHI.** Ringrazio vivamente l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, delle notizie che si è compiaciuto fornirmi intorno alla domanda del municipio di Novara per la concessione della costruzione di una ferrovia a trazione elettrica da Biella a Novara.

Non posso però, con dispiacere, egualmente ringraziare il Consiglio superiore dei lavori pubblici della lentezza con la quale esaminò questa pratica.

È fino dal mese di settembre del 1903 che il municipio di Novara presentava la domanda di concessione della costruzione di tale linea, ed è fino dal 22 aprile dello stesso anno che il Ministero dei lavori pubblici autorizzava lo studio delle operazioni geodetiche necessarie alla compilazione del progetto, che fu subito allestito e condotto a compimento. Sono dunque già tre anni che la pratica è nelle mani delle autorità competenti, ed è solamente adesso che ci si viene a dire che il progetto Chiaro non risponde alle esigenze tecniche dell'opera; dimodochè, mentre l'ingegnere Chiaro impiegò due mesi a compilare l'intero progetto, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per esaminarlo, vi mise tre anni; e soltanto ora viene a dirci che bisogna rimandarlo al municipio

di Novara perchè provveda a quelle modificazioni che risultano necessarie.

Dopo gli studi fatti dall'Impresa Rodocanachi-Negro e C. e dopo quelli fatti preparare dalla Mediterranea, entrambe le quali volevano assumerne la costruzione, queste nuove esigenze sembrano a taluno niente altro che un pretesto tanto per tirar la cosa ancora in lungo. E c'induce in questo sospetto la guerra di campanile latente, ma palese, che gli avversarii di questa ferrovia le hanno suscitato contro.

Ma l'iniziativa presa dalla Camera di commercio di Novara per la costruzione di questa ferrovia è stata accolta con entusiasmo sia a Biella, che a Novara ed a Milano, ove altro oramai non si aspetta tranne che venga accordata la chiesta concessione.

Ora se l'onorevole ministro dei lavori pubblici avesse tempo di leggere la relazione che accompagna il progetto dell'ingegnere Chiaro, non tarderebbe un istante a persuadersi della convenienza e della necessità della costruzione di questa linea, che toglierebbe da una specie d'isolamento Biella (la Manchester d'Italia), e la metterebbe in comunicazione diretta col Sempione, col Gottardo, con Milano, con Novara, con Genova e con tutto il resto del mondo.

Noi tutti sappiamo che, prima della scoperta del modo di trasportare l'energia idraulica a grandi distanze mediante l'elettricità, i nostri industriali erano obbligati a portarsi sui monti e nelle grandi vallate, dove i fiumi sviluppano la loro massima potenzialità, per costruirvi le loro officine; ma, nello spingersi su quelle alture, si allontanavano sempre più dai centri di consumo, dalle ferrovie e dalle facili comunicazioni.

Dovendo per ciò sopportare una spesa rilevante di trasporto, nelle presenti condizioni di cose, non possono più sostenere la concorrenza contro coloro che, mediante la nuova scoperta sopra accennata, possono andare a fare i loro impianti a Milano, a Gallarate, a Busto Arsizio, a Legnano, a Galliate, a Novara ed in molti altri simili centri ove le ferrovie e gli altri mezzi di trasporto sono più abbondanti, meno costosi e più facili.

Gli industriali biellesi, che hanno speso ingenti capitali per l'impianto dei loro stabilimenti sulle montagne, ora si trovano in gravi difficoltà, perchè quelli della pianura possono far loro una seria concorrenza. Date dunque queste circostanze, è debito nostro di venire in loro aiuto, spingendo le ferrovie fino ai loro stabilimenti.

La Biella-Novara-Milano ha principalmente questo scopo, e quindi è debito del Governo, e di tutti quegli enti che traggono dal moltiplicarsi delle industrie, e principalmente di quelle che lavorano per l'esportazione, alimento costante al loro benessere economico, sovvenire le industrie stesse assicurando il sostentamento a tante famiglie di lavoratori.

Non parlo del lato tecnico del progetto, perchè è un argomento arido, già largamente svolto dalle persone competenti e chiudo con una vivissima preghiera all' esimio signor ministro dei lavori pubblici.

A noi poco importa che s'introducano nel progetto primitivo quelle varianti che tendano a migliorarlo: ma importa soprattutto che si faccia presto, e ciò per non privare la città di Biella, l'industria e il commercio biellese, novarese e milanese ancora per lungo tempo dei rilevanti benefici che dall'esercizio di tale ferrovia se ne attendono. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interrogazione che segue, degli onorevoli Orioles, Arigò e Furnari, al presidente del Consiglio, « per sapere quando intenda presentare una legge speciale per soddisfare i bisogni della Sicilia » si considera ritirata, essendo assenti gli onorevoli interroganti.

Segue l'altra che l'onorevole Fera rivolge al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, « per sapere se il Governo intenda accontentare gli impiegati delle provincie calabresi per la richiesta di una indennità a causa del terremoto ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il mio carissimo amico onorevole Fera conosce quali gravi oneri sono caduti sul bilancio in seguito al disastroso terremoto delle Calabrie. Il Governo ha provveduto e sta provvedendo alle cose più urgenti, cioè alla riparazione delle case dei più bisognosi, e alla costruzione di baracche per coloro che mancano di qualsiasi ricovero.

Intanto trovasi innanzi alla Camera un disegno di legge per riparare radicalmente ai guai creati da quel gravissimo disastro a quella regione, già tanto disgraziata, e a me così cara. Ora l'onorevole Fera chiede quale sia l'intenzione del Governo in relazione ai funzionari che hanno patito dei danni a causa del terremoto. Io prego il mio amico Fera di riflettere che bisogna fare delle distinzioni. Se questi funzionari possono en-

trare nella categoria dei danneggiati bisognosi essi hanno diritto allo stesso trattamento che hanno avuto ed hanno tutti gli altri. Quanto a coloro che si trovavano nei capoluoghi di provincia, come Reggio, Cosenza e Catanzaro, e che sono i più numerosi, non credo di errare dicendo che non hanno sofferto danni assai rilevanti e non credo perciò che possano pretendere lo stesso trattamento di favore. Io quindi, a nome del presidente del Consiglio e del Governo, non mi rifiuto di esaminare la condizione di questi funzionari, facendo però molte distinzioni, e riservando i provvedimenti al momento in cui si discuterà il disegno di legge sulle Calabrie. Mi auguro che l'onorevole Fera si dichiarerà soddisfatto di queste mie dichiarazioni, pregandolo di riflettere che noi dobbiamo pensar prima specialmente alla condizione dei più miseri, molti dei quali non hanno potuto ancora avere alcun soccorso, e che perciò dobbiamo procedere per gradi nello studio e nella concessione dei provvedimenti e delle elargizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Fera ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FERA. Sono dolente di non potermi dichiarare soddisfatto, perchè l'onorevole sottosegretario di Stato, con la distinzione che ha fatto tra impiegati poveri e ricchi, tra impiegati di piccoli comuni e di capoluoghi e rimandandoci ai provvedimenti che dovranno venire innanzi al Parlamento, ha fatto implicitamente comprendere che non si farà nulla.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chi lo dice?

FERA. I precedenti, dirò così, storici della questione dimostrano che non vi è una continuità (esprimo francamente il mio pensiero) d'intendimenti fra il Ministero passato e il Ministero presente relativamente a questi impiegati, che hanno sofferto una colluvie di danni diretti ed indiretti.

Ricordo che dopo il terremoto del 1894, che limitò i danni ad una zona assai circoscritta, l'onorevole Galli, sottosegretario di Stato per l'interno, che aveva pieni poteri, emanò sollecito e provvido un decreto con cui accordò a tutti g'impiegati dello Stato l'indennità di un mese. Ed essi ne furono perfettamente contenti.

Onorevole sottosegretario di Stato, che il terremoto che funestò le Calabrie abbia prodotto danni immediati e mediati agli impiegati non può discutersi.

Nelle città calabresi, come nei piccoli comuni, vi è stata un'interferenza grande per il disastro stesso. Impiegati sono stati costretti a cambiare d'abitazione, andando di casa in casa; molti di essi hanno dovuto perdere proventi straordinari che venivano loro dal proprio ufficio: per esempio, gli ufficiali giudiziari; molti altri hanno dovuto sentire il danno che viene certamente dalle speciali condizioni economiche che, depresse in quel momento, crearono una situazione dolorosa per tutti.

Dunque se danni ci sono stati; se di questi danni la notizia è giunta al Governo; il Governo deve soddisfare alle richieste di quei funzionari i quali si sono mantenuti nella via legale, pur promuovendo agitazioni che sono a notizia del sottosegretario. Io ho qui tre telegrammi di comizi tenuti, pochi giorni fa, a Reggio, a Catanzaro ed a Cosenza; comizi nei quali fu richiamata anche una promessa esplicita che essi ebbero dal passato Ministero. Anzi è a mia memoria che il presidente del Consiglio, onorevole Fortis, passando per Cosenza, Reggio e Catanzaro, ebbe, davanti a Commissioni d'impiegati, ad impegnarsi formalmente pel pagamento di questa retribuzione.

Sicchè non solo vi sono ragioni, dirò così, storiche; non solo vi è l'accertamento del danno che hanno sofferto quei benemeriti funzionari; ma vi è l'impegno formale del passato Ministero, che, pel criterio di continuità, impegna anche il presente Gabinetto.

Questo, per tanto, non può rifiutarsi di appagare così giuste esigenze; ed io, non essendo soddisfatto delle dichiarazioni del Governo, sono costretto a trasformare la mia interrogazione in una interpellanza, cui certamente vorranno unirsi tutti i rappresentanti politici delle provincie calabresi.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Fera ha voluto trovare per forza nella mia risposta un diniego, mentre vi è stata solo una dichiarazione di voler studiare la questione, distinguendo tra i diversi funzionari quelli che hanno patito maggiori danni e quelli che ne hanno patito meno.

Lungi dunque dall'esservi nella mia risposta un diniego, essa contiene soltanto l'espressione del desiderio di approfondire la questione, e certo terremo anche conto

della considerazione cui ha accennato l'onorevole Fera, cioè che l'onorevole Fortis ha fatto già una promessa nella sua gita in Calabria.

Ma nel dichiarare di tenere anche conto di questa promessa, se c'è stata, osservo che, trattandosi di una promessa generica, essa non esclude le distinzioni cui ho accennato testè. Non credo che il presidente del Consiglio onorevole Fortis, recandosi in Calabria, abbia detto di accettare qualsiasi domanda gli impiegati gli avrebbero presentato; ma solo di volere studiare quelle questioni che ora anch'io ho dichiarato di volere studiare.

E questo studio si farà, indipendentemente dai comizi e dalle agitazioni di cui il Governo si preoccupa fino ad un certo punto: perchè, se i funzionari si servono di un disastro come quello del terremoto, che ha colpito molto i piccoli proprietari e i contadini, ma molto poco gli impiegati, per fare comizi e sollevare agitazioni, queste non faranno nessuna buona impressione nel paese. (*Approvazioni.*) E questo mio giudizio, creda, onorevole Fera, è esatto...

FERA. Gli impiegati possono manifestare i loro desideri come tutti gli altri cittadini.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, ma se lasciano un'impressione cattiva, è peggio per loro.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dell'onorevole Larizza al ministro di grazia e giustizia.

CHIMIENTI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questa interrogazione viene differita d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene. Verrebbero allora due interrogazioni, una dell'onorevole Giuseppe Majorana, al ministro del tesoro, « sul ritardo nella pubblicazione della relazione sull'ispezione triennale del 1903 agli Istituti di emissione », l'altra dell'onorevole Scaglianò, al ministro dell'interno, « sulle ragioni, per le quali non si è ancora annullato il decreto di sospensione del sindaco del comune di San Floro, che due inchieste, l'una amministrativa e l'altra giudiziaria, dimostrarono intempestivo ed ingiusto »; ma, non essendo presenti gli onorevoli interroganti, esse s'intendono ritirate.

Per la stessa ragione, s'intendono ritirate anche le interrogazioni degli onorevoli:

Gavazzi al ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere se intenda e quando presentare un disegno di

legge di riforma della vigente legge forestale ».

*Gavazzi*, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se non creda opportuno di provocare dal Parlamento una nuova proroga della disposizione della legge 17 luglio 1898 sulla Cassa nazionale di previdenza, colla quale sono acconsentite le iscrizioni a periodi abbreviati ».

*De Tilla e Cornaggia*, al ministro del tesoro, « perchè dica quando intenda di concretare i provvedimenti, già studiati da tempo, in favore degli applicati delle regie Avvocature erariali ».

*Aprile*, al ministro guardasigilli, « per sapere se creda di assegnare una congrua somma nel bilancio del proprio Ministero perchè, a titolo almeno di beneficenza se non d'indennizzo, si sovvegano, in casi estremi, cittadini che da procedimenti giudiziari penali, dimostrati poi temerari, abbiano subito gravi irreparabili iatture ».

*Faranda*, ai ministri degli esteri, finanze e agricoltura, « per sapere se e come intendano salvaguardare, nel trattato di commercio da stipularsi con la Spagna, gli interessi dei produttori siciliani di nocciuole ».

*De Felice-Giuffrida, Turati e Pasqualino-Vassallo*, al ministro dell'interno, « per sapere se e quando intenda migliorare la condizione degli scrivani di prefettura ».

*Santini*, al ministro dei lavori pubblici, « per chiedergli se sia possibile fissare una breve scadenza alla disposizione transitoria della Direzione generale delle ferrovie dello Stato in forza della quale le merci provenienti dalla linea maremmana e da quella Roma-Viterbo, anzichè alla stazione della piccola velocità di Termini, vengono avviate a quella di Trastevere ».

Segue l'interrogazione dall'onorevole Cabrini, rivolta al ministro dell'interno, « per sapere se e quali pratiche abbia tentate la sottoprefettura di Iglesias, per far intendere alla Direzione della Società Malfidano la odiosità dell'atto da essa compiuto, col licenziare un suo dipendente, fattosi attore contro la stessa dinnanzi al Collegio dei probiviri di quel distretto minerario ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

*DE NAVA*, sottosegretario di Stato per l'interno. L'onorevole Cabrini evidentemente non ignora che si tratta di una divergenza tra un minatore e il direttore della miniera.

Egli certo si è rivolto al Ministero dell'interno solo per sapere se l'autorità politica ha fatto qualche cosa per cercare una conciliazione. Ora io posso assicurare l'onorevole Cabrini, per quanto mi risulta dalle informazioni datemi dal prefetto di Cagliari, che il delegato di pubblica sicurezza in primo tempo fece quanto era possibile per ottenere la conciliazione, e più tardi non potè il sottoprefetto intervenire perchè il dissidio era arrivato a tal punto che non era possibile comporlo.

Questo posso dire in quanto all'intervento dell'autorità politica, perchè per quello che riguarda il merito del dissidio tra direttore ed operaio, io non avrei nulla da dire.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cabrini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**CABRINI.** Io riconosco perfettamente che il prefetto di Cagliari ed il sottoprefetto di Iglesias non potevano operare diversamente. Ma ciò che mi ha mosso a presentare l'interrogazione fu il desiderio di richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo sopra la necessità assoluta che si addivenga alla riforma dell'istituto dei probi-viri.

Noi siamo di fronte ad una manifestazione selvaggia di industriali che colpiscono di licenziamento gli operai per il solo fatto che gli operai stessi li denunciano ai probi-viri per avere giustizia in qualche conflitto. Metodo incivile, incivilissimo, che non meraviglia alcuno nell'Iglesias, perchè si sa che le maggiori opposizioni all'istituzione dei probi-viri in quella zona vennero specialmente dai dirigenti delle miniere di quel distretto; e si sa che ogni riforma, ogni iniziativa moderna trova in quegli industriali, e soprattutto nei direttori le più assolute resistenze.

Mi auguro, poichè non vedo presente l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, che il suo collega per l'interno voglia esprimergli...

*DE NAVA*, sottosegretario di Stato per l'interno. Non dubiti.

**CABRINI.** ...questa mia raccomandazione (risparmiando così a me lo svolgimento della interrogazione successiva) che cioè venga al più presto innanzi alla Camera la riforma dell'istituto dei probi-viri.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cabrini ha ritirato l'altra interrogazione rivolta al ministro dell'industria e commercio, « per sapere se, dinanzi al ripetersi di violenze consumate da industriali contro quei loro dipendenti che adiscono ai collegi dei probi-



viri, non intenda presentare la attesa riforma della legge 15 giugno 1893 ».

Segue una interrogazione dell'onorevole Mel ai ministri dell'interno e di agricoltura.

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura essendo impedito, vorrei pregare l'onorevole Mel di differire questa interrogazione.

MEL. Consento.

PRESIDENTE. Allora rimarrà iscritta nell'ordine del giorno.

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, le seguenti interrogazioni si intendono ritirate:

*Perera*, al ministro della guerra « per sapere quando saranno rimossi gli ostacoli che da troppo lungo tempo ritardano la attuazione del campo di Tiro a segno nel comune di Belluno ».

*Canevari*, al presidente del Consiglio, ministro dell'interno « per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine al memoriale presentato dalla provincia di Roma, relativo allo sgravio della quota di concorso per le spese dei lavori di sistemazione del Tevere urbano, ed allo sgravio delle spese di pubblica sicurezza sostenute per la capitale del Regno ».

*Colajanni e Cirmenti*, al ministro di grazia, giustizia e dei culti « per sapere se non gli sembri opportuno di affrettare la discussione del disegno di legge sulle sezioni di pretura ».

*Canevari*, al presidente del Consiglio, ministro dell'interno e al ministro di grazia e giustizia « per sapere se il Governo intenda mantenere il disegno di legge sull'abolizione del domicilio coatto ».

*Santini*, al ministro dell'interno « per apprendere se l'autorità tutoria abbia sanzionata la deliberazione del Consiglio provinciale di Roma, intesa ad affidare, con violazione della legge sanitaria, la cura a pagamento, dei tignoselli, ad un medico straniero ».

*Paniè*, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere, se intenda, in occasione della riforma degli Economati generali dei benefici vacanti, provvedere alla sistemazione degli straordinari ».

*Battelli*, al ministro dell'interno « per conoscere i provvedimenti che intende prendere per l'omicidio di un cacciatore, commesso da un carabiniere in quel di Perticara, e per impedire il ripetersi di simili avvenimenti in quella regione ».

*Battelli*, al ministro della pubblica istruzione, « per sapere se intenda emanare i regolamenti universitari (*generale e speciali*), che ebbero già il parere favorevole del Consiglio superiore ».

*Arigò*, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere quando sarà provveduta del titolare la pretura di San Fratello in provincia di Messina ».

*Cardani*, al ministro di grazia e giustizia, « per apprendere come intenda provvedere per indennizzare i vice pretori che prestano servizio in sostituzione dei titolari ».

*Dagosto*, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se e quando voglia far cessare lo stato anormale in cui trovasi da molto tempo la pretura di S. Chirico Raparo ».

*Santini*, al presidente del Consiglio « per chiedergli se, analogamente a quanto ha proposto per l'Amministrazione della guerra, intenda proporre per quella marittima una Commissione parlamentare, che coadiuvi il titolare di questo Dicastero nella risoluzione dei complessi problemi, che han tratto all'organamento dell'armata ».

Seguono due interrogazioni dell'onorevole Giuliani al ministro dei lavori pubblici...

FERRERO DI CAMBIANO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se l'onorevole Giuliani non ha difficoltà, risponderò domani.

GIULIANI. Consento.

PRESIDENTE. Allora le due interrogazioni dell'onorevole Giuliani al ministro dei lavori pubblici sono rimesse a domani.

Essendo trascorsi i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno...

APRILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

APRILE. Io sono dolente che la mia interrogazione sia stata considerata come ritirata. Non potevo prevedere che decadessero tante interrogazioni prima della mia, per modo che, se pure sono arrivato dieci o venti minuti più tardi, non è proprio mia colpa. Pregherei quindi che la mia interrogazione fosse rimessa nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Questa sua osservazione ecciterà i deputati a fare il loro dovere ed a trovarsi al loro posto, ed ella sarà il primo a darne l'esempio. (*Bravo!*)

### Svolgimento di due proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Aprile ed altri deputati per la istituzione di un Acquario nell'isola dei Ciclopi.

(Vedi tornata del 15 giugno 1905).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile per svolgere questa sua proposta di legge.

APRILE. Onorevoli colleghi, dirò brevemente le ragioni che hanno indotto me e parecchi altri colleghi delle regioni orientali della Sicilia a presentare la proposta di legge che ora mi onoro di svolgere.

Ecco in sostanza di che si tratta. Fin dal 1892 all'Università di Catania fu ceduto in proprietà un isolotto che, per l'intendimento originario di colui che lo donò e dell'Università che lo accettò, doveva essere destinato a gabinetto scientifico per studi intorno alla fauna marina e alla vita dei pesci. L'isolotto infatti è in una condizione veramente fortunata. Si trova completamente staccato dalla costa per notevolissima profondità del fondo marino e dista da essa appena un chilometro; ha pure un chilometro circa di circonferenza, è solcato da alte crepe, di cui taluna è ancora più bassa del livello delle acque, ed è infine lambito dalle correnti che dal Jonio sboccano nel Tirreno e viceversa. Inoltre quest'isolotto dista da Catania dove ha sede l'Università meno di un quarto d'ora. Come si vede, esso si trova in condizioni singolarmente favorevoli per poter essere adibito a scopo di studio in dipendenza della Università, formandone un acquario. Ma, per la mancanza di mezzi pecuniari, tutto ciò che l'Università ha potuto fare finora, è stato quello di costruirvi una stanzetta, una casupola, in cui vive il custode.

Dopo quindici anni di dimostrata impotenza finanziaria da parte dell'Università per potere utilizzare ai suoi scopi il locale, il municipio di Catania, la Camera di commercio, i cittadini si vanno scotendo, sotto la pressione di nuove crescenti miserie che gravano sul paese e di bisogni imperiosi che sorgono e reclamano un provvedimento radicale, che in fine giovi egualmente alla scienza astratta e alla vita pratica.

Infatti l'opinione pubblica delle nostre regioni si accorge e sente i danni che ad esse provengono per la mancanza di una legge sulla caccia, per una legge sui vincoli forestali inosservata, anzi quasi volontaria-

mente e selvaggiamente violata, per una legge sulla pesca o insufficiente o che nessuno fa rispettare.

Così noi ci troviamo in condizioni sempre più gravi: i nostri monti, le nostre terre non hanno più alberi, il nostro cielo non ha più uccelli, il nostro mare non ha più pesci. E tutto ciò è miseria che si prepara inavvertitamente, miseria che si addensa irrimediabilmente e che produrrà effetti economici e sociali incalcolabili sotto l'aspetto della pace sociale, della sicurezza pubblica, dell'emigrazione, dell'elevamento intellettuale e morale. (*Bene!*)

Ed ecco perchè, ora, attorno e sussidiariamente al concetto primitivo di formare, di fondare in quell'isolotto una stazione biologica per lo studio della embriologia marittima, un altro concetto si è innestato, dalla cui attuazione possono ricavarci anche effetti economici e sociali ugualmente utili e più immediati.

Ed ecco perchè al movimento iniziato dall'Università, e che non trovava eco perchè pareva troppo astratto e remoto, un altro più largo ed attivo se ne è aggiunto, promosso da ogni ordine di cittadini, perchè dalla nuova istituzione risenta pratici, sensibili, immediati benefici, e alle richieste dell'Università si sono aggiunte quelle del Municipio e della Camera di commercio di Catania.

Secondo il pensiero di questi promotori, per eccitamento dei quali parlo in questo momento, il denaro da investirsi nell'isola dei Ciclopi dovrebbe avere un triplice scopo: 1° Dovrebbe servire alla istituzione di un laboratorio per lo studio di biologia marittima; 2° Dovrebbe servire come stazione di ripopolamento per il mare delle nostre coste; 3° Dovrebbe servire pure come scuola di pescatori.

Onorevoli colleghi, non m'indugierò in dimostrazioni ed esempi che avrebbero un valore relativo ed una incerta forza probante perchè verrebbero fatte da un incompetente. Solamente dirò che in tutto il mondo già esistono istituti simili e che in Europa fino a dieci anni fa ve ne erano circa 50 di cui la maggior parte non funzionano soltanto come scuole di biologia, ma anche come stazioni di ripopolamento. Negli Stati Uniti, ad esempio, si sono avuti risultati veramente utili e soddisfacenti: solamente in un anno, nel 1896-97, come si rileva da una statistica ufficiale, si sono arricchiti i mari circostanti di 500 milioni di avanotti, di merluzzi, senza parlare di tante altre spe-

cie di cui si è agevolata la riproduzione, sebbene in minori proporzioni. E noi potremmo tentare, per le speciali condizioni dell'isola dei Ciclopi, la difficilissima riproduzione delle aragoste, la coltura dei militi e delle ostriche, la moltiplicazione dei merluzzi ed altro.

E valga a noi l'esempio di altri paesi. Il bacino di Arcachon, in Francia, era ancora nel 1867 composto di spiagge aride e sabbiose quando il grande embriologo Coste concepì e promosse la costituzione di una società privata che potè fornire i primi mezzi non solo per impiantarvi gabinetti scientifici, ma anche stazioni di ripopolamento. Or bene: a poco a poco il mare si è arricchito di pesci, sulle spiagge sono sorti ridenti e laboriosi villaggi di pescatori, di operai, di commercianti che traggono dal mare e dalla ostricoltura benefici economici a decine e decine di milioni. E l'America citata ha ricavato somme ingenti dalla piscicoltura nel 1897: 10 milioni dal merluzzo, 10 milioni dal salmone, 80 milioni dalle ostriche, e, come mi suggerisce ora l'onorevole Calissano, perfeziona e sa ricavare tanto profitto da queste industrie che con vasche frigorifiche giunge a mandare in Europa e in Italia i pesci dei suoi mari.

Ed ivi, come in Francia, si moltiplicano continuamente, per concorso generoso di privati e per aiuto liberale dello Stato, scuole di biologia marittima, scuole di pesca, stazioni di ripopolamento.

E in Italia? In Italia abbiamo un magnifico solo istituto a scopo semplicemente scientifico, l'Acquario di Napoli, che per nostro rossore è sorto per iniziativa di uno straniero ed è mantenuto con mezzi forniti da tutto il mondo civile e non dall'Italia. L'Università di Torino aveva cercato di fare un simile tentativo in proporzioni assai modeste in Rapallo, ma pare che l'abbia dopo poco tempo abbandonato.

Onorevoli colleghi, il problema meridionale e siciliano in ispecie, è problema, più che altro, di istruzione tecnica e pratica ed altresì di danaro. Con questa proposta di legge noi non vi domandiamo danaro, ma vi domandiamo l'autorizzazione a trovarne; a trovarne per appagare le esigenze della scienza e per impedire che la miseria cresca; a trovarne perchè si diffonda l'istruzione scientifica e pratica, perchè si istituiscano scuole veramente utili che combattano una silenziosa ma quotidiana e nobile battaglia per la nostra redenzione sociale. Noi abbiamo urgente bisogno di scuole che non servano a risolvere

soltanto problemi di filosofia astratta, ma aiutino a risolvere principalmente il problema dell'esistenza. Ove la scuola non mirasse sostanzialmente ad ottenere risultati di indole economica e sociale, essa si risolverebbe in una causa di disorganizzazione civile, in un accertamento d'impotenza, in un impulso di pessimismo, in una sorgente di odio contro la civiltà e contro l'umanità. (*Bene! Bravo!*)

E però, ad armonico scopo industriale e scientifico, in nome di veri e non più oltre trascurabili bisogni, vi prego vivamente, o colleghi, di consentire oggi la presa in considerazione, e di essere fautori più tardi di questa proposta di legge (*Benissimo! — Approvazioni*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze per dichiarare se consenta che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

SALANDRA, *ministro delle finanze*. Sia per i riguardi dovuti ai firmatari della proposta di legge, sia per il nobile scopo, che essi si propongono, di agevolare una istituzione di alto valore scientifico ed economico, non posso oppormi alla presa in considerazione di questa proposta di legge. Debbo però fare un'osservazione riguardo alla molteplicità di analoghe proposte di legge che si leggono nell'ordine del giorno della Camera. Ce n'è una già innanzi agli Uffici, di iniziativa dell'onorevole Mel, per una tombola a beneficio della città di Vittorio, poi ve ne sono nell'ordine del giorno una dell'onorevole Pompilj per Perugia, un'altra degli onorevoli Petroni, Pansini, Lazzaro ed altri per Bari; e poi ne appaiono all'orizzonte due altre che non sono state ancora ammesse alla lettura, dei quali una è dell'onorevole Barzilai per l'Associazione della stampa, una degli onorevoli Manna, Fani, e Pompilj in cui Aquila si accoppia a Perugia per un altro nobile scopo di beneficenza. Sta pure in fatto che è in corso la grande lotteria per l'Esposizione di Milano già approvata per legge, e il cui svolgimento occuperà tutto l'anno corrente. Ora considerino l'onorevole Aprile e gli altri onorevoli proponenti se tali lotterie o tombole non affaticino troppo il mercato delle speranze e delle illusioni di coloro che comperano questi biglietti e considerino pure le difficoltà di collocarle senza avere una falceia eccessiva da parte degli intermediari. Accenno così alle difficoltà intrinseche della cosa: e del resto non mi oppongo alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Poichè il Governo consente, pongo a partito che sia presa in considerazione la proposta di legge testè svolta dall'onorevole Aprile. Chi l'approva si alzi.

(*La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge del deputato Aprile ed altri*).

Ora viene l'altra proposta di legge del deputato Gattorno per il concorso dello Stato nella spesa per il monumento dei Mille sullo scoglio di Quarto. (*Vedi tornata del 22 marzo 1906*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gattorno per isvolgere la sua proposta di legge.

GATTORNO. Genova, per mezzo di un Comitato presieduto dal sindaco, si propone di ricordare con un monumento la gloriosa spedizione dei Mille che, muovendo da Quarto verso la Terra dei Vespri, doveva rivendicare dal giogo borbonico tanta e sì nobile parte della patria nostra, di ricordare quella corsa vertiginosa, di vittoria in vittoria, che da Marsala ci portò al Faro e dal Faro al Volturmo attraverso Calatafimi, Palermo, Milazzo e tanti altri fatti d'arme e che ebbe il suo epilogo nella liberazione del regno delle Due Sicilie.

Il Comitato, per raggiungere lo scopo di rievocare quell'audace spedizione, raccolse già tra i cittadini e gli enti locali una somma modesta, ma poichè questa non è sufficiente e l'opera deve assumere un carattere nazionale così da esprimere l'universale sentimento del Paese e tracciare nel granito quanto è già scolpito nel cuore degli italiani, (*Bravo! Bene!*) conviene che lo Stato dia pur esso il suo concorso.

Di fronte ai gloriosi fatti che si vogliono ricordare oso confidare che la presa in considerazione della mia proposta di legge per il concorso dello Stato verrà accolta dal Governo e onorata dal voto della Camera. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare per dichiarare se consenta che sia presa in considerazione questa proposta di legge.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione. Fu di tanta gloria l'evento, che non vi è ala di parola che basti a significarlo. Fu desso così potente per la redenzione nazionale, che sarà celebrato con entusiasmo, finchè generazioni italiane vivranno. Solamente l'onorevole Gattorno poteva oggi rievocarlo degnamente, nelle vibrazioni dell'animo suo, perchè egli, con Garibaldi, valorosamente operò. (*Bravo! — Approvazioni*).

Il Governo accoglie con plauso la proposta patriottica e volentieri l'asseconda. Con la Commissione che verrà eletta dalla Camera per esaminarla, concorderemo i modi, e l'ordine degli stanziamenti, onde alla poesia eccelsa corrispondano le condizioni positive dei provvedimenti legislativi.

È opportuno davvero pensare e deliberare fin d'ora affinchè al compiersi del cinquantenario, tempo indicato alle solenni testimonianze, della riconoscenza nazionale e di singolarissimi onori, sorga, sotto i cieli, che ispirarono Mazzini, Mameli e Garibaldi, (*Bravo!*) al cospetto del mare immenso, che parlò a Garibaldi il linguaggio fatidico ed immortale, dall'America a Caprera; (*Benissimo!*) sorga tale monumento, che sia rimembranza di gloria, ammonimento di patria, esempio di eroismo a tutti coloro cui, nei secoli venturi, gioveranno i destini della patria libera ed una. (*Bravo! Benissimo! — Vivissimi e prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Interrogo dunque la Camera se intenda di prendere in considerazione la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Gattorno sottoscritta anche dall'onorevole Fasce ed altri deputati, nella quale consente il Governo.

*Voci a sinistra.* Per acclamazione!

PRESIDENTE. Sta bene, ma bisogna votare.

Coloro che intendono di prendere in considerazione la proposta di legge degli onorevoli Gattorno, Fasce ed altri deputati, vogliono alzarsi.

(*Tutti i deputati si levano in piedi. — Vivissimi e prolungati applausi*).

(*La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge del deputato Gattorno ed altri*).

### Votazione a scrutinio segreto su alcuni disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca a votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Assegno di lire 200,000 per cinque anni a favore del Convitto nazionale di Roma, quale concorso per la costruzione della nuova sede dell'Istituto.

Modificazioni al Titolo IV « Opere pubbliche » della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata.

Disposizioni speciali per la chiamata alla leva di mare della classe 1886.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Abolizione della ritenuta straordinaria sulle prime nomine e sulle promozioni degli impiegati civili e militari.

Si proceda alla chiama.

LUCIFERO ALFONSO, *segretario, fa la chiama.*

### Presentazioni di relazioni.

PRESIDENTE. Lasciemo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno.

Invito anzitutto gli onorevoli Cao-Pinna e Bertolini a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CAO-PINNA. In nome della Commissione generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

BERTOLINI. In nome della Commissione generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906 ».

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Discussione del disegno di legge sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.

Il Governo accetta che il disegno di legge si discuta nel testo presentato dalla Commissione?

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Sì.

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del disegno di legge della Commissione.

SCALINI, *segretario, legge:* (Vedi *Stampato* n. 357-A).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Con-*

*siglio, ministro dell'interno.* Aderendo volentieri al formale invito, direttomi dalla Commissione, mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge, riguardante la rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali... (*Bravo!*) e prego la Camera di volerlo mandare per l'esame alla stessa Commissione, che ha riferito sul disegno di legge, che stiamo ora per discutere.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione del disegno di legge: « Rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali ». L'onorevole ministro chiede che questo disegno di legge sia deferito all'esame della stessa Commissione, che ha riferito sul disegno di legge, che ora sta per essere discusso.

Non essendovi osservazioni, così resterà stabilito.

(*È così stabilito.*)

La discussione generale sul disegno di legge è aperta ed ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero Alfonso.

LUCIFERO ALFONSO. Il disegno di legge, del quale ci occupiamo, ha trovato tale unanimità di consenso nel suo principio informatore, che, in verità, verrebbe voglia di domandare come non sia stato presentato prima e come siasi lasciato tanto lungamente indisturbato un male, del quale tutti riconoscono l'esistenza e tutti accolgono di gran cuore il rimedio. Ma la rassegnazione al male è uno dei difetti organici della vita politica italiana, e questa rassegnazione induce a lunghe tolleranze nei Parlamenti, interrotte, a quando a quando, da impeti, cui la violenza, toglie efficacia; ed a lunghe pazienze nelle popolazioni, rotte a volta a volta, da rivolte anche più deplorabili delle stesse tolleranze.

È da sperare che l'amore del quieto vivere sia, a poco a poco sostituito dall'amore della verità, e che ciascuno pensi che non sempre questa verità produce l'odio del proverbio latino allora quando essa è ispirata dal disinteressato amore per il bene e per il vero. Il consenso unanime, onde la legge, di cui discutiamo, fu accolta, è la miglior lode, che si possa fare a coloro, che l'hanno presentata, poichè mostra chiaramente che essi, preposti all'amministrazione della cosa pubblica, hanno sentito un male da rimediare e sono corsi al riparo. Approvo altresì che il Governo dimostri con i fatti che di quanto fu, o parve, strumento di illegittimo predominio sulle amministrazioni locali, non voglia avvantag-

giarsi, e voglia che non se ne avvantaggino, quando che sia, neppure i suoi successori. Questo a me ed a quanti hanno dimestichezza col pensiero del presidente del Consiglio non arreca meraviglia, poichè sanno che egli crede che da ben altra fonte debbano venire la forza e l'autorità del Governo. Ma la legge così, come venne opportunamente emendata dalla Commissione parlamentare, se è un gran passo verso l'indipendenza delle amministrazioni locali nell'ambito della legge, lascia ancora molto, direi troppo, all'arbitrio, non sempre sapiente, del potere esecutivo, sicchè essa, mentre varrà a contenere nei confini della legalità i Governi, riguardosi e rispettosi della legge, non basterà ad evitare le infrazioni di quegli altri, che chiameremo spregiudicati, per i quali nessuno scrupolo esiste, pur di raggiungere un determinato scopo.

A rendere quindi più sincera e più sicura l'esecuzione della legge, io penso che sia non soltanto utile, ma necessaria, la costituzione di quella Commissione parlamentare permanente alla quale accennano la relazione ministeriale e la bella relazione dell'onorevole Bertolini. Questa Commissione dovrebbe aver l'obbligo di riferire in un determinato tempo, in modo che la sua azione di sindacato si svolgesse, più efficacemente di quello che non si svolga l'azione della Commissione per la registrazione dei decreti con riserva. Da relazioni frequenti, informate a determinati e costanti criteri amministrativi, e con la rappresentanza di tutti i partiti, come avviene nelle Commissioni nostre elette col voto limitato, potrà venire un grande ausilio alla esecuzione della legge, e rassicurare i dubbiosi, informandoli del come l'azione della tutela dello Stato si espliciti quotidianamente, lontana da impazienti inframmettenze come da tolleranze rassegnate.

Io penso che questa Commissione potrebbe essere disposta dalla stessa legge, poichè il rimandarla alla Commissione del regolamento della Camera, parrebbe, a parer mio, come il non farne nulla.

Le riforme proposte al nostro regolamento vengono d'ordinario assai tardi alle nostre discussioni: e davanti alla Commissione che le studia giacciono proposte che da anni non sono riuscite ancora ad essere discusse da noi.

Se io avessi avuto il tempo (poichè ho pensato a questo soltanto oggi), avrei presentato un emendamento all'articolo primo

della legge, emendamento che ove fosse accolto dal Governo, potrebbe essere votato; se non accolto, no. Esso sarebbe una aggiunta all'articolo 1° e direbbe: «Una Commissione speciale, eletta nel seno di ciascuna Assemblea in principio di ogni sessione, e composta di nove membri, esaminerà tali decreti e ne riferirà nel termine di un mese; la Commissione sarà eletta secondo le norme contenute nei regolamenti delle due Camere.

*Voce.* E quando è sciolta la Camera?

LUCIFERO ALFONSO. Ma su un'altra parte della legge io desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio, ed è sulla scelta dei regi commissari. Certo la limitazione introdotta dalla Commissione nel suo articolo terzo è lodevole, ma in questo argomento è tutta una rivoluzione che occorre fare nelle consuetudini.

Le persone sulle quali cade la scelta del Governo sono d'ordinario affatto inadatte all'ufficio; o funzionari dissestati, o spostati non funzionari, assediano di continuo ministri e deputati per essere chiamati ad amministrare comuni ove occorrerebbero amministratori abilissimi che avessero cognizione e valentia per definire antiche questioni, dipanare vecchie matasse, e decidere su responsabilità amministrative che, ove non siano risolte, sono argomento di nuovi disordini e talvolta appaiono e sono tolleranze colpevoli.

Occorrerà quindi che i regi commissari siano davvero restauratori dell'ordine amministrativo ed operino con giudizio e celerità, non occhieggiando ai sei mesi, e passando in inazione i primi tre; e dell'opera loro dovrebbe essere giudice non soltanto l'azione popolare, giustamente riconosciuta nel disegno legge, ma anche i prefetti che, come sono responsabili della loro nomina, dovrebbero essere, in parte, anche responsabili della loro azione.

Io so quanto sia difficile trovare uomini che rispondano a questo, quasi direi, ideale del regio commissario; poichè se si scelgono i migliori funzionari, allora verrà a patirne il servizio pubblico, e se si scelgono i non migliori, allora il ragionamento sarebbe vuoto di contenuto. Io spero però che con l'attuazione di questa legge, diminuendosi il numero dei Consigli comunali disciolti, sarà più facile trovare persone che possano essere adatte al delicatissimo ufficio.

E qui rapidamente, com'è mio costume, verrò anche ad indicare qualche altra cosa, che mi pare attinente al disegno di legge,

e che riguarda la vita amministrativa di molti comuni, e massime di molti comuni del Mezzogiorno, che sono quelli che conosco meglio. Amico della maggiore libertà comunale, desidero però che essa sia contenuta nei confini della legge.

Ed a questo scopo riesce affatto manchevole l'azione dei prefetti, e tarda e vana quella delle Giunte provinciali amministrative. I comuni sono lasciati, o in balia del partito preponderante che, tutto scompartendo tra gli amici, fa credere ordine il silenzio, o in balia di parti che, l'una contro l'altra armata, non fanno che un'alternativa di sopraffazioni. L'azione dell'autorità dovrebbe svolgersi: moderatrice ove le lotte sono vivaci ed ardenti, vigilatrice ove una solafazione spadroneggia ed impera. Bisogna incalzare quindi quell'amore del quieto vivere, a cui ho fatto cenno cominciando, anche presso le autorità tutorie che soprintendono ai comuni. Ed è argomento degno della sua mente, onorevole presidente del Consiglio, lo studio di ritornare energia e rapidità di azione alle Giunte provinciali amministrative, le quali, sovraccaricate di mansioni, composte in gran parte di gente che ha tante altre occupazioni, adesso non funzionano che passando soltanto quelle relazioni sparute che gli impiegati dei diversi uffici loro forniscono. E i membri delle Giunte amministrative hanno un'azione diretta e vera soltanto allora quando si esce dall'amministrazione per entrare nel partito.

Io non voglio accennare ai rimedi, poichè ciò importerebbe troppo lungo discorso ed è mia consuetudine (e voglio troppo bene ai miei colleghi) di essere breve. Ma ho voluto accennare a questi inconvenienti benchè non siano i soli che inducano fatalmente alla deliberazione dello scioglimento dei Consigli comunali.

L'articolo 4 del disegno di legge ministeriale è sparito. Ma esso rivive in forma mitigata nell'articolo 6 del progetto della Commissione. Il regolamento non mi consente di presentare emendamenti, ma penso che sarebbe stato bene temperare una facoltà che un prefetto di combattimento potrebbe trasmutare in arma formidabile di legale sopraffazione. Certo anche con questo articolo si migliora lo stato attuale di cose, ma l'abuso è ancora troppo facilmente raggiungibile.

Queste osservazioni sul disegno di legge, e intorno al disegno di legge, furono ispirate dalla considerazione, che la Camera non doveva lasciarlo passare, appro-

vandolo quasi in silenzio, senza rilevarne l'importanza, grande in sè stessa per i limiti che impone all'arbitrio finora sconfinato del potere esecutivo; grandissima quando si consideri come una delle prime manifestazioni di una tendenza di Governo alla quale ho aderito dal primo giorno che sono entrato quà dentro, e alla quale sono rimasto, in verità senza sforzo, fedele.

Questa tendenza che si riassume in una azione legislativa informata alla condizione dei fatti, prudente non meno che ardita, ed in un'opera di Governo onesta e sincera, quanto rapida e forte, io vedo adombrata in questo disegno di legge che è il primo, mi pare, tra quelli presentati dal nuovo Ministero, che viene dinanzi a noi e poichè in questo disegno di legge, ripeto, vedo adombrata questa tendenza, ad esso dò molto volentieri il mio voto. (*Bene! Bravo! — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Schanzer.

SCHANZER. Onorevoli colleghi, l'onorevole Sonnino è salito al potere, preceduto da una grande aspettazione. Egli ha scritto sulla sua bandiera il motto: riforme; e, nel suo discorso del primo febbraio, egli ci diceva che non vi è ormai ramo della pubblica amministrazione, nel quale non sia richiesta un'azione riformatrice, energica, continua e profonda. Era quindi legittima la curiosità di sapere quali proposte avrebbe fatto il presidente del Consiglio, precisamente in relazione a quel ramo di amministrazione a cui egli personalmente presiede, cioè l'amministrazione dell'interno, il cui contenuto giuridico e sociale va, di giorno in giorno, sempre più estendendosi ed arricchendosi. Abbiamo perciò atteso le comunicazioni del Governo; e, nella tornata dell'8 marzo, ne abbiamo ascoltata la lettura con religiosa attenzione.

Ma quelle comunicazioni nulla contenevano che si riferisse ai problemi specifici dell'amministrazione interna, e soltanto si limitavano ad annunciare un disegno di legge sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. Il disegno è venuto; ma a dire il vero, per me è stato una delusione; anzi, dirò che è stato una sorpresa: perchè quel disegno di legge conteneva disposizioni manifestamente contraddittorie allo scopo liberale che si diceva di voler raggiungere.

Ma, prima di fare qualche breve osservazione sui punti principali del disegno di

legge, permettetemi di rilevare un passo della relazione ministeriale dove, con le cifre, si cerca di mettere in evidenza che il maggior numero di scioglimenti di Consigli comunali sarebbe verificato nel periodo 1901-1904; e da questa constatazione si trae quasi un motivo specifico per la presentazione del disegno di legge.

Ora le cifre debbono essere interpretate, ed interpretate coscienziosamente e senza preconcetti. La ragione precipua che ha contribuito a fare aumentare considerevolmente il numero degli scioglimenti nel periodo di cui si tratta, è stata l'intensificazione della funzione ispettiva del Ministero, la quale, nel tempo antecedente, era stata assai meno attiva. E questa intensificazione fu reclamata, in parte, proprio dai colleghi di quel settore. (*Accenna all'estrema sinistra*).

In quel tempo furono numerosissime le domande per inchieste ed ispezioni, specialmente nei comuni del Mezzogiorno: e si comprende che, essendosi fatte tante inchieste ed ispezioni, si sia raccolto un ampio materiale che doveva poi condurre, in alcuni casi, alla necessità di applicare la suprema misura dello scioglimento. E, poichè si parla tanto dell'abuso che sarebbe stato fatto di questa facoltà dello scioglimento, è bene considerare che vi sono casi in cui lo scioglimento s'impone, ed in cui fa cattivo, criticabile uso della sua facoltà non il Governo che scioglie un Consiglio comunale, ma il Governo che si astiene dallo scioglierlo.

E vi è un'altra ragione che non poco contribuì, in quel periodo, ad ingrossare la cifra degli scioglimenti; ed è ragione nota a coloro che ricordano le disposizioni della precedente legge in materia di rinnovamento parziale dei Consigli comunali.

Tutti sanno che, per effetto di quelle disposizioni di legge, molti Consigli comunali, dopo il loro rinnovamento parziale, riuscirono composti di due partiti uguali di forza; in modo che il funzionamento ne era reso impossibile. E chi voglia rileggere le relazioni sugli scioglimenti decretati nel periodo di cui si tratta, vedrà che gran parte di quei provvedimenti furono precisamente dovuti a quella ragione.

Dopo questa breve digressione iniziale, passo all'esame di alcuni punti del disegno di legge.

Senza dubbio, la parte più importante di questo, è il riconoscimento della competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato.

Ora qui domando anzitutto a me stesso: era veramente necessario questo riconoscimento?

E soprattutto, era giunto il momento opportuno per questo riconoscimento?

Io ho qualche dubbio in proposito. Forse non sarebbe stato male che si fosse lasciata la IV Sezione continuare a svolgere la sua giurisprudenza. Così la IV Sezione avrebbe potuto ancora affermare nuove massime, stabilire nuovi principii, e allora sarebbe stato più facile codificare questo nuovo diritto, e si sarebbe potuto assegnare alla competenza della IV Sezione un contenuto più largo e più ampio di quello che si possa attribuirle ora.

E poi vi è un'altra considerazione da fare. Credo che l'interpretazione autentica del legislatore debba intervenire sol quando nella giurisprudenza vi sono incertezze, oscillazioni, conflitti, cosa che non si è verificata nel caso di cui ci occupiamo.

La IV Sezione è stata sempre costante nella sua giurisprudenza, e questa non è stata mai contraddetta dalla Corte di cassazione di Roma, suprema regolatrice delle competenze.

L'onorevole Bertolini, nella sua limpida e pregevolissima relazione, adduce un motivo certamente non privo di valore per ciò che si propone di fare. Egli dice: la giurisprudenza può cambiare. E passi, accettiamo pure tale motivo. Ma bisogna, se non altro, precisare gli effetti di questo riconoscimento, perchè non si abbia a credere che con questa nuova legge si introduca una garanzia nuova, e che, approvata questa legge, non potranno più verificarsi in avvenire gli inconvenienti che si sono verificati in passato.

Infatti che cosa fa questa legge? Non fa altro che consolidare lo stato attuale di diritto. Quale è stato il contenuto della giurisprudenza della IV Sezione?

La IV Sezione ha sempre ritenuto di avere competenza a conoscere dei decreti di scioglimento, esclusi quelli per motivi di ordine pubblico, e di conoscere di questi decreti di scioglimento in relazione alla loro validità formale, cioè di riconoscere se ricorressero le condizioni stabilite dall'articolo 295 della legge comunale e provinciale, se cioè prima dello scioglimento il Consiglio comunale fosse stato richiamato all'osservanza della legge, se sussistessero violazioni di legge imputabili al Consiglio comunale.



Ma il Consiglio di Stato nello stesso tempo ha sempre nettamente dichiarato di non avere alcuna revisione di merito su questi provvedimenti; ha dichiarato sempre che, quanto alla gravità dei disordini rilevati ed alla convenienza di applicare la misura estrema dello scioglimento, il giudizio spetta sempre al Governo, il quale ne deve avere la piena responsabilità.

E così sarà anche in avvenire.

L'onorevole Sonnino, da quell'uomo di Stato che è, non ha proposto di dare alla Quarta Sezione il giudizio di merito in questa materia, ed in ciò, secondo me, ha fatto bene, perchè sarebbe stato consacrare una perniciosa confusione di concetti e di poteri e perchè avrebbe significato portare in seno ad un collegio contenzioso le responsabilità del Governo.

Ma l'onorevole Sonnino ha fatto un'altra cosa; egli, quel giudizio di merito che giustamente negava alla Quarta Sezione, ha proposto di darlo al Consiglio di Stato, in sede consultiva, chiedendo il parere preventivo del Consiglio di Stato sui decreti di scioglimento.

Senza dubbio, trattandosi di un corpo autorevole, indipendente, illuminato come il Consiglio di Stato, questa proposta deve essere esaminata con tutta ponderazione.

Ma anche qui, in verità, avrei qualche dubbio.

Anzitutto si può dire che il Consiglio di Stato non ha in sede consultiva un potere istruttorio suo proprio; esso attinge le sue informazioni dal Ministero dell'interno, di modo che è difficile che il Consiglio di Stato abbia in questa materia autonomia di giudizio.

È vero che in questa parte il disegno di legge è stato migliorato dalla Commissione, la quale ha stabilito che al Consiglio di Stato in sede consultiva siano comunicate le controdeduzioni dei Consigli comunali. Tuttavia io credo che una vera autonomia di giudizio in questa sede il Consiglio di Stato non possa avere.

Si aggiunga che con queste nuove attribuzioni che si danno al Consiglio di Stato, con queste deduzioni e controdeduzioni dei partiti locali, sulle quali il Consiglio di Stato dovrà giudicare, si porteranno forse in quel corpo, che per l'indole sua dovrebbe essere assolutamente superiore a tutte le lotte di partito, le ripercussioni della politica locale.

Ma io non voglio insistere su questo punto, tanto più che il disegno di legge

qui è stato migliorato dalla Commissione, la quale ha stabilito che quando il Governo non accetta il parere del Consiglio di Stato, debba intervenire la deliberazione del Consiglio dei ministri; il che è giusto, perchè con questa disposizione si afferma ed anzi si accentua il concetto della responsabilità governativa.

Ma là dove credo che il parere preventivo del Consiglio di Stato proprio urti contro i principii fondamentali del nostro diritto pubblico, è quando questo parere, senza alcuna distinzione di casi, si richiede anche per gli scioglimenti che siano decretati per motivi di ordine pubblico. Credo che un collegio consultivo come il Consiglio di Stato non abbia competenza alcuna a giudicare di simili motivi; sono i funzionari del Governo che stanno sul luogo che possono apprezzare i motivi di ordine pubblico e che devono informarne il Governo. Del mantenimento dell'ordine pubblico risponde unicamente il Governo dinanzi al Parlamento. (*Approvazioni*).

E vi dico di più: che se voi nello stato attuale di diritto richiedeste al Consiglio di Stato il suo parere in una di queste occasioni, io credo che il supremo consesso amministrativo si rifiuterebbe di dare il parere. E voi con questa proposta di legge volete obbligare il Consiglio di Stato a fare quello che non è nel suo istituto.

E poi, come si procederà in questi casi di scioglimenti per motivi di ordine pubblico, che hanno sempre carattere d'urgenza? Si comunicheranno anche in questo caso al Consiglio di Stato le controdeduzioni dei comuni? Si dovrà anche in questi casi fare per iscritto la contestazione degli addebiti al Consiglio comunale? Ma che cosa ne sarà nel frattempo dell'ordine pubblico? Forse vorrete provvedere in base all'articolo 6 del progetto, aggiunto dalla Commissione, che stabilisce che quando i prefetti mandano nei comuni dei commissari, a termini dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale, questi commissari non possono stare nei comuni più di 30 giorni.

Ora io dico la verità, quando ho visto questa disposizione, nell'animo mio è nato il dubbio che si volesse far rientrare dalla finestra il defunto articolo 4 del progetto ministeriale, quell'articolo cacciato dalla porta, condannato dall'opinione pubblica, respinto dagli uffici, ripudiato persino, il che è tutto dire, dall'onorevole Bertolini. Ma era semplicemente un dubbio dell'animo mio; oggi abbiamo sentito il discorso dell'onorevole

Lucifero ch  ha quasi trasformato il mio dubbio in certezza.

Ora ci    grave, perch  bisogna distinguere nettamente le ipotesi.

L'articolo 3 della legge comunale e provinciale sancisce un vero *jus necessitatis*, riferendosi al caso in cui un Consiglio comunale non possa funzionare: per esempio, quando tutti i consiglieri, come   accaduto qualche volta in caso di epidemia, abbiano abbandonato il comune; quando non si possa ricostituire un Consiglio comunale perch  gli elettori non vanno alle urne.

Ma l'articolo 3 della legge comunale e provinciale non si applica n  al caso in cui un Consiglio comunale funzioni male, n  al caso in cui minacci l'ordine pubblico. Suppongasi, per esempio, un Consiglio comunale che spinga la popolazione alla rivolta: allora deve intervenire immediatamente il decreto di scioglimento, sotto la responsabilit  politica del Governo. Ora io dico: una delle due: o voi volete applicare l'articolo 3 della legge comunale e provinciale combinato con questo articolo 6 introdotto dalla Commissione, nei casi di scioglimento per ragioni di ordine pubblico, nelle more del parere del Consiglio di Stato: ed allora voi snaturate lo spirito dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale, voi allargate quasi in via normale l'applicazione di quella disposizione che ha un carattere spiccatamente eccezionale. Oppure voi volete riferire quella disposizione del vostro articolo 6 aggiuntivo soltanto ai casi di necessit , ed allora io mi permetto di dire che un *jus necessitatis* non tollera nessuna disciplina n  alcuna limitazione di termini.

Supponiamo, per esempio, un comune del Regno, nelle condizioni in cui si trov  il comune dell'Isola del Giglio. L'erario comunale era esausto, non si poteva provvedere ai servizi obbligatori per legge, nessuno voleva assumersi la responsabilit  dell'amministrazione. Si dovette sciogliere il Consiglio comunale, si dovettero prolungare per altri tre mesi i poteri del commissario; alla fine si indissero le elezioni, e che cosa accadde? Gli elettori non andarono a votare, e per molti mesi si ostinarono a non ricostituire il Consiglio comunale.

Che cosa fareste voi in un caso simile?

Mandereste un commissario nel comune. Ma dopo trenta giorni ritirereste il commissario e lascereste il comune senza amministrazione? No, certamente: sareste obbligati a tenere quel commissario e a violare

voi stessi quella legge che oggi proponete di fare. (*Interruzione dell'onorevole presidente del Consiglio*).

Quindi avrei preferito che questa disposizione fosse rimasta nella penna del proponente.

Dopo di ci , permettetemi di fare un rapido riassunto delle mie impressioni anche sopra altre disposizioni della legge. L'articolo primo non fa altro che riprodurre puramente e semplicemente dall'articolo 295 della legge comunale e provinciale i motivi per cui si pu  procedere allo scioglimento dei Consigli.

V'  qualche altra cosa in questo articolo: si fissa un termine di dieci giorni per la pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e si stabilisce che l'elenco dei decreti debba essere comunicato al Parlamento ogni mese anzich , come ora, ogni trimestre. Ma io credo che non si vorr  sostenere che queste sieno riforme importanti, tanto pi  che, in quanto alla pubblicazione dei decreti, praticamente si fa cos  anche adesso.

L'articolo 2 stabilisce che si contestino ai Consigli comunali o provinciali gli addebiti per iscritto, ed   ottima disposizione sulla quale io non ho nulla da osservare.

Per    giusto notare che qui la novit    pi  apparente che sostanziale, perch  anche secondo la legge vigente, prima di sciogliere un Consiglio dovendosi richiamarlo alla osservanza della legge, questo richiamo sostanzialmente non diversifica dalla contestazione che si vuole come novit  introdurre.

E vengo all'articolo 3 aggiunto dalla Commissione; e qui mi trovo un'altra volta in buona compagnia, con l'onorevole Lucifero. Quest'articolo stabilisce che i regi commissari non si possano scegliere se non tra i funzionari dello Stato in attivit  di servizio o godenti un trattamento di riposo. Ora io dico la verit , non mi pare che sia il caso di cristallizzare questo divieto in una disposizione di legge.

Perch  diminuire in questo modo la libert  di scelta del Governo, il quale pure risponde della scelta dei suoi rappresentanti che manda nei comuni? Si aggiunga che specialmente nei grossi comuni molte volte conviene di incaricare di queste funzioni non una persona presa fra i funzionari dello Stato, ma una persona che sia in posizione tale che per la sua posizione politica o sociale possa rappresentare un elemento di conciliazione, di pacificazione. Perch  continuare

sempre sulla via di queste abdicazioni del potere esecutivo, che sono altrettanto dannose quanto le sue esorbitanze, in quanto ne diminuiscono il senso di responsabilità? (*Approvazioni*). In questa parte trovo che è meglio avvisato l'onorevole Sonnino, il quale nella relazione sua diceva di volere disciplinare con un decreto reale questa materia, che è materia di regolamento e non di legge.

Perchè si è stati costretti a scegliere qualche volta i regi commissari anche fuori della classe dei funzionari dello Stato? Per la semplice ragione che si era arrivati ad un punto al Ministero dell'interno, che dovendosi mandare tanti commissari nei comuni, nelle opere pie, ecc., si spopolavano gli uffici delle prefetture. E chi conosce quanto sieno insufficienti già i funzionari delle prefetture, vede quale danno dovesse risentirne l'amministrazione pubblica. (*Interruzioni*).

Allora, dunque, si fece un decreto col quale si stabiliva che in linea normale i commissari dovessero essere scelti fra i funzionari, ma si potessero inscrivere in apposito albo anche persone estranee, che però avessero i necessari requisiti, i quali dovevano essere apprezzati da una apposita Commissione. Ora, se queste garanzie non pare che siano sufficienti, si aumentino, ma non credo sia proprio il caso di stabilire per legge quali sieno le persone idonee, e diminuire così la libertà di scelta del Governo.

E vengo all'articolo quattro del disegno di legge. Si stabilisce con quell'articolo che il decimo degli elettori ha il diritto di insorgere contro tutti i deliberati del commissario regio. Ora qui debbo notare che la tendenza precedente della legislazione è stata precisamente in senso opposto.

Si è cercato con la precedente legislazione di dare una maggiore stabilità all'opera dei commissari, perchè quando si debba venire alla grave misura dello scioglimento di un Consiglio comunale, almeno se ne raccolgano i frutti.

Invece, così, voi avrete il corpo elettorale in un continuo stato di agitazione; tutti quanti i provvedimenti dei commissari saranno impugnati, l'opera loro sarà disfatta, prima che compiuta; ed alla fine della gestione il commissario non potrà nemmeno rassegnare al ricostituito Consiglio comunale i risultati della sua gestione, perchè tutto sarà messo in forse, tutto sarà in uno stato di precarietà.

Non occorre parlare dell'articolo 4, che è stato eliminato dal progetto di legge, nè occorre fermarsi sull'articolo 5 che, come ho già detto prima, non fa che riconoscere lo stato di diritto vigente.

Da tutto questo, onorevoli colleghi, trarrò la conclusione che io non mi oppongo a questo disegno di legge perchè, esaminandone le singole parti, come ho detto, esso si riduce a ben poca e modesta cosa, tanto che non è il caso di farvi opposizione; ma ho creduto bene di mostrare appunto a che cosa, secondo il mio modesto avviso, si riduca questo progetto di legge che era stato annunciato come una grande affermazione, come una grande rivendicazione di principii liberali.

Non mi oppongo a questo disegno di legge, perchè non tocca le basi fondamentali del nostro diritto vigente e perchè permette alla Quarta Sezione di continuare nello svolgimento della sua giurisprudenza, ma ho voluto ricordare che la garanzia di cui si tratta, non s'introduce con questa legge, derivando invece dall'articolo 24 della legge organica sul Consiglio di Stato. (*Commenti*) Non posso tuttavia passare sotto silenzio che questo disegno di legge è insufficiente, specie nel punto sul quale massimamente avrebbe dovuto concentrarsi l'attenzione e lo sforzo del legislatore, vale a dire nel determinare i motivi per lo scioglimento.

Un Ministero il quale presentava una legge per disciplinare, limitare, infrenare la facoltà del Governo in questa materia, avrebbe dovuto fare delle proposte nuove soprattutto intorno a questo punto. Invece l'onorevole Sonnino non ha fatto altro che trarre semplicemente dall'articolo 295 della legge comunale e provinciale le formule sui motivi dell'ordine pubblico e sull'inosservanza della legge, formule che sono entrambe incerte, incomplete, vaghe e danno luogo ad inconvenienti e ad abusi. È tanto più sarebbe stato necessario insistere qui in una maggiore specificazione, in quantochè la garanzia del ricorso al Consiglio di Stato funziona appunto in relazione alla disposizione di legge che stabilisce le condizioni ed i motivi dello scioglimento; di guisa che tale garanzia è tanto più reale ed efficace, quanto più precisa e specifica è la determinazione dei motivi per i quali si può decretare lo scioglimento. Qui veramente la novità era richiesta, ma non è venuta.

Se non che, trattandosi di questioni che toccano il fondamento della legge, non

spetta all'opposizione fare delle proposte, essa deve limitarsi alla critica (*Commenti*).

Dopo ciò, onorevoli colleghi, non ho altro da dire: guardiamo le cose obbiettivamente e con serenità, rifuggendo dalle esagerazioni; teniamo presente qual'è il vero contenuto, qual'è la vera portata del disegno di legge. Io non ripeterò quello che è stato detto negli uffici, che cioè di questo disegno di legge ciò che è buono non è nuovo, e ciò che è nuovo non è buono; ma credo di poter dire che, quanto alle novità, ce ne sono alcune che hanno importanza assai tenue, quasi regolamentare, e ve ne sono altre che si prestano alla critica e danno luogo a dubbi non lievi. E poiché, quanti siamo in quest'aula ci ispiriamo al supremo interesse della cosa pubblica, ho creduto doveroso esporre le mie critiche e manifestare i miei dubbi. Dirà il tempo, dirà l'esperienza e la pratica se avrò avuto ragione. (*Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini.

NICCOLINI. Il mio discorso sarà breve perchè la materia di questo disegno di legge non è vasta, perchè la relazione dell'onorevole Bertolini è ampia e dottissima, e perchè altri oratori hanno parlato e parleranno. Io esporrò le considerazioni che mi inducono a non accettare questo disegno di legge, non già per il principio che lo informa, ma per l'esplicazione, secondo me nè felice nè efficace, che questo principio trova nelle proposte concrete che sono state presentate alla Camera.

E raccolgo un accenno dell'onorevole Schanzer alla varia fortuna che ha avuto questo disegno di legge.

Presentato dall'onorevole Sonnino circa venti giorni fa e ripresentato molto modificato or sono quattro giorni dalla Commissione parlamentare, esso ha già determinate parecchie alternative nella pubblica opinione. Quando l'onorevole Sonnino lo annunciò nel suo programma di Governo, è innegabile che l'annuncio fu accolto con unanime consentimento, direi anzi col plauso generale. L'onorevole Sonnino si accorse così bene di questo sentimento della Camera e del paese, che nella discussione avvenuta sul suo programma di Governo, rispondendo agli oppositori, si fece forte di questo disegno di legge per dimostrare che egli voleva la libertà non soltanto a parole, ma voleva dare alla libertà garanzie serie, vere e durevoli.

Ma l'onorevole Sonnino deve essersi anche accorto che quando dall'enunciazione sommaria del programma di Governo è disceso alla presentazione di un progetto concreto, questo pubblico plauso, questo consentimento unanime gli è venuto meno. Qualcuno certamente si è dichiarato e si dichiarerà abbastanza soddisfatto, ma è innegabile che di entusiasmi non ve ne sono più, anzi si può affermare che qualche amico dell'onorevole Sonnino non ha nascosto di essere stato deluso, e che qualche alleato dell'onorevole Sonnino, specialmente a causa di quell'articolo 4 che, come osservava l'onorevole Schanzer, non è ancora ben morto, ha, sia pure a mezza voce, parlato di tradimento. (*Oh!*)

Quale è l'impressione della Camera e del paese sul progetto riveduto e corretto dalla Commissione? Ancora non si può dire che questa impressione sia chiara. Credo però si debba tener conto del giudizio di molti i quali credono che con questo disegno di legge la questione non viene radicalmente risolta, che gli abusi non vengono impediti ma soltanto circondati di complicazioni e di formalità; cosicchè questo progetto passerà senza aver fatto altro che sciupare una bella occasione per procedere ad una coraggiosa applicazione del principio delle pubbliche libertà e del concetto delle autonomie locali.

Questa scarsa fiducia che oggi, a distanza di pochi giorni, accoglie il progetto presentato alla Camera, è l'effetto di una antinomia di principi, oppure del naturale contrasto dei partiti politici?

Io non lo credo. Io credo sia conseguenza della non felice struttura del disegno di legge che ci sta dinnanzi; difetto sostanziale, che dipende dal modo con cui questo progetto è stato tracciato in origine, e quindi non ha potuto esser corretto dall'opera diligente e commendevole della Commissione parlamentare, perchè questa si è curata di perfezionare e di elaborare il progetto governativo, ma non ne ha mutata alcuna delle linee fondamentali.

Io dico tutto ciò senza animadversione contro l'onorevole Sonnino, anzi ammetto che il tempo ristretto e le circostanze del momento, nel quale egli si è trovato a compilare questo progetto, siano una spiegazione sufficiente di questo fatto.

Ma il fatto, per me, è molto chiaro: ed è che questo disegno di legge ha la fortuna di un bel titolo, ma nel contesto manca di un'impronta forte, di una ispirazione vivi-

ficatrice. L'impronta di questo progetto, a mio vedere, è un'impronta burocratica. La libertà qui non è compresa come una concezione larga della vita e dell'autonomia dei comuni, ma è, in gran parte almeno, quella concezione che ne ha, di solito, un consigliere di prefettura, avvezzo a rigirarsi e destreggiarsi fra gli articoli delle leggi e dei regolamenti (*Approvazioni — Commenti*), avvezzo a considerare quella vita che si risveglia e ferve nell'organismo delle nostre amministrazioni locali, attraverso la *Gazzetta Ufficiale*, la Giunta provinciale amministrativa e lo spauracchio del Consiglio di Stato. (*Commenti*).

Io preciserò meglio il mio concetto, (*Bravo!*) il concetto dal quale sono mosso a parlare contro questo disegno di legge.

Prego bene di distinguere. Io riconosco nell'onorevole Sonnino l'intendimento più giusto, il proposito più lodevole: non dissento nella constatazione del male, dissento nell'applicazione dei rimedi.

*Una voce.* Sentiamo!

NICCOLINI. Quali sono i rimedi escogitati nel progetto ministeriale? Sono i soliti: pareri e ricorsi, e poi ricorsi e poi pareri.

Un prefetto che vuole sciogliere un Consiglio comunale deve, naturalmente, ricorrere al ministro, il ministro deve ricorrere al Consiglio di Stato, se il Consiglio di Stato è discorde, deve ricorrere al Consiglio dei ministri. E poi vi è un termine per pubblicare il decreto con le relative motivazioni nella *Gazzetta Ufficiale*; poi vi è un altro termine per comunicare tutti questi poco interessanti documenti al Parlamento; poi vi è un altro termine, per gli interessati, per ricorrere al Consiglio di Stato in sede contenziosa, e poi in fine (questo lo aggiungo io) cosa fatta capo ha, e, come si suol dire comunemente, chi si è visto si è visto! (*ilarità — Commenti*).

Io non dico questo, o signori, per trovare un motto finale; lo dico perchè realmente non ho alcuna fiducia in tutto questo arsenale di pareri e di ricorsi, arsenale burocratico, arsenale che mi ricorda quegli altri arsenali divenuti musei dove si vedono tante armi antiche, irrugginite, che un tempo erano terribili e che ora non fanno più paura a nessuno.

Quale prefetto, o signori, sarà così poco abile da non sapere prepararsi, per tempo, nei modi e termini voluti dalla legge, quelle contestazioni che si vorrebbero prescrivere?

Quale sarà il ministro così poco capace da

non saper fare un riferimento da impressionare il Consiglio di Stato?

Quale sarà il Ministero che, avendo la maggioranza nel Parlamento, temerà di esser rovesciato per una discussione sullo scioglimento di un Consiglio comunale deliberato dal Consiglio dei ministri? (*Commenti animati*).

Quale sarà l'effetto del giudizio del Consiglio di Stato favorevole ai ricorrenti? Darà loro una soddisfazione morale, ma quando un Consiglio comunale è stato sciolto, questo è un fatto compiuto, e un fatto compiuto nessuno lo distrugge più!

Io non voglio però, onorevoli colleghi, esagerare nella critica. Riconosco che qualche cosa di buono vi è anche nel disegno di legge presentato dall'onorevole Sonnino. Per esempio, quel rendere concreta e sicura la competenza del Consiglio di Stato in confronto all'incertezza attuale può essere considerato una cosa ottima. Ed altrettanto riconosco utili le osservazioni fatte nella relazione ministeriale, e già accolte dall'onorevole Sonnino, riguardo alla rinnovazione periodica delle rappresentanze locali.

Dirò di più: forse presi uno per uno questi provvedimenti si possono dire tutt'altro che condannabili. (*Commenti animati*).

*Voci.* Ed allora?

NICCOLINI. E' la combinazione loro che non crea nulla di organico, che non risolve nulla, e che in pratica non può riuscire efficace. Per esempio: chi non riconosce la grande autorità del Consiglio di Stato? Ma io credo che il parere del Consiglio di Stato, richiesto preventivamente, in via consultiva, non faccia altro che diminuire, coprire la responsabilità ministeriale e rendere, non dirò difficile, ma meno agevole l'indipendenza, la libertà assoluta dello stesso Consiglio di Stato, quando sarà chiamato poi a giudicare in sede contenziosa.

Ecco, onorevoli colleghi, i difetti che io riconosco nel congegno escogitato dall'onorevole Sonnino: 1° diminuzione di responsabilità ministeriale; 2° lo stesso fatto sottoposto al giudizio di due consessi differenti, il Consiglio di Stato ed il Parlamento. Se questi due giudizi saranno discordi, il prestigio dell'uno o dell'altro consesso sarà inevitabilmente e gravemente ferito.

Ma l'onorevole Sonnino potrà dirmi: se escludete le mie proposte, che cosa volete? Volete tornare alla legge attuale con

gli arbitri, con i soprusi che sono stati tante volte denunciati e che sono da tutti deplorati? Oppure volete mettere le briglie sul collo delle amministrazioni comunali e lasciarle correre all'impazzata verso l'illegalità, verso il disordine e verso la rovina?

No, rispondo.

Io non voglio il sistema attuale, perchè ho l'onore da molti anni di appartenere alla presidenza dell'Associazione nazionale dei comuni che contro il sistema attuale ha sempre reclamato e protestato.

E nemmeno, o signori, io voglio spezzare quel legame di connessione che deve intercedere tra il comune e lo Stato.

Sono sempre stato uomo d'ordine e non seguirei l'opposizione per nessun calcolo politico nel cosiddetto sistema della corsa senza ostacoli. Io combatto questa proposta non per tattica parlamentare, alla quale mi sento completamente estraneo, e nemmeno per una questione di più, o di meno, in fatto di riforme: la combatto per un dissidio sostanziale, perchè concepisco la riforma da un punto differente di partenza, da un punto di vista, che, a mio parere, è più ampio e più sicuro.

Questo diverso punto di vista lo trovo esaminando il fatto dello scioglimento di un Consiglio comunale, non soltanto nel momento in cui questo scioglimento avviene, e nelle conseguenze successive, ma risalendo in senso inverso fino alle cause, dalle quali lo scioglimento è determinato.

Quali sono le cause che determinano lo scioglimento di un Consiglio comunale? Il disegno di legge nell'articolo primo ne enumera due: l'ordine pubblico e la violazione della legge. Evidentemente qui vi è una lacuna, un pudore, non so se io debba dire una ipocrisia convenzionale; perchè la relazione dell'onorevole Bertolini chiaramente, sinceramente indica una terza cagione di scioglimento dei Consigli comunali, la cagione purtroppo più frequente: l'arbitrio. Ed io dò lode all'onorevole Bertolini di aver chiamato l'arbitrio con i suoi veri nomi; egli ha detto: favoritismo e persecuzione politica. Ebbene, ecco, o signori, perchè, secondo me, la legge non è chiara e non sarà efficace: perchè non fa una distinzione, che è necessaria, essenziale, fondamentale. Essa non distingue quegli scioglimenti inevitabili e indilazionabili, a cui giustamente ha accennato l'onorevole Schanzer, che dipendono dalla condizione delle cose, da quegli scioglimenti ingiusti e deplorabili che sono fatti solo in odio alle persone. Questi

scioglimenti ingiusti e deplorabili io domando che siano impediti con tutte le più oculate preveggenze, con tutte le più rigorose sanzioni di legge. Ma se un Consiglio comunale turba l'ordine pubblico è necessario scioglierlo; qualunque ministro lo farà, perchè, non facendolo, verrebbe meno ai propri doveri. Se un Consiglio comunale viola persistentemente la legge, siccome la legge è al di sopra di tutti, e vi sono punizioni per il cittadino che è ribelle alla legge, vi debbono essere provvedimenti anche per gli enti locali, che alle leggi stesse siano ribelli. Per dare all'onorevole Sonnino una prova di più che io non sono fautore del sistema della corsa senza ostacoli, io gli dirò che, anche quando una pubblica amministrazione tiene una condotta finanziaria disordinata, pazzesca, rovinosa, è giusto intervengano energici provvedimenti, perchè non soltanto il cittadino ma anche il contribuente dev'essere garantito dalle effimere tirannie locali.

Ma, ammesse queste tre cause, io dico: nel primo caso (cioè in quello di scioglimento per veri motivi di ordine pubblico) unico responsabile il ministro, unico giudice il Parlamento. Negli altri due casi (cioè violazione di legge e disordine finanziario) niente Consiglio di Stato, niente Consiglio dei ministri, ma un magistrato speciale: il Consiglio superiore dei comuni. (*Oh! oh!*) Questo, o signori, è un concetto, che è sorto in seno all'Associazione nazionale dei comuni, su proposta di un nostro ex-collega, l'onorevole Greppi.

Non è un concetto nuovo questo; di Consigli superiori ne abbiamo molti, di magistrati speciali ne stiamo ora studiando uno anche per le acque, ma è l'applicazione di un concetto già in uso ad una materia nuova, un avviamento ordinato e fecondo che potrebbe schiudere un nuovo orizzonte alle autonomie comunali.

Io non posso fermarmi a svolgere questo concetto perchè non è compreso nella legge attuale. Ma io dico che questo concetto è così importante che si deve imporre alla attenzione del Governo e del Parlamento; e per conto mio aggiungo che varrebbe la pena di soprassedere ad una deliberazione per poter approfondire e maturare questo concetto.

Per questa ragione principalissima e per tutte le altre che ho esposte, non voterò questo disegno di legge. Come ho detto, io ne riconosco le buone intenzioni e ne riconoscerei anche l'opportunità se non vi ri-

scontrassi difetti sostanziali e incorreggibili, così bene rilevati anche dall'onorevole Schanzer, e che sono la conseguenza di un erroneo punto di partenza. Si è fatto uno studio della legalità, dove invece bisognava attuare un principio di libertà; si è ideata una legge per rimediare ad un fatto biasimevole, preciso, determinato e chiaro nella coscienza di tutti, cioè l'arbitrio partigiano, e si è avuto timore di dire esplicitamente quale fosse lo scopo della legge, e si sono applicati i rimedi ad altri fatti, ad altri casi ai quali praticamente saranno poi inapplicabili.

Insomma si sono fatti dei ritocchi da regolamento dove si doveva fare una ardita rinnovazione legislativa.

Ma nel manifestare il mio pensiero apertamente contrario a questo disegno di legge io debbo altresì fare voti perchè vengano presentate nuove proposte, che siano non una complicazione ed una involuzione delle tutele, delle giurisprudenze e delle procedure già esistenti, ma siano veramente un passo coraggioso, franco e decisivo verso il nuovo diritto del Comune italiano. (*Benissimo! — Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bizzozero.

**BIZZOZERO.** Io chieggo venia ai colleghi se oso intervenire in questa discussione. Io mi sento molto esitante nel parlare, ed esitante pure per divergenza di opinioni in cui io mi trovo con taluni degli autorevoli preopinanti.

Io sono però d'accordo nel constatare come questa legge abbia una limitata importanza e come essa non possa avere tutta quella efficienza riparatrice che da essa ci ripromettevamo, ed è bene che in quest'aula sia stato detto e venga ancor ripetuto che se il progetto in discussione rappresenta un miglioramento, esso non costituisce però una radicale innovazione.

L'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato, a tenore del quale si fa divieto alla Sezione IV di esaminare gli atti ed i provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico, rimane intatto. Dunque che cosa rimane in vigore? Il potere dato non dalla nuova legge, di ricercare se sotto le ragioni di ordine amministrativo, che sono state addotte dal Governo nell'atto dello scioglimento di un Consiglio comunale, si celi arbitrio politico, ma se è francamente adottata la ragione politica, allora l'arbitrio non è più reprimibile, l'abuso troneggia intangibile.

Io non voglio perciò fare un rimprovero agli onorevoli proponenti questo disegno di legge, perocchè, onorevoli signori, devo confessare che, alla tesi che io sto, non per sostenere ma unicamente per accennare, la coscienza politica del nostro paese non è ancora matura.

Tuttavia, siccome la discussione di un disegno di legge di questa importanza deve avere per scopo non soltanto il progetto in sé, ma anche una giusta preparazione ad un ulteriore e progressivo miglioramento della nostra legislazione, mi sembra opportuno che questo lato del problema, che or ora ho per implicito accennato, venga in questa occasione fuggevolmente svolto. Pur troppo su questo punto ho il dispiacere intellettuale di trovarmi in discrepanza di opinioni coll'onorevole Schanzer, e ciò mi dà il fiero dubbio, data l'alta competenza di quell'egregio collega, di essere dalla parte del torto. L'onorevole Schanzer non vorrebbe che il Consiglio di Stato venisse interpellato in via consultiva neppure nei casi accennati nel disegno di legge. Ora, a mio modo di vedere, se c'è una lode da darsi a questo disegno di legge, sta precisamente in questa novità da esso introdotta. Io non temo menomamente le conseguenze che, secondo l'onorevole Schanzer, potrebbero derivare al sereno funzionamento del Consiglio di Stato, dal portare avanti ad esso delle determinate questioni in qualunque forma.

Il Consiglio di Stato è un Corpo troppo elevato ed ha tradizioni troppo salde, perchè possa in qualsiasi modo essere traviato, portando innanzi ad esso delle questioni locali, per quanto grette e piccine. Il Consiglio di Stato rimarrà sempre nella suprema e nobile sfera della sua attività qualunque sia la natura delle questioni, anche le più modeste ed umili.

Piuttosto io, come testè accennai, credo sia giusto lamentare che questo disegno di legge non faccia un passo più ardito, lasciando intatto l'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato, e non estendendo il sindacato anche a quegli atti di scioglimento che vengono emanati per motivi di ordine pubblico. (*Interruzione del deputato Torraca*).

Il sindacato giurisdizionale, onorevole Torraca.

Ora io mi compiaccio a questo proposito (essendo io modestissimo), di citare l'opinione dell'onorevole Salandra, che mi dispiace di non veder qui, il quale insieme con gli onorevoli Cuccia ed Indelli, nel 4 febbraio 1899, sosteneva che, « lasciando in-

tatto l'articolo 24 anzi accennato, s'introduceva, per implicito, la figura del Governo *ex lege*, la quale è esclusa dallo Statuto fondamentale; e che, se non poteva non riconoscersi possibile il caso che il Governo, mosso da necessità pubblica, compiesse, sotto la sua responsabilità politica, un atto fuori della legge od anche contro la legge, tale possibilità, storicamente e politicamente innegabile come uno stato di fatto, non era, per ciò, da riconoscersi in una legge, come uno stato di diritto, implicante la negazione del diritto medesimo ».

Ed anche Francesco Crispi (il quale però su questo argomento non professò sempre un'opinione coerente) ebbe occasione di dichiarare che, a suo modo di vedere, la giurisdizione della Sezione IV del Consiglio di Stato avrebbe compreso tutte le materie, amministrative, politiche...

APRILE. Negò questo per lo scioglimento dei Consigli comunali; fu recisamente contrario su questa materia.

BIZZOZERO. Mi perdoni: ho appunto detto che l'onorevole Crispi non fu sempre coerente. Infatti, quando si discuteva l'argomento al quale ella accenna, l'onorevole Crispi ebbe a contraddire chi sosteneva precisamente la tesi che, in questo momento, ho il piacere di perorare. Ma, viceversa, in altra occasione, manifestò l'opinione che poc'anzi ho ricordato.

E così pure l'onorevole Paternostro sosteneva che, anche nei casi di scioglimento per motivi di ordine pubblico, si concedesse facoltà di ricorso, ai Consigli comunali e provinciali, alla Quarta-Sezione del Consiglio di Stato.

Dati tali precedenti, ritenuto che nei paesi veramente liberi, come è notato sagacemente nella relazione della Commissione, il Governo è privo di potere discrezionale nei riguardi dei Consigli comunali e provinciali, forse potevasi dare, come ho detto, un passo più ardito. Questo non fu dato; si è voluto avere ossequio agli atti d'imperio; salvare la divisione dei poteri, in omaggio alla memoria di Montesquieu; e sta bene; ma si sappia che l'arbitrio, e precisamente quello politico, che si voleva scacciare, può dominare ancora sovrano ed irrimediabile; e che, in luogo di divisione, si potrà avere ancora confusione e sopraffazione di poteri. È bene che lo si sappia, affinché la pubblica opinione stia vigile e non si addormenti, credendo che il buon diritto abbia ricevuto dalla nuova legge una sicura tutela. Io però non intendo di

arrestarmi qui. Non osando affrontare l'imponenza della tradizione, conscio che, se lo tentassi, sarei sconfitto, proporrò almeno un modesto palliativo e spero non mi si rimprovererà sproporzione con le premesse, che ho avuto l'onore di fare, perocchè esse, come ho dichiarato, hanno soprattutto un intento di preparazione dell'avvenire.

L'articolo primo del disegno di legge propone che il Consiglio di Stato debba essere sentito, tanto ove si tratti di scioglimento per motivi di ordine pubblico, quanto ove si tratti di inosservanza di obblighi imposti per legge ai Consigli comunali e provinciali. Mentre questo viene stabilito dall'articolo primo, nell'articolo 2 si prescrive l'obbligo della previa contestazione, nel caso di scioglimento di un Consiglio comunale e provinciale, per persistente inosservanza degli obblighi di legge.

Ma non è invece stabilito l'obbligo di contestazione preliminare degli addebiti, quando si tratti di scioglimento per motivi di ordine pubblico.

Per conseguenza il Consiglio di Stato non conosce, prima di dare il suo voto consultivo, le risposte che potrebbero essere date dal comune circa i pretesi motivi di ordine pubblico. Si noti che in tal caso non vi è neppure la facoltà di ricorrere alla Quarta Sezione, quindi devesi almeno abbandonare circa le cautele...

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. C'è l'urgenza quasi sempre.

BIZZOZERO. L'onorevole Sonnino avrà compreso quale sia la natura dell'emendamento che io desidererei introdotto in questa legge e che mi sembra gioverebbe alla armonia e all'equilibrio della legge stessa.

La relazione non spiega la differenza di trattamento ove lo scioglimento sia pronunciato per motivi di ordine pubblico e ove invece lo sia per motivi di ordine amministrativo ed io aspetto che in proposito mi sieno forniti gli opportuni chiarimenti.

Vi sarebbe un'altra proposta, che accennerò fuggevolmente, e che probabilmente urterà contro motivi di ordine pratico, cioè che quando si tratta di scioglimento per motivi di ordine pubblico, rimanendo per ora escluso il sindacato giurisdizionale della Quarta Sezione, si provochi almeno il voto consultivo delle Sezioni riunite.

Ciò sarà ben più efficace che non la prescrizione di una deliberazione del Consiglio dei ministri, perchè questo si troverà probabilmente nella stessa direttiva del mini-



stro dell'interno che ha ordinato lo scioglimento.

E vengo alla conclusione. Io non nego i meriti di questo disegno di legge e devo dare lode altissima alla Commissione ed all'illustre relatore che vi hanno introdotto opportuni emendamenti.

La specificazione dei motivi, quantunque non sia una grande novità perchè si trovava in germe nella vigente legge comunale e provinciale, costituisce un salutare freno all'arbitrio di fronte al controllo della pubblica opinione. Tutte le provvidenze sul voto consultivo e sulla previa contestazione, salvo il perfezionamento che mi sono permesso di suggerire, sono progressi legislativi che già da gran tempo sussisterebbero, se fossero stati ascoltati i consigli di due illustri parlamentari, Marco Minghetti e l'onorevole Ercole. Ma mi sia lecito di esprimere il voto che questa legge rappresenti una tappa verso una meta più alta.

Minghetti, che testè citavo, scriveva un giorno: Agli antichi pareva che la libertà in ciò soltanto consista di eleggersi chi li governi, laddove la libertà per noi moderni consiste nel rispetto di tutti i diritti. E concludeva con l'osservare che in Inghilterra il vero pernio del decentramento sta nel giudice di pace.

Orbene, codesto ideale di libertà sarà, nel rapporto che stiamo discutendo, raggiunto se ad ogni e qualunque torto, anche politico, sarà, per usare la formola inglese, apprestato il rimedio.

Con tali sentimenti e con l'augurio di un siffatto definitivo progresso, darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

**GALLINI.** Onorevoli colleghi! Quando l'egregio collega Lucifero ha esordito dichiarandosi entusiasta del progetto, io sono rimasto male, perchè mi pareva impossibile che questo progetto potesse destare entusiasmi. Difatti gli oratori successivi entusiasmi non ne hanno dimostrati.

A me questo progetto ha fatto l'effetto di una disillusione vera, perchè era annunciato come un progetto risanatore dei nostri ordini amministrativi, come una legge che doveva cambiare faccia alla nostra amministrazione comunale, ed invece, se non temessi di essere rumoreggiato citando un latinetto di Orazio, direi che può proprio paragonarsi al *parturient montes*. È riuscito una

cosa così meschina che non ha più nemmeno l'onore di essere discusso come una legge, ma lo discutiamo come una leggina, con pochi deputati, con poca attenzione.

La legge è anzitutto una legge di sospetto. Lo dice il relatore, onorevole Bertolini, nell'esordio della sua relazione. Si è sospettato che il Governo abusasse del potere di scioglimento dei Consigli comunali; quindi si è creata una legge, non per correggere l'abuso, ma per togliere la facoltà di sciogliere i Consigli e darla ad altri, diminuendo in sostanza la responsabilità ministeriale. Ma era anche una legge reazionaria, così come era stata concepita.

Quel certo articolo 4, che è stato soppresso con votazione plebiscitaria negli Uffici, era una vera e propria reazione. Ricordo che nell'Ufficio, del quale faccio parte, l'onorevole Torraca, per giustificarlo, quasi diceva essere stato un errore di redazione. Non era concepibile che da un Ministero che voleva parere di essere o di diventare liberale, si scrivesse un articolo che paresse la negazione di ogni principio liberale.

Ma a che cosa si riduce in sostanza questa legge? Si riduce a scaricare il Governo di una responsabilità per caricarne altri, cioè per caricarne il Consiglio di Stato in sede consultiva ed in sede contenziosa.

Per ciò che riguarda il Consiglio di Stato in sede consultiva io credo, conformemente agli oratori che hanno parlato prima di me, che sia un errore l'attribuire al Consiglio di Stato un giudizio sulle ragioni di ordine pubblico per le quali il Governo scioglie un Consiglio comunale.

Il Consiglio di Stato in sede consultiva vi servirà per dare dei pareri sulla interpretazione delle leggi e dei regolamenti, per tutta quella serie di contratti e di atti di transazione che rimandate ogni giorno, sugli *exequatur*, e via via; ma in tema di ordine pubblico voi lo chiamate a partecipare a delle mansioni politiche, a delle responsabilità politiche che sono assolutamente del Ministero, che non possono essere delegate, che non possono essere attribuite ad un Consiglio di consulenza. Quanto alla Quarta Sezione avete creduto, e avreste fatto bene se le vostre intenzioni avessero raggiunto lo scopo, avete creduto di codificare quello che la Quarta Sezione vi aveva già insegnato. La giurisprudenza della Quarta Sezione ha aperto una breccia, voi avete cercato di codificare questa giurisprudenza, ma l'avete codificata male. Perchè mentre la

giurisprudenza della Quarta Sezione tendeva ad estendere la sua giurisdizione a tutti i casi, voi l'avete limitata ai casi ai quali l'ha limitata la legge organica, vale a dire a pochi casi. Avete così tarpato le ali a quella giurisprudenza benefica che da qualche tempo veniva riparando alle ingiustizie...

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non si è tarpato nulla, si è lasciata la legge come è riguardo alla competenza...

GALLINI. Non bisognava lasciarla come è, bisognava allargare...

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Finora si era lasciata come era.

GALLINI. ...Bisognava attribuire alla Quarta Sezione la competenza su tutti i ricorsi indistintamente.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Perché? Giudica secondo la legge organica.

GALLINI. No, perchè è citato precisamente l'inciso della legge organica, cioè: si ricorre a la Quarta Sezione del Consiglio di Stato in base all'articolo 24 della legge 2 giugno 1890.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...dove c'è anche l'eccesso di potere.

GALLINI. Ora questa disposizione di legge non contempla tutti i casi, contempla pochi casi per i quali si può ricorrere alla Quarta Sezione...

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dunque lei non vuol togliere la responsabilità al Governo...

GALLINI. Ma questa è una giurisprudenza contenziosa. Non c'entra più il Governo: quando si va al Consiglio di Stato in sede consultiva, si ha un parere...

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il contenzioso per il potere politico è la Camera: non ve n'ha altri.

GALLINI. Quando è aperta la via alla Quarta Sezione, si ha una sentenza, che il Governo è tenuto a rispettare...

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La Quarta Sezione non giudica delle questioni d'ordine pubblico, appunto perchè ne giudica il Parlamento.

GALLINI. O mi sono spiegato male, o l'onorevole presidente del Consiglio mi ha mal compreso. Io dico che quando si era sulla via di codificare la giurisprudenza della Quarta Sezione, bisognava ampliare la via, allargare la strada, non restringerla come, secondo me, si è fatto col disegno di legge.

Io non voglio fare una critica di proposito, perchè se è lecito essere criticati ed oppositori di proposito in una discussione politica, in questa che assolutamente non è una questione, una discussione politica, bisogna dare le lodi a chi le merita; ed io voglio tributare lode al presidente del Consiglio quando si è proposto di raggiungere alcuni scopi, e se la legge si limiterà a questi scopi, e se verrà emendata in modo che possa essere votata senza superfluità di cui ho fatto cenno di volo, io sarò lieto anche di votarla.

Ora ciò che trovo di buono nella legge lo riassumo in queste tre proposizioni: primo, ricorso alla Quarta Sezione, e se voi darete adito a ricorrere in tutti i casi alla Quarta Sezione, voterò volentieri il disegno di legge; secondo, l'abbreviazione dei termini, e questa è una necessità. Ma allora, onorevole presidente del Consiglio, bisogna che lei si ricordi che la Quarta Sezione del Consiglio di Stato non può più aempiere l'ufficio suo, se lei non presenta il disegno di legge che ha promesso, ma che ancora non si è veduto...

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo presenterò.

GALLINI. Adesso aspettiamo due o tre anni per avere una decisione, e se vi saranno ricorsi che debbano essere discussi alla prima udienza, può avvenire questo caso: che alla prima udienza non si arrivi nemmeno ad esaurire tutti questi ricorsi, e certamente il resto degli affari da trattare rimane postergato...

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho già dichiarato che lo presenterò.

GALLINI. Mi permetta di dire che in proposito io sono un po' scettico, perchè è la quarta o la quinta volta che mi si promette senza adempiere mai la promessa...

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Scettico per la esperienza dei Ministeri, per i quali lei ha votato. (*Si ride*).

GALLINI. Veramente io ho votato *contro* quei Ministeri.

Un'altra delle buone disposizioni della legge è quella che riguarda la contestazione degli addebiti.

Io trovo che in fondo creare un po' di contraddittorio fra il Governo ed il prefetto che minacciano lo scioglimento, ed il comune che non vuole subirlo, sia una cosa buona; ma questo contraddittorio vi è già perchè nessun comune si fa sciogliere senza protestare.

Ad ogni modo se il Governo saprà organizzare bene la legge su questo punto, io trovo che la disposizione è buona.

Tutto sommato questa è una leggina che, sfrondata da ciò che è superfluo, si potrà votare; ma rimane sempre dimostrato che l'onorevole Sonnino faceva credere d'aver in petto una grande riforma ed invece ha finito col parto della montagna!

In ogni modo lode a lui anche per una riforma meschina, se pur riuscirà ad essere in qualche modo proficua. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccarone.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Stoppato.

STOPPATO. Io vi prego, onorevoli colleghi, di ascoltare con benevolenza poche osservazioni che mi propongo di fare in omaggio alla persuasione che le leggi di libertà non debbano formularsi con trepidazione. Ora io trovo che questa che fu annunciata come una legge di libertà, è stata scritta con mano tremante.

Io, modesto osservatore di fatti sociali, politici e amministrativi, e modestissimo studioso di leggi, forse perchè ho un ideale, che qualcuno potrebbe ritenere soverchiamente accademico, specialmente guardando al posto da cui parlo, mi sono formato della libertà un concetto più largo forse di quello che ne abbiano uomini che pur si chiamano profondamente liberali. Quando l'onorevole presidente del Consiglio nell'esposizione del suo programma annunciava un regime di libertà per le amministrazioni locali provai viva compiacenza, perchè pensavo che realmente si sarebbe restituita una buona volta alle amministrazioni locali gran parte della loro autonomia, evitando il ripetersi di arbitri che l'hanno troppo spesso conculcata.

Ma se di libertà molto si parla nel nostro paese, si esita allora che si debba applicarla effettivamente. Infatti gli enti lo-

cali di che cosa hanno a temere? Essi non hanno a temere di essere rovinosamente amministrati perchè la legge comunale e provinciale contiene provvedimenti energici di vigilanza e tutela. Ciò di cui hanno fortemente a temere le amministrazioni comunali, e dico amministrazioni comunali, è dico amministrazioni comunali appunto perchè sono quelle che più facilmente vengono percosse dall'arbitrio del potere esecutivo, è di vedere sacrificata la propria libertà a fini di prepotenza politica.

E benchè io non disconosca che il pensiero che ha ispirato il Governo nel proporre questa legge è altamente commendevole, come quello che tende a diminuire la pressione del potere centrale sopra le libertà comunali, debbo però con altrettanta sincerità e per la fiducia che ho nel presidente del Consiglio, dire che il passo è stato fatto con molta timidezza, e che se, dopo avere promessa una efficace garanzia per le libertà comunali, si poteva fare qualche cosa di meno di quello cui hanno accennato altri oratori, tuttavia si poteva fare qualche cosa di più di quello che non consenta il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Prima di tutto il mio antico amico di scuola, onorevole Bertolini, che sa quanto io lo stimi, mi permetta di dirgli, come, se io non m'inganno per una osservazione, ripeto, troppo accademica delle cose nostre, io trovi che egli esagera un poco nell'indicare le nostre popolazioni come meno adatte ad un regime di libertà, o perchè mancanti di spirito di controllo dei pubblici poteri o perchè deficienti di iniziative; immature o insufficienti a sè stesse.

Oh, no! Forse le nostre popolazioni non meritano tutta l'accusa che si contiene nella bella relazione dell'onorevole Bertolini.

BERTOLINI, *relatore*. No, onorevole Stoppato, non abusi dell'argomento svisando quello che è scritto nella mia relazione.

STOPPATO. Io non sviso; considero e discuto. Io non disconosco che anche la libertà comunale debba prudentemente governarsi per contemperarla alle esigenze dell'ordine pubblico, della pubblica tranquillità ed amministrazione e della osservanza delle leggi; ma questo disegno di legge è un tentativo incompleto di guarentigia della libertà.

Credo che le libertà locali possano trovare in sè stesse la forza della propria conservazione e della propria manifestazione razionale.

Fra i due sistemi radicali, l'uno, l'aboli-

zione completa del sistema dello scioglimento dei Consigli comunali...

APRILE. Oh vivadio, questo sì! (*Si ride*).

STOPPATO. ...fra questo sistema, che potrebbe trovare garanzia sufficiente nelle leggi generali che governano l'ordine pubblico, e l'altro sistema di assegnare una nuova esplicazione di giurisdizione alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale, dietro l'iniziativa del Governo, dovesse addirittura pronunciare lo scioglimento dei Consigli comunali, ci può essere un sistema intermedio, sul quale io pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di avere la bontà di portare la sua attenzione.

Onorevoli colleghi, mettiamo le cose in chiaro; diciamolo sinceramente; quale è il pericolo vero, a cui vogliamo fare ostacolo? Quello che il potere politico dello Stato, specialmente in determinati momenti, voglia esercitare sopra l'amministrazione, la libertà, l'autonomia, l'indipendenza locale, una pressione, la quale torni a vantaggio della parte politica, che governa la cosa pubblica.

Questo è il grave pericolo contro cui dobbiamo combattere. Ora il disegno di legge, così come è presentato, il quale in sostanza non fa che consacrare, come autorevolmente accennava l'onorevole Schanzer, una situazione giuridica, di cui oggi godiamo, ne più nè meno, basta a garantire le autonomie locali da questo pericolo di pressione, di arbitri o di usurpazione di potere, da parte del Governo? Io non lo credo.

Quando, onorevole ministro, non voi, che non lo fareste di certo, ma un altro ministro che possa venire dopo di voi (perchè le libertà devono durare e gli uomini passano e noi dobbiamo consacrare leggi che mantengano le libertà), quando uno che possa venire dopo di voi, un bel giorno, volesse diminuire la potenza di determinate amministrazioni locali, infrangere il nesso che lega partiti locali forti ed agguerriti contro il potere centrale dello Stato, rompere le fila di un partito dominante in un determinato comune, percuotere, sgominare quel partito, attenuando le forze che lo compongono, o indebolendo le più audaci, quel ministro, con questo disegno di legge, otterrebbe facilmente il suo scopo precisamente come oggi...

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No.

STOPPATO. Senza dubbio sì, perchè, per quanto voi ammettiate il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, se il ri-

corso non abbia effetto sospensivo, si può raggiungere quell'effetto che attualmente il potere politico voglia proporsi, vale a dire di colpire, di indebolire, di sopprimere, forse, temporaneamente l'attività dell'autonomia locale, di esautorare in ogni modo determinati uomini che sono al potere.

Infatti, onorevoli colleghi, un ministro dell'interno che voglia fare una politica violenta, si propone uno scopo attuale, non continuativo. Poco importa che la IV Sezione del Consiglio di Stato più tardi restituisca in intero la disciolta amministrazione. Frattanto essa fu colpita.

Quindi il contenuto della mia idea è questo: io dico che la legge che ci si propone tempera, mediante le diffide, il parere preventivo e il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, gli effetti del possibile arbitrio del potere esecutivo, li tempera ma non li toglie; anzi rende possibile, sotto l'usbergo di garanzie o reintegrazioni di là da venire, l'arbitrio presente.

Questo è il mio concetto. Onde occorre che al popolo, all'amministrazione locale, si attribuisca un mezzo di reclamo che impedisca l'attuazione dell'arbitrio, che sia prontamente utile, non solamente utile in futuro; un mezzo di reclamo che possa conseguire un risultato imminente e vantaggioso per la rappresentanza comunale che viene arbitrariamente soppressa. E questo non si ottiene colla legge attuale, che io non chiamo legge di libertà, ma in cui è racchiusa una specie di lusinga di libertà alle amministrazioni locali, perchè per tal legge la libertà si può sopprimere riconoscendole il diritto di risorgere fra due o tre mesi. In materia di libertà, lo domando a voi che mi potete essere maestri tutti: è ammissibile una sentenza provvisoriamente esecutiva? Io non lo credo. Io so che si discute se in materia di libertà individuale si possa far luogo ad una soppressione preventiva, per quanto temporanea, e so che anche quelli che la sostengono, si accontentano di dire che si tratta di una ingiustizia necessaria; ma quando sono in giuoco le libertà pubbliche, le libertà comunali, quelle libertà che sono l'esplicazione delle attività più alte e nobili dei cittadini, che rappresentano la manifestazione della legge fondamentale del nostro paese, allora io, per quanto di idee conservatrici, protesto che non ammetto decreti provvisoriamente esecutivi. Con l'attuale progetto di legge il decreto del ministro che sguinzaglia in mez-

zo alle popolazioni, per terrorizzarle, il commissario regio, ottiene in ogni caso il suo effetto immediato? L'ottiene senza dubbio. E allora troviamo un mezzo, escogitiamo un organismo legislativo, in forza del quale l'amministrazione locale, colpita dall'arbitrio del potere centrale, possa vivere producendo il ricorso che abbia virtù di rendere inoperativo per intanto il provvedimento emanato dal potere esecutivo.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questo era lo scopo dell'articolo 4, tanto accusato.

STOPPATO. Se ella mi permette, dirò poi una parola sull'articolo 4, che risorge in forma elegante nell'articolo 6.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mirava appunto a quello che dice lei.

STOPPATO. Oltre le ragioni sommarie che sono venute esponendo, onorevoli colleghi, per giustificare la mia, non oso dire proposta, ma idea, che sottopongo alla cortese attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio e della Commissione, e cioè di consentire effetto sospensivo ai ricorsi contro il decreto di scioglimento dei Consigli, a sostegno di questa idea, mi si consenta di aggiungere ancora poche osservazioni che riflettono precisamente l'articolo 6 del disegno di legge.

L'articolo 6, adunque, del disegno di legge dispone delle missioni di commissari prefettizi con potere di 30 giorni e precisamente con delega di quei poteri che si dicono conferiti al prefetto dall'articolo 3, comma 3 o 4, della legge comunale e provinciale.

Signori: io che ho lunga esperienza giudiziaria, ricordo con amarezza le applicazioni che si sono fatte dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale. Quell'articolo fu il porto dentro cui si son rifugiati negli ultimi 15 o 20 anni tutti gli arbitri più violenti del potere esecutivo. Perchè con quell'articolo si sono fatti ordinanze, provvedimenti, decreti di ogni specie; si è persino soppresso il diritto di associazione in un determinato tempo non lontano da noi.

Ora l'articolo 3 della legge comunale e provinciale verrebbe ad attingere nuovo vigore legislativo in forza della disposizione dell'articolo 6 del disegno di legge.

In ogni modo l'articolo 3, come l'onorevole Schanzer autorevolmente prima accennava, contiene una disposizione avente vero carattere di necessità; ora l'articolo 6 del progetto attribuisce carattere normale a ciò

che poteva essere rigorosamente eccezionale.

Ciò è grandemente pericoloso. Io avrei capita una riforma razionale dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale; ma reputo grave e pregiudizievole per la libertà comunale un riconoscimento estensivo dell'articolo stesso.

Vedete: quando ad un prefetto piaccia dire, magari a fini politici, che un'amministrazione comunale non possa convenientemente funzionare, potrà applicare, all'infuori delle condizioni di necessità, l'articolo 6 della legge, e mandare il suo commissario nel comune per trenta giorni, e la funzione del commissario prefettizio rappresenterà uno stadio prodromico di trenta giorni a quel decreto di scioglimento del Consiglio comunale, che dovrà poi attendere ancora per lo meno un paio di mesi prima che la Quarta Sezione del Consiglio di Stato possa deliberare. Ed ecco come, onorevoli colleghi, a sostegno della modesta mia idea io pongo anche l'argomentazione, che deduco dall'articolo 6 del progetto, in quanto questo articolo rende più pericolosa l'attività del potere esecutivo in rapporto alle libertà comunali, abilitandolo ad anticiparsi di trenta giorni la soddisfazione ed il vantaggio politico, non diciamo di sciogliere, diciamo pure di sospendere, o adoperiamo magari un altro eufemismo; in sostanza: di non far funzionare le amministrazioni comunali. Ecco perchè io credo che la mia critica all'articolo 6 venga a ribadire il concetto fondamentale mio, che cioè la legge, così, come è fatta, non garantisca per nulla l'autonomia, la indipendenza, la libertà comunale.

Voglio, prima di chiudere, se la Camera me lo concede, pormi un'obiezione. Si potrebbe dire: ma come consentire che un'amministrazione pubblica continui ad esercitarsi magari contro le esigenze dell'ordine pubblico o contro quelle delle leggi amministrative o con aperta offesa al principio di autorità della legge e del Governo?

Rispondo: Quanto alle prime o si tratta, onorevoli colleghi, di vero e proprio turbamento dell'ordine pubblico, e ci sono le leggi che provvedono. Se si verificasse, per esempio, il caso, accennato poco fa da un autorevole collega, e cioè che un'amministrazione comunale si mettesse in testa alla popolazione per proclamare la guerra sociale, ma allora c'è il codice penale, che provvede. Se un'amministrazione comunale si mettesse in mente di fare l'apologia dei

delitti, o di eccitare a commettere delitti, ma allora egualmente provvede la legge penale.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Amministrativamente bisogna pur provvedere.

STOPPATO. Amministrativamente, sono con lei. Ma abbiamo una serie di disposizioni tassative e precise, le quali, onorevole presidente del Consiglio, provvedono a che le amministrazioni comunali non subiscano remore dannose al pubblico bene. Cito e non leggo gli articoli 192, 196, 197 e 292 della legge comunale e provinciale, che l'onorevole Bertolini pur cita nella sua relazione. E perchè li cita? Li cita per dimostrare che i ritardi, procurati dai richiami e dai pareri, non possono danneggiare momentaneamente le pubbliche amministrazioni. Ed io dico: È vero; ma è anche vero che le amministrazioni non sarebbero danneggiate quando al ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato si desse effetto sospensivo, perchè troverebbero difesa nelle stesse disposizioni di ordine generale. Anzi, io vado più in là; dico: sopprimiamo il preventivo voto consultivo della Sezione del Consiglio di Stato ed attribuiamo al ricorso dei colpiti dal decreto di scioglimento la virtù sospensiva; così la minore garanzia, per la mancanza del voto consultivo, è largamente compensata dalla sospensione del provvedimento esecutivo.

L'amministrazione comunale dunque può frattanto sempre funzionare o per sè o per gli organi di tutela. Si possono emettere i mandati di ufficio, si possono fare allocamenti di spese obbligatorie, si possono prendere tutti quei provvedimenti, che la legge comunale e provinciale indica come possibili in caso di mancato funzionamento del naturale organismo comunale, non esclusa la esecuzione di operazioni obbligatorie che siano state trascurate.

Invece, ed ho finito, l'articolo sei del disegno di legge sostituisce ai motivi tassativi indicati nei regolamenti per la prefettura rappresentanza nell'amministrazione comunale, dei motivi indefiniti ed innominati; e mentre la legge comunale e provinciale e il regolamento dicono in quali casi il prefetto può mandare i suoi commissari, questo articolo sei dice in generale: « quando le amministrazioni comunali non possono funzionare ».

Con esso voi sostituite a dei motivi specifici tassativi o definiti dei motivi generici

e indefiniti, così da poter diventare enormemente arbitrari.

Concludendo, io non so se l'onorevole presidente del Consiglio creda che meriti di essere presa in considerazione la proposta che io mi permetto, non di fare alla Camera, ma di sottoporre alla sua attenzione, quella cioè di attribuire effetto sospensivo al ricorso alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato.

Questo io so e sento peraltro di poter dire: che chi si propone una riforma legittimata e giustificata da paura dell'arbitrio non la deve attuare rivelando troppa o poco giustificata paura della libertà. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

DANEO. Non ho intenzione di fare un discorso. Mi pare che tutte le argomentazioni, che potevano dirsi o a favore o contro, o meglio a critica del disegno di legge, siano state ormai brevemente ma chiaramente esposte, così da non lasciare campo a nuove osservazioni in merito.

Credo giusto il concetto della legge e la voterò. Ma la voterò senza entusiasmi fuori luogo, perchè ritengo che essa non meriti davvero l'inno di lode tributate dall'onorevole Lucifero, come non merita dall'altra parte tutti gli appunti, che l'onorevole Niccolini ed altri le hanno mossi. « *Ni tant d'honneur, ni tant d'indignité* ». (*Interruzioni*).

Il disegno è un passo modesto, timido, in una strada buona; ecco tutto. Esso risponde alla opportunità di sottrarre alle fluttuazioni della giurisprudenza amministrativa un argomento, nel quale la giurisprudenza ha affermata la tesi più equa e liberale; ma il disegno non afferma oggi nulla di nuovo, per cui si debba elevare un inno. Si è inoltre con esso migliorata e accelerata la procedura abbreviandone i termini, e si è stabilito come un dovere ciò che ora era semplicemente una pratica usuale, e cioè che debbano comunicarsi al Consiglio e agli interessati le deliberazioni e i motivi, e si è aggiunto che gli interessati possono rispondervi.

Tutti precetti buoni, dopo i quali sarà meno facile da parte del Governo che, per assicurare l'amicizia politica di un deputato, si scioglano anche Consigli impeccabili.

Del resto, anche ciò, da qualche mese, anzi da qualche anno, non poteva più essere fatto: almeno non lo si poteva più fare che sotto il pretesto di ordine pubbli-

co; pretesto che continuerà ad usarsi anche dopo questa legge, poichè certo all'ombra dell'ordine pubblico si continuerà a peccare. Nè l'onorevole Sonnino, nè altri di noi possono farsi illusioni in proposito, e supporre che siano eternamente sottratti alla facile tentazione i Governi presenti e futuri. Epperò oggi in questo argomento sarebbe inutile l'ingenuità di una più radicale proposta.

Quindi mi auguro che una sempre più larga estensione della giurisprudenza della Quarta Sezione, imitando quanto il Consiglio di Stato ha fatto in Francia, ci abitui a veder sindacato anche l'uso della facoltà dello scioglimento, dirò così, politico, e attuata poco a poco, in limiti modesti, la più opportuna proposta dell'onorevole Stoppato, quella, cioè, di dare effetto sospensivo al ricorso contro il decreto di scioglimento. Ora, per legge, non mi pare maturo che sia concessa esplicitamente questa facoltà della quale la Quarta Sezione sola dovrebbe poter usare, e solo in circostanze veramente eccezionali.

Ma, se questa legge modesta merita di essere approvata come un passo, sia pure timido, in una via buona, certamente essa non solo non risolve, ma non accenna neppure a risolvere quell'ò che è il problema più importante della nostra pubblica vita, quello cioè di dare ai comuni specialmente, e anche alle provincie, quella libertà di movimenti nel loro ambiente naturale, che, limitata e controllata da una severa responsabilità e da una veramente oculata e non impacciante tutela, sarebbe ai cittadini tutti ben più gradita e produttiva di sensibili vantaggi che non molte altre così dette riforme, che il pubblico non sente e non comprende.

Anche un passo umile come questo del disegno di legge in discussione potrà prendere le proporzioni di un avvenimento notevole, ma soltanto quando francamente vi incamminate con esso verso la riforma funzionale dei nostri organismi amministrativi, e di quelli della tutela e della giustizia amministrativa, e di lì, con logico trapasso, giungereste poi alla riforma dei tributi, e specialmente dei tributi locali. Non è la solita e abusata parola del decentramento, che sarebbe l'effetto e non la ragione di tanta opera; è quella di una riforma funzionale dei nostri gravosi ordinamenti amministrativi, che dev'essere la parola magica che segni l'inaugurazione di una vita nuova per il nostro paese.

E a quest'opera soltanto potrà il paese dare plauso e più potranno plaudire quelle

provincie a le quali il Governo proclama di voler dare tanta parte dell'opera sua futura. Invero, che noi qui pensiamo a sollevare o l'una o l'altra provincia con sistemi più o meno empirici e semplicisti di esonero da quote d'imposte fondiaria può essere buona cosa, e lo è certo nelle intenzioni. Ma come possiamo noi illuderci di portare alle popolazioni specialmente di certe provincie un sollievo veramente profondo anche nel regime tributario, quando sappiamo che si aggiungono alla imposta governativa, e la superano e la triplicano talora le sovrimposte comunali e provinciali, cosicchè certi sollievi, appunto dov'è più grave il peso, sarebbero irrisonori?

Ecco il problema, grave e dominante per tutte le provincie, ma specialmente per quelle, alle quali oggi vogliamo meglio rivolgere il nostro sguardo benevolo. È a ciò che bisogna che il Governo intenda: è alla moderazione della facoltà tributaria ora concessa a municipi e provincie; alla tutela veramente imparziale e serena contro gli abusi delle oligarchie locali infeudate nelle amministrazioni. Sarà questa la grande opera di liberazione, e sarà davvero un'opera di libertà e di autonomia comunale.

E parlo di più libera autonomia locale, ma nel mio pensiero questa espressione ha una portata, che forse non risponde ai concetti oggi adombrati dal collega Stoppato. L'onorevole Stoppato (mi si permetta, con tutto il rispetto che devo alla par la fluente non solo, ma accesa di alta idealità che egli ha portato qui quest'oggi) parte ancora da un concetto della autonomia e della libertà, che i dottrinari di cinquant'anni sono proclamavano, e che il Tocqueville santificava, concetto che ebbe le sue glorie ed ha dei grandi meriti, ma che non risponde omai alle tendenze dell'oggi. Oggi, più che alla libertà pura, assoluta dell'autonomia comunale, nel senso che anche il male possa liberamente farsi, di fronte agli abusi e alle vergogne che l'inchiesta di Napoli e quella di Palermo e quella di Campobasso ci hanno fatto conoscere, prevale il concetto che l'autonomia e la libertà si debbano conservare nel senso di sottrarre bensì a ogni sospetto di ingerenza politica l'esercizio della tutela e del controllo, ma che si debbano organizzare fortemente, e liberamente, questi controlli e queste tutele, cercandone il meccanismo nello stesso corpo elettorale. Ed invero, dopo aver inneggiato all'autonomia, anche l'onorevole Stoppato si è preoccupato del problema della tutela

esercitata liberalmente e con giustizia, rispondendo così, quasi inconsciamente, alla tendenza dei tempi. Ed è invero questo stesso sentimento, che ha fatto dare per un momento nella stampa e qui, a questo disegno una importanza forse eccessiva; poichè da molti si riteneva che con esso, togliendosi al Governo la facoltà di sciogliere i Consigli, si dovesse diversamente organizzare e rendere seria quella tutela suprema e quella suprema giustizia, che debbono costituire l'essenza stessa della funzione dello Stato moderno. Ed è forse perciò che oggi un senso come di delusione ispira anche le difese dei panegiristi del Governo, mentre poi nessun avversario sostanzialmente attacca questo innocente progetto. Occorre quindi fare presto, se pur volete veramente fare, qualche cosa che meglio risponda alle aspettative di tutti. E, anche mantenendoci in limiti modesti, che cosa potrebbesi fare in questo senso?

Io credo che anzitutto si potrebbe ordinare diversamente tutto ciò che alla tutela si riferisce. Lo scioglimento è la repressione, la tutela ben ordinata è la prevenzione. Rispettiamo libertà ed autonomia, ed eliminiamo i mezzi violenti. Ma, ora, che han fatto mai gli organi della tutela, le Giunte amministrative, i prefetti, i Consigli di prefettura?

I volumi delle inchieste ci hanno detto cose, che non potevamo neppure supporre, e hanno fatto rimpiangere l'opera delle antiche deputazioni provinciali elettive. E tutti i deputati, amici vostri o no, vi possono, volendo, dire assai più di tutto ciò che fu pubblicato intorno a quello che veramente sia e sia stata la tutela per molte provincie e comuni. È stata molte volte l'incoraggiamento alle peggiori camarille: è stata spesso il suggello dato a ciò, che di più perfido si poteva fare nell'amministrazione del pubblico patrimonio; la sanzione, l'esaltazione delle cricche comunali o famigliari o politiche o sociali, alle quali fu impresso il bollo della lascia passare del Governo, di tutte le possibili Giunte amministrative, e dei prefetti, e dei Consigli di prefettura, e chi ne ha più ne metta. (*Approvazioni*).

E così, a scienza di tutti, anche da città e regioni, dove abbondavano gli organi della pubblica opinione, e dove non tutti tacevano, si sperperò il patrimonio pubblico e si compirono i peggiori favoritismi e le peggiori ingiustizie, andando avanti per decenni, fino al giorno, più o meno felice, in cui un'inchiesta,

forzata da circostanze gravi, venne a mettere in chiaro una lunga serie di fatti, che, tardivamente propalati, producono nel pubblico, mi si permetta, l'effetto delle relazioni, coscienziuose, intelligenti, diligentissime e voluminose sui consuntivi, che fa il nostro amico Saporito, le quali, senza sua colpa, arrivano anch'esse cinque anni dopo, e sono di 1000 pagine, e che ben pochi leggono. (*Bravo!*) Appartengono a questa poco amena, per quanto istruttiva letteratura, le inchieste di Napoli, di Palermo e di...

NITTI. È un difetto che non è limitato a Napoli ed a Palermo; ma che si estende a tutta Italia!

DANEO. Cito ciò che più colpì, perchè fu reso pubblico. Certo, non è nell'animo mio il pensiero di applicare a nessuna provincia, a nessuna città, la taccia particolare di essere stata teatro preferito di disordini amministrativi. Ho citato ciò che fu pubblicato; potrei citare certamente molte motivazioni di decreti di scioglimento, che si riferiscono a provincie di ogni regione d'Italia, e provano che in tutte, più o meno, la tutela esercitata dagli organi del potere politico, non fu e non è bene esercitata, non è o non è creduta imparziale, e arriva sempre tardi!

In queste circostanze, che cosa dobbiamo fare? Togliere, lo affermo sapendo di essere per molti audace, l'esercizio della tutela agli organi del potere politico, mantenerla fin dove si possa nelle mani degli stessi cittadini, affidare, dove non si possa altrimenti, tutela e controllo ad organi di Stato sì, ma superiori ed estranei anzi alla politica quotidiana: farne un atto di magistratura amministrativa.

Togliamo a queste ibride Giunte amministrative, metà prefettizie e metà elettive, ogni esercizio di tutela e di controllo. Affidiamoci pure direttamente al solo elemento elettivo; ma di questi elementi, come degli stessi consiglieri comunali, affermiamo la piena responsabilità. E di questa Giunta o Consiglio elettivi, diamo non la presidenza, ma un posto di semplice assistente ad uno speciale commissario governativo, sia o non sia un consigliere di prefettura, il quale rappresenti niente altro che un pubblico ministero per l'osservanza e la retta interpretazione della legge amministrativa, e possa ricorrere, responsabile anch'esso, giorno per giorno, all'autorità superiore segnalando illegalità ed abusi. Ed a questa autorità superiore amministrativa togliamo anche ogni ombra d'ingerenza politica.



Se questi temuti commissari, conservati, pure limitandone i termini dall'articolo sesto (di cui ben disse l'onorevole Stoppato che possono diventare veri strozzatori delle autonomie locali, e aumentare gli inconvenienti che vorremmo togliere), se questi commissari non li facessimo nominare dal potere politico governativo, ma li facessimo dipendere dalla magistratura amministrativa del Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, dei quali sarebbero in certo modo i giudici istruttori, ed affidassimo ad un ufficio dipendente da questi due Consessi il compito di ordinare, richiesti o no dagli interessati, ispezioni periodiche e straordinarie delle aziende provinciali e comunali per mezzo di funzionari dipendenti unicamente dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato, e da tale ufficio sottratto alle pressioni dei rappresentanti politici e dei Governi, dovessero emanare le relazioni, in base alle quali soltanto il potere esecutivo potrebbe sciogliere i Consigli, io credo che così renderemmo possibile una vita amministrativa sana, libera da sospetti e da pressioni. E il provvedimento, risponderebbe al concetto dello Stato, considerato non nel solo Governo, cioè nel potere politico transeunte, rispondente alle mutevoli maggioranze parlamentari, ma essenzialmente nella sua funzione di suprema tutela e suprema giustizia, come lo proclamò il Romagnosi, con sintesi italiana e con visione splendida del compito dello Stato. E a questa imparziale tutela, accompagnate e disciplinate il controllo cosciente degli elettori stessi, meglio disciplinando il *referendum* del quale le prime prove, dovute alla legge sull'esercizio municipale di pubblici servizi, già si mostrarono buone e feconde. In questo campo io vi attendo; ed in questo campo, sebbene censito, in questo momento, in altre file, io vi seguirò volentieri e vi seconderò col mio voto; e certo troverete su molti banchi della Camera cordiale appoggio. Voi trovate invece, tepidezza e sospetto, oggi, appunto perchè non siete audaci. Voi venite con l'articolo 6, a cresimare, sia pure con termini di azione ridotti nel tempo, quei pericolosissimi commissari, nominati o inviati dal prefetto, che furono spesso e saranno ancora talvolta i *missi dominici* del potere politico nei momenti elettorali. E per ovviare a ogni pericolo il relatore propone la panacea di una vostra nuova speciale Commissione. Ma che cosa volete che faccia la Commissione parlamentare?

Farà come le Commissioni delle petizioni e dei decreti registrati con riserva: una relazione all'anno alla Camera, che si discuterà, se mai in una seduta apposita, cioè deserta e molto tardivamente.

Quando invece la Camera non sarà aperta, o quando sarà imminente il decreto di scioglimento della Camera stessa e si aprirà il periodo elettorale, sarà morta anche la Commissione; e il Governo non avrà da temere freni quando più grave sarà il pericolo che egli abusi delle sue facoltà... (*Interruzioni — Commenti*).

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ci sarà la Camera nuova.

DANEO. ... che o abatterà subito il Governo, o non lo abatterà certamente per questa ragione!

Dopo questo passerò ad una parte molto più modesta, ma pratica, a cui è per me aperta la via, più che dalla legge, dai voti espressi dal relatore della Commissione ed accolti oggi stesso, con una premura così amichevole e deferente (*ilarità*) dal presidente del Consiglio, relativamente alla scadenza completa quinquennale o quadriennale, non so bene, dei Consigli comunali, invece della scadenza del quinto, del terzo o della metà alla quale ci hanno abituato gli antichi e i viginti sistemi.

E in questo approvo in massima il voto della Commissione; in quanto ho potuto constatare nella stessa mia Torino e anche altrove quali possano essere gli inconvenienti, che il sistema della rappresentanza delle minoranze, da noi male applicato del resto è ben lontano dal rispondere al principio logico della rappresentanza proporzionale, accoppiato al rinnovamento parziale triennale o biennale del Consiglio comunale, può produrre.

Quando la sorte, come accade spesso, è favorevole alla minoranza, specialmente se questa è già cospicua, possono introdursi in Consiglio due minoranze successive e cospicue, l'una eletta nei primi comizi generali, e non toccata dal sorteggio, e l'altra eletta nella rinnovazione; e si avrà allora una proterva minoranza, che tanto si accosterà ad essere maggioranza (e potrà talora diventarlo anche) da falsare completamente il concetto della legge e la funzione della rappresentanza comunale.

Quindi io riconosco opportuno che la scadenza avvenga per tutto il Consiglio, dato che si continui nel sistema attuale di rappresen-

tanza delle minoranze, che non è veramente quel vero e ragionevole sistema di rappresentanza proporzionale, al quale vorrei, invece, (ma non è oggi il caso di approfondire l'argomento) che fosse data la preferenza. Certo anche la scadenza completa avrebbe qualche grave inconveniente, e sarà necessario provvedervi. Noi apriremmo ogni cinque anni un grande periodo di agitazione nel paese; e sarà un'agitazione, che avrà importanza anche maggiore di una lotta politica, e sarà certo più accanita. Quando tutti i Consigli comunali d'Italia decadano, non dirò in un giorno, come accade dei Consigli generali di Francia, ma in un mese o in un breve periodo, potete bene immaginare quali saranno le lotte e i pericoli che attraverserà il paese. È vero che anche a questo inconveniente potranno gradatamente portare rimedio gli stessi e inevitabili scioglimenti di Consigli, che potranno e dovranno ancora accadere. Ma vi rimedieranno soltanto se non si voglia essere troppo teorici, non si voglia, cioè, che quando avviene uno scioglimento (e di questi, ripeto, ve ne saranno sempre, qualunque sia il Governo, perchè sarà giustizia che avvengano) non si voglia che la decadenza accada poi di nuovo magari l'anno dopo, quando, cioè, scadrà per tutti i Consigli il quinquennio. Si lasci, e sarebbe legale ed equo, che il quinquennio decorra sempre dalla data, in cui il Consiglio sia stato ricostituito. Basterà questo perchè, poco alla volta, dopo qualche lustro, molti Consigli abbiano diversa scadenza, e quindi non sia più contemporanea questa agitazione in tutto lo Stato. Però non sarebbe ancora abbastanza, e poi il rimedio sarebbe troppo lento, sicchè sarà bene cercare qualche altro rimedio, che elimini il veramente grave pericolo di questa agitazione generale.

E poichè sto occupandomi non più di scioglimenti, ma di elezioni dei Consigli, vorrei segnalare anche la necessità di un'altra riforma della nostra legge comunale.

Si tratta di un rimedio modesto, ma necessario, e che riparerrebbe ad un tempo ad una incongruenza della legge politica e della legge comunale.

Dispongono le nostre leggi che le liste nuove degli elettori si possano preparare e rendere definitive anche nei mesi di aprile e maggio, però stabiliscono che le pubblicazioni relative non cessino che al 30 giugno. E stabiliscono allo stesso tempo che si facciano tosto le notifiche agli elettori cancellati, e che questi possano reclamare solo entro

dieci giorni dalla notifica, e che i terzi possano invece ricorrere contro le nuove iscrizioni solamente entro quindici giorni dalla pubblicazione stessa. Passati quindi dieci o quindici giorni, questa pubblicazione delle liste, se anche debba ancora durare molti giorni, non ha più altro effetto che quello, dirò così, decorativo, di render nota la lista, e così deve durare e dura fino al 30 giugno, ma dopo quindici giorni dalla pubblicazione la lista è perfetta, salvo le pronuncie dell'autorità giudiziaria.

Dalla osservanza di questi diversi termini è nata una discussione vivissima nella dottrina e nella pratica, e una disparata giurisprudenza. Prima il Consiglio di Stato e la IV Sezione oscillarono, poi finirono con dire che non si possono usare per le elezioni le liste nuove se non dopo il 30 giugno. Giurisprudenza che, col permesso di quel supremo consesso, più impratica ed assurda nelle sue conseguenze non si potrebbe immaginare. Impratica ed assurda perchè, se si fanno colle liste nuove le elezioni, ma dopo il 30 giugno, specialmente nelle grandi città, si debbono fare in assenza di almeno un quinto di elettori, delle classi borghesi specialmente, in confronto del concorso che si sarebbe verificato poche settimane prima. Si sa che in quell'epoca, per la fine delle scuole, per le abitudini delle ferie di tutte le diverse classi degli impiegati, si sfollano le città; quindi è di gran lungo minore il concorso degli elettori; e si commette perciò una ingiustizia, perchè si finisce col fare le elezioni in una condizione, in cui non possono rispondere alla volontà della maggioranza vera degli elettori. Se, invece, si fanno prima, ma con le liste vecchie, gli elettori vi concorreranno con una percentuale maggiore, ma si commetterà una più grande ingiustizia, che può andar fino all'arbitrio, poichè si faranno le elezioni con un corpo elettorale, che non risponde più alla composizione del corpo elettorale già riconosciuta con le liste nuove, e che può essere notevolmente diversa e dare risultati molto diversi.

E di questo ci siamo recentemente persuasi noi a Torino; tanto che, per ragione di equità e di onestà politica, la Giunta dovette deliberare di sfidare la possibilità di un annullamento, e propose di fare, e si fecero le elezioni del 1905 nel mese di giugno, coll'accordo e l'approvazione di tutta la stampa e di tutti i partiti, non con le liste vecchie, ma con le nuove; perchè il farle con le vecchie sarebbe stato un vero sopruso, nel men-

tre poi il fare le elezioni dopo il 30 giugno sarebbe stato come volere che vi mancassero almeno due o tre mila elettori. Soltanto si curò, ed era giusto, che fosse decorso, dopo le notifiche e le pubblicazioni, il termine per i reclami contro le nuove liste. Quindi è necessario che la nuova legge venga a dire che ogni qualvolta le liste nuove si siano approvate e siano trascorsi i termini di notifica e di pubblicazioni, che le rendono di fatto intangibili, allora le elezioni debbano sempre farsi con le liste nuove. E se occorre, si aggiunga pure anche qualche abbreviazione di termini per l'approvazione delle liste.

Tale innovazione dovrà introdursi non già in questa legge, ma in quella che viene oggi annunciata dall'onorevole Sonnino; ed io spero che questi vorrà accettare il modesto consiglio, che gli vien da un sincero amico personale che ha voluto a questa legge portare, e porterà nelle altre del pari un esame imparziale e senza preoccupazioni.

La legge d'oggi la voterò, perchè è in sostanza buona; la voterò come un passo semplice, modesto, non degno dei tamburi e delle trombette, che ne accompagnarono l'annuncio, ma tale da dover essere approvato da tutti coloro che veramente vogliono che l'opera di tutte le amministrazioni comunali si svolga il più che sia possibile all'infuori di ogni timore di pressioni e di ingerenze politiche. Ma si pensi che, se il passo rimanesse isolato, questa rimarrebbe niente più che una sterile manifestazione di buone intenzioni; e la delusione e lo sconforto tornerebbero presto a tarpare le ali ad ogni speranza di rinnovamento della nostra povera vita amministrativa. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Spetterebbe ora la facoltà di parlare all'onorevole Ciccarone.

CICCARONE. Cedo la mia iscrizione all'onorevole Gianturco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

GIANTURCO. Onorevoli colleghi, che tutti i Governi abbiano usato ed abusato dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale e della facoltà di sciogliere i Consigli, non può in nessuna maniera porsi in dubbio; ma che per siffatto abuso debba accogliersi la proposta del nostro valoroso collega Stoppato per verità non credo.

Stabilire per legge che i ricorsi contro i decreti di scioglimento dei Consigli comunali non possano avere effetto se non quando la IV Sezione abbia deliberato

sui medesimi e li abbia confermati, significa confondere due ordini di cose distinte, e far sì che il potere di scioglimento venga di fatto attribuito al Consiglio di Stato. Il che sarebbe, a parer mio, corrompere il Consiglio di Stato, come pur troppo si corrompe la magistratura, quando le affidiamo funzioni che non convengono all'ufficio suo.

Perciò non posso consentire nel parere, espresso dal collega Stoppato, che i ricorsi contro i provvedimenti per lo scioglimento dei Consigli comunali abbiano effetto sospensivo.

E vengo all'articolo 6 del disegno di legge. Riconosco che questo articolo non accresce i poteri, che presentemente competono al Governo per le leggi vigenti, e pel vigente regolamento, il quale ha dato alla legge, a parer mio, una interpretazione eccessiva, estensiva ed arbitraria. Legge e regolamento insieme danno facoltà al prefetto di mandare commissari per anni...

*Una voce.* Questa è la verità!

GIANTURCO. ...turbando tutte le attribuzioni e funzioni della vita comunale, e rendendo l'autonomia dei comuni una parola vana, una lustra.

SONNINO SIDNEY, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Qui si tratta di limitare una facoltà che c'è!

GIANTURCO. Sta bene; ma è un progresso limitarlo così timidamente. Per le ragioni che ho detto innanzi, non consentirei nella opinione dell'onorevole Daneo, che diceva: perchè il Commissario regio sia al di sopra delle competizioni dei partiti, fatelo nominare dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato non governa, emette pareri o pronunzia decisioni: è il Gabinetto che governa, e risponde innanzi al Parlamento. (*Benissimol!*)

Ma, se questo è vero, onorevoli colleghi, non posso tacere le mie molto gravi preoccupazioni circa l'applicazione che questo articolo può avere in tempo di elezioni politiche. Comprendo e approvo una legislazione, nella quale il prefetto abbia potestà di mandare commissari per provvedere ai singoli rami di servizio, contro le riluttanze delle amministrazioni elettive; ma quando, per l'interpretazione, che ha avuto quest'articolo della legge comunale e provinciale, il prefetto può provvedere a tutta l'amministrazione in questo modo straordinario, mi preoccupo molto, onorevoli colleghi, dell'abuso, che il Governo può fare, in tempo di elezioni politiche, di questa potestà, data la formula dell'articolo sesto così vaga e generale. Il prefetto può inviare commissari presso le amministrazioni comunali e provinciali, *che non possono funzionare.* Ma che cosa significa questa frase: *che non possono funzionare?*

Il giudizio di *non poter funzionare* è così discrezionale, così ampio che, io, francamente, nell'interesse della sincerità delle istituzioni parlamentari e della libertà comunale vorrei questa frase soppressa o almeno radicalmente modificata per evitare sopraffazioni di ogni genere, che un Governo poco scrupoloso potrebbe commettere.

Non parlo di questo o di quel Governo; anzi confido che questo Governo non commetterebbe di simili sopraffazioni; ma parlo nell'interesse dei nostri costumi politici, e mi preoccupo di ciò che può accadere in tempo di elezioni.

Pregherei pertanto l'onorevole relatore, che ha scritto una così limpida e profonda relazione, di considerare se qualche determinazione più chiara e concreta non si possa stabilire per disciplinare l'invio dei commissari in tempo di elezioni politiche. Si potrebbe, per esempio, dire che il potere di inviare commissari non si può esplicare se non nel caso di dimissioni o di mancanza della maggioranza dei consiglieri, o in qualche altro caso analogo. Ma fuori di queste ipotesi, nelle quali l'impossibilità di funzionare dell'amministrazione deriva dal fatto stesso dei rappresentanti liberamente eletti, troverei molto pericoloso conservare la formula del disegno di legge, la quale potrebbe gravemente compromettere le pubbliche libertà e la sincerità delle elezioni.

Non voglio fare qui una discussione, interessante certo, ma che non sarebbe molto a proposito, sulle possibili riforme da apportare alla legge comunale e provinciale, poichè qui discutiamo un tema particolare e limitato, come quello dello scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. Ma confido e mi auguro che la Commissione terrà conto delle mie osservazioni, e troverà una soluzione, che concili l'interesse dell'autorità del Governo con quello delle libertà comunali. Sono interessi che si possono e debbono conciliare, se vogliamo garantire l'autonomia dei comuni e assicurare il paese che le libertà politiche non saranno sopraffatte nei giorni delle elezioni, in cui le tentazioni sono molte, e per cui molte ed efficaci debbono essere le guarentigie. (*Bravo!* — *Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Canetta.

**CANETTA.** Rinuncio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccarone.

**CICCARONE.** Sarò molto breve perchè mi pare che sul concetto direttivo di questa legge siamo tutti d'accordo, e mi limiterò ad esaminare alcune questioni che si connettono a questa riforma e sulle quali il consenso non è ugualmente pieno.

Alcuni trovano, per esempio, che questa riforma segni in qualche sua parte un regresso sulla giurisprudenza oramai fermata dal Consiglio di Stato limitando la facoltà del ricorso davanti la IV Sezione ai soli casi di scioglimento per motivi amministrativi; altri invece pensano che la riforma sia troppo radicale, osservando che un provvedimento deliberato per motivi di ordine pubblico contenga in sè una questione di responsabilità politica che sfugge alla competenza del potere giudiziario.

La Commissione si è posta sopra una via di mezzo, ha riconosciuto da una parte la necessità di sentire il parere del Consiglio di Stato anche per gli scioglimenti deliberati per ragioni di ordine pubblico, ma dall'altra parte non ha creduto di dover dare forza obbligatoria a questo parere.

Del resto non è piccolo vantaggio aver eliminata la diversità di trattamento tra i due casi, mentre è proprio al riparo della famosa frase « dei gravi motivi di ordine pubblico » che si sono commessi i maggiori arbitri, quegli arbitri che appunto oggi rendono necessaria questa riforma.

Ognuno sa difatti che per gli scioglimenti determinati da motivi amministrativi il provvedimento è quasi sempre preceduto da un'inchiesta, e da una relazione che ne accenna specificatamente i motivi e che la giurisprudenza fin dalla istituzione della IV Sezione si è mostrata propensa ad accogliere i ricorsi per questi casi speciali anche per l'affinità che essi hanno con quelli previsti dall'articolo 46 della legge sugli Istituti di pubblica beneficenza.

Per i provvedimenti, invece, determinati da motivi di ordine pubblico, la procedura è stata sempre più sommaria e meno scrupolosa e la giurisprudenza esitante per il loro carattere prevalentemente politico.

È evidente quindi che una riforma doveva soprattutto esplicitarsi in questo campo, se voleva seriamente proporsi di restaurare la legalità e la correttezza delle relazioni tra il Governo e gli enti locali e restringere quell'ingerenza governativa che è il maggiore nemica dell'autonomia comunale. E di fronte a questo vantaggio morale e materiale, io mi domando che valore possa avere la formale obiezione sollevata

da molti, che cioè con questa riforma si menomi o si annienti addirittura la responsabilità ministeriale. Questa obiezione si è ripetuta spesso per altre leggi e recentemente, l'anno passato, nella discussione del progetto che regolava le nomine, le promozioni, i traslochi e le pene disciplinari degli insegnanti; ma allora, come ora, essa mi è parsa fondata sopra un'astratta concezione della vita parlamentare cui non risponda la realtà dei fatti.

E, per non uscire dal campo di questa riforma, quanti scioglimenti di Consigli comunali non furono deplorati dalla pubblica opinione e dalla stampa in questi ultimi anni sui quali la Camera non ha mai trovato a ridire?

E come accade che oggi si creda necessaria, urgente una legge che metta un freno ad abusi che non furono in quest'Aula mai biasimati?

E non è questo fatto la prova inconfutabile che la responsabilità ministeriale, qui dentro, dove ogni questione diventa questione di partito, è una frase vana e nulla più?

È un male, ma è pur troppo così!

E pur troppo anche tutta la nostra vita parlamentare è fatta di compiacenze, di debolezze, di dedizioni, di compromessi che pervertono tutte le funzioni, specialmente quella di sindacato, e trovano la loro origine nelle imperfezioni di alcune leggi fondamentali e soprattutto nella nostra legge elettorale.

Noi abbiamo, onorevoli colleghi, una legge elettorale che si presta ad essere una ottima mezzana di corruzione.

Chi si sia preso la pena di leggere gli atti della Giunta per la verifica dei poteri, avrà pur troppo dovuto persuadersi come in molti collegi, con una sottile interpretazione di alcuni articoli della legge elettorale si sia soppressa la maggior garanzia elettorale, la segretezza.

Con la segretezza vien meno anche l'indipendenza del suffragio e la folla elettorale diventa preda dei più forti, mercanteggiata, violentata da quanti per una ragione o per un'altra vantano influenza nel comune.

Così si stabiliscono i feudalismi municipali che fanno e disfanno tutto e pesano tanto sulla scelta del deputato, soprattutto in quei collegi dove manca il contrasto delle correnti politiche ed ogni lotta si fa per il dominio locale e per il trionfo di personali interessi.

Così in questi comuni la vita politica si confonde con l'amministrativa, i criteri direttivi dell'una e dell'altra si falsano, la coscienza politica si oscura.

E si comprende di leggieri come il candidato eletto con questi criteri e con questi mezzi non possa fare a meno di sostenere o di combattere presso il Ministero queste aggregazioni d'interessi, a seconda che gli furono amiche od avverse ed il Ministero è costretto, per tornaconto parlamentare, a cedere alle pressioni del deputato ed a compiere atti che sono la negazione della giustizia. E allora chi volete che venga qui dentro a chieder ragioni di questi atti al Governo, qui dove i giudici si sentono anche complici? Ed allora che cosa rimane di questa famosa responsabilità?

La responsabilità del resto è un concetto che non può stare isolato, giacchè ha per necessario correlativo il concetto di libertà. Non si può essere chiamati responsabili se non per gli atti che deliberiamo e compiamo liberamente. Ora degli atti compiuti dal Ministero quanti sono veramente liberi e non sono piuttosto il risultato di pressioni illegittime, di ingerenze illecite, le quali agiscono e reagiscono a vicenda con imperiosa necessità? E noi, per salvare questa larva di responsabilità ministeriale, vogliamo correre il rischio di perpetuare l'arbitrio? E non dobbiamo piuttosto correre al rimedio e trovarlo in leggi, che pongano freni e segnino i limiti morali e legali all'azione del ministro? in leggi così dense di garanzie e di sindacati da rendere impossibile al deputato di chiedere, al ministro di concedere, cose non giuste?

A questa necessità risponde il presente disegno di legge e mi auguro venga al più presto anche quella per la riforma del Consiglio di Stato cui dal presente progetto sono aggiunte nuove e importanti funzioni per le quali si rendono necessarie disposizioni che rendono possibile una più larga attività dell'alto consesso modificato in modo più rispondente agli scopi che questo disegno di legge si propone di raggiungere.

Aggiungerò ancora che avrei desiderato di vedere meglio determinati in questo progetto i criteri per la scelta dei commissari regi.

Le leggi possono essere buone o cattive, possono avere maggiori o minori difetti, ma questi difetti possono essere attenuati od aggravati, a seconda delle buone o delle cattive qualità dei funzionari che devono ap-

plicarle. Ed io penso che gran parte degli inconvenienti che si sono deplorati per il passato, non si sarebbero verificati, se i commissari regi, salve lodevoli eccezioni, non si fossero scelti spesso fra persone incapaci ed indegne, e che o per scarsa attitudine o per zelo eccessivo portarono fino alla esagerazione la missione partigiana loro affidata.

Avrei anche desiderato che si fossero meglio determinati i casi di scioglimento per motivi di ordine pubblico. La legge già lascia le cose come stavano, mentre i dubbi non mancano e sono gravi. Chiameremo, per esempio, di ordine pubblico il fatto che un Consiglio comunale, sia composto di elementi anticostituzionali? o che mostri tendenza ad esorbitare dal campo amministrativo per entrare in quello politico? E poi con quale metro misureremo la gravità dei motivi di ordine pubblico che consigliano lo scioglimento? Tutta questa parte valeva pure la pena di essere definita meglio.

Non aggiungo altro, onorevoli colleghi, e concludo che molto volentieri voterò questa legge, la quale è, senza dubbio, la prima affermazione, positiva, di un concetto, che pare sia stato dimenticato da noi, il concetto cioè che un Governo di partito non può significare se non prevalenza di un indirizzo sopra un altro in materia amministrativa e politica, e prevalenza degli uomini che l'incarnano, ma non può spingersi sino al segno da perdere quello che è l'essenza di ogni Governo libero, cioè, la garanzia della giustizia.

Diversamente noi potremmo aver l'illusione di aver creato un Governo libero, ma in realtà non avremmo fatto, che sostituire alla tirannia di un solo, la tirannia di parecchi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

BERTOLINI, *relatore*. Ringrazio i vari oratori, i quali hanno rivolto cortesi parole di elogio all'opera della Commissione ed a quella particolare del relatore. Ringrazio altresì il ministro per avere accolto il voto formale della Commissione in ordine alla rinnovazione integrale dei Consigli comunali e provinciali. Nessuna dichiarazione sua ci poteva essere più grata della presentazione dello stesso disegno di legge, su cui la Commissione si farà un dovere, poichè ad essa ne fu demandato l'esame, di riferire sollecitamente alla Camera.

Quanto al disegno di legge, di cui stiamo discutendo, in complesso credo che nè il

ministro proponente, nè la Commissione possano essere molto malcontenti dei giudizi, che furono espressi da quelli stessi fra gli oratori, che lo hanno più aspramente criticato.

L'onorevole Niccolini fu, credo, il più radicale oppositore della legge: egli, se ho ben capito, approverebbe le varie disposizioni prese una per una, ma nega la sua approvazione al loro complesso, perchè vorrebbe che con questo disegno di legge si creasse un istituto nuovo, il Consiglio permanente dei Comuni, di cui per la prima volta si è parlato qualche giorno fa nell'associazione delle rappresentanze comunali italiane. Non è, parmi, questo il momento di discutere di siffatta proposta. L'onorevole Niccolini mi permetterà però di fargli presente come la creazione di questo Consiglio superiore dei Comuni, con le attribuzioni che gli si vorrebbero dare in ordine allo scioglimento dei Consigli comunali e alla nomina dei commissari straordinari, porterebbe a spogliare il Governo delle sue naturali funzioni. Altri oratori, particolarmente l'onorevole Schanzer, manifestarono la loro sorpresa perchè il disegno di legge non contenga disposizioni molto più radicali, molto più larghe di quelle, che esso contiene. L'onorevole Schanzer lo qualificò una delusione ed una sorpresa. Non saprei spiegarmi questo giudizio se non ritenendo che egli avesse nell'onorevole Sonnino una maggiore fiducia di quella che abbiamo noi che votiamo per lui.

Il disegno di legge non è così modesta cosa come si afferma; infatti esso, con una serie di disposizioni tra loro armoniche, mira a sostanzialmente limitare il potere discrezionale del Governo in ordine allo scioglimento dei Consigli locali; e ciò sia con le modalità, che sono prescritte per l'uso di quel potere, sia col renderne più agevole, più rapido, più efficace il sindacato.

Discutendo sul parere preventivo del Consiglio di Stato, l'amico Schanzer ha detto che sarebbe quasi inutile richiederlo; ed un altro oratore ha aggiunto che richiedere questo parere è voler mettere in contraddizione la Sezione consultiva dell'interno con la IV Sezione del Consiglio stesso; ciò che non si può affermare senza dimenticare la legislazione vigente in moltissime altre materie. Ha detto ancora l'onorevole Schanzer che sarebbe per lo meno da escludere di richiedere il parere del Consiglio di Stato, quando lo scioglimento sia determinato da motivi di or-

dine pubblico. Io però, nonostante queste obiezioni, rimango nell'opinione che venga approvata la proposta ministeriale.

Infatti, anche quando si tratta di ordine pubblico, credo non affatto inutile che il Consiglio di Stato sia chiamato a dare il proprio parere: perchè il disegno di legge prescrive che il Governo non si limiti ad affermare l'esistenza di motivi d'ordine pubblico per giustificare lo scioglimento, ma esige che questi motivi risultino da fatti specifici, ossia che abbiano il necessario sostrato nella concreta enunciazione dei fatti. Il che è quanto dire che il Ministero dovrà esporre al Consiglio di Stato non solo il suo apprezzamento sulla convenienza di sciogliere un Consiglio, ma dovrà anche specificare quali siano le condizioni di fatto, che determinano quel suo apprezzamento; e per tal modo il Consiglio di Stato sarà messo in condizione di temperare o di contraddire l'apprezzamento del Governo.

A proposito dell'articolo primo devo anche fare qualche osservazione sulla proposta dell'onorevole Lucifero che, cioè, con questa legge si abbia addirittura da istituire una Giunta permanente per l'esame dei decreti di scioglimento, la quale sia comune alla Camera e al Senato.

La Commissione non ha creduto che a questo si potesse venire; perchè ognuno dei due rami del Parlamento è, indipendentemente dall'altro, competente a determinare i modi, con cui debba essere adempiuta una funzione, che a ciascun ramo del Parlamento è separatamente attribuita. Non si tratta qui di un controllo amministrativo, che si abbia da fare cumulativamente da rappresentanti del Senato e della Camera, come avviene, per esempio, in concorso di rappresentanti di altri enti, rispetto a determinati istituti; si tratta, invece, di un controllo politico, che ciascuna delle due Assemblee esercita con piena libertà ed indipendenza di giudizio e con quelle modalità che ciascuna di esse crede più opportune.

Per conseguenza non è la legge che può determinare come debba essere costituita ed in che modo debba funzionare una Giunta per l'esame dei decreti di scioglimento, ma spetta al regolamento di ciascuna Assemblea di disciplinare questa materia.

E passo all'articolo 3, che ha pur formato oggetto di censura da parte di alcuni oratori. Qualcuno vorrebbe (e mi pare l'onorevole Daneo) che i commissari straordinari fossero nominati non ho ben compreso se dal

Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti insieme, o dall'una o dall'altra di queste due magistrature. Tale proposta è stata, a mio avviso, efficacemente combattuta dall'onorevole Gianturco, il quale dimostrò che, adottandola, si darebbe una vera funzione governativa a consessi, che non solo non hanno veste per esercitarla, ma che non possono in alcun modo rispondere del suo esercizio.

Ritengo poi che l'onorevole Lucifero nel suo lucido discorso sia stato soverchiamente severo nel giudizio che ha fatto di tutti in generale i commissari, che hanno retto temporaneamente amministrazioni comunali. Senza dubbio si ebbe ragione di deplorare l'opera di parecchi commissari, che servirono a scopi di persecuzione o di favoritismo politico; ma furono moltissimi i casi, in cui sia funzionari dello Stato, sia anche altre persone adempirono nel miglior modo a quell'ufficio.

E se la Commissione propose, ed il Governo volle accettare, che con l'articolo 3 si stabilisca che la nomina dei commissari presso i Comuni sia fatta soltanto tra i funzionari dello Stato in attività di servizio o godenti un trattamento di riposo, ciò non fu perchè la Commissione abbia giudicato che persone non formanti parte dell'amministrazione dello Stato abbiano in ogni caso male amministrato i Comuni, a cui erano provvisoriamente preposti, ma perchè purtroppo in molti casi, in cui si ricorse all'opera di persone estranee all'amministrazione, si ebbero a deplorare gravissimi inconvenienti e perchè è grandissima e sconveniente la pressione per ottenere la nomina a commissari da parte di persone, che non danno alcun affidamento di bene adempierne l'ufficio.

A proposito dell'articolo 4 l'onorevole Schanzer ha fatto parecchie osservazioni. Dapprima ha accennato all'assoluta inutilità dell'articolo, ma poi ha riconosciuto che si tratta di un ricorso straordinario, che viene ad aggiungersi ad altri, dei quali è, più o meno, ammessa la legittimità nella nostra giurisprudenza. Per ultimo l'onorevole Schanzer ha trovato che l'articolo merita, ad ogni modo, censura, perchè è in contraddizione con l'indirizzo di recenti disposizioni legislative rispetto all'amministrazione dei regi commissari. Ora a me pare che questo giudizio del collega Schanzer sia inesatto. Altro è che il legislatore si sia proposto d'impedire che i rinnovati Consigli comunali, appena insediati, sconvolgano, senza giustifi-

cati motivi, tutto ciò che il regio commissario abbia fatto e rendano per tal modo inutile l'opera di riordinamento da lui compiuta; ed altro è dar modo agli elettori di reclamare contro provvedimenti suoi che per sè stessi siano ingiusti e dannosi al Comune. Ora questo è lo scopo dell'articolo 4, il quale non mira a togliere vigore alle deliberazioni del commissario regio, quando siano state a ragione approvate, ma vuole che nel caso, in cui o per precipitazione o per errore o per altre cause meno confessabili l'autorità tutoria avesse approvato un'ingiusta deliberazione del regio commissario, gli elettori abbiano una sicura via di ricorso per ottenerne l'annullamento.

Passo all'articolo 5. Per verità, la Commissione sperava di trovare maggiore giustizia nell'apprezzamento, che alcuni degli oratori fecero della nuova formula di questo articolo. E dico ciò non per ragione di suscettività personale, ma solo perchè mi dispiace che essi non abbiano affatto compreso lo scopo delle modificazioni proposte dalla Commissione ed il risultato che essa crede di avere conseguito. Noi abbiamo mirato a che in alcun modo non fosse posto ostacolo allo svolgimento più liberale della giurisprudenza della IV Sezione in materia di ricorso di legittimità contro i decreti di scioglimento. Ora, fra i mezzi di tale ricorso vi è, come l'onorevole Gallini m'insegna, l'eccesso di potere, che, nel senso di sviamento di potere, è suscettibile di un indefinito svolgimento. Ed invero (come scrissi nella relazione — e non adopero parole diverse per non dir cosa meno esatta) con questo mezzo si tende ad accertare se lo stesso spirito, che ha informato il legislatore, abbia informato l'atto amministrativo; ed in ciò è riposta la più alta garanzia di giustizia, che si possa richiedere nell'amministrazione, perchè, in altre parole, è la equità, che per tal via diventa diritto. Ora voi comprendete che, quando non si mette nessun ostacolo allo svolgimento della giurisprudenza in questo senso, si rende possibile per via indiretta che la IV Sezione giudichi in parte anche del merito dei provvedimenti impugnati. (*Interruzione del deputato Riccio*).

Non si potrebbe in alcun modo dare oggi alla IV Sezione una esplicita competenza a conoscere del merito degli scioglimenti impugnati, perchè, nonostante le ragioni, che domani l'onorevole Riccio esporrà in appoggio della competenza nel merito —

questa, in sostanza, equivarrebbe a dare la responsabilità degli scioglimenti dei Consigli alla IV Sezione; e in tal caso pressioni e inframmettenze politiche tenterebbero di turbare la sua imparzialità.

RICCIO. Lo dice lei; io affermo il contrario!

BERTOLINI, *relatore*. Non sarebbe ragionevole attribuire il giudizio di merito sugli scioglimenti alla IV Sezione. Nessuno, credo, propone di darglielo, quando si tratti di gravi motivi d'ordine pubblico; ma non è conveniente di darglielo nemmeno quando si tratti di motivi amministrativi, perchè, in fin dei conti, il giudicare se il disordine amministrativo sia tale che unico rimedio sia lo scioglimento del Consiglio, o se sia possibile provvedere in altro modo, involge un apprezzamento, che è di sua natura politico e che forma parte integrante della funzione e della responsabilità del Governo.

A questo proposito è bene dir le cose chiaramente. Noi siamo presi dalla strana mania di diffidare completamente di tutti quanti gli organi dei pubblici poteri rispetto all'adempimento delle funzioni, che sono la loro naturale attribuzione, e per garantirci contro l'esagerato sospetto siamo inclinati ad attribuire quelle funzioni ad organi creati per fini affatto diversi e che quindi non possono che adempierle senza vera competenza.

FORTIS. E senza alcuna responsabilità!

BERTOLINI, *relatore*. E senza alcuna responsabilità: ha ragione l'onorevole Fortis. Perchè la sanzione ultima dell'esercizio dei poteri politici non può essere che la responsabilità politica; e tutti i più sottili accorgimenti, tutti i più severi ordinamenti, che facciamo per impedire che i poteri politici abusino delle loro funzioni, tutti s'infrazzono, quando i Governi siano partigiani e quando chi ha il dovere di esercitare il sindacato politico non abbia il coraggio o la forza di esercitarlo.

Ho udito l'onorevole Daneo manifestare il più grande scetticismo a proposito del controllo, che con questo disegno di legge si fa assegnamento che il Parlamento abbia ad esercitare rispetto ai decreti di scioglimento. Egli ci ha detto: ma, che volete? non se ne farà nulla: la Commissione riferirà dopo tre o quattro mesi, e nessuno presterà attenzione.

Ebbene, onorevoli colleghi, quando-questo disgraziatamente dovesse avvenire, allora non state a scervellarvi per scrivere precetti sottili nella legge: non ne var-



rebbe la pena, perchè l'opera vostra sarebbe completamente inutile (*Approvazioni*). A che disegnereste di ricorrere alla coscienza di altri, se nella vostra non trovaste la forza di protestare contro gli abusi del potere politico, che a voi spetta di reprimere? (*Approvazioni — Commenti*).

Pertanto convergo pienamente nel giudizio, esposto con tanta autorità dall'onorevole Schanzer, che, cioè, alla IV Sezione non convenga attribuire una competenza di merito rispetto ai ricorsi contro lo scioglimento dei Consigli.

L'onorevole Schanzer avrebbe voluto che, a fine di permettere una più larga esplicazione della giurisprudenza della IV Sezione, fossero dalla legge determinati meglio i motivi dello scioglimento dei Consigli. Io sono di opinione diversa: una determinazione indicativa sarebbe inutile, poichè la IV Sezione non ha affatto bisogno dei lumi, che noi le volessimo dare con alcuni esempi; e una determinazione tassativa tarperebbe assolutamente le ali allo svolgimento della sua giurisprudenza.

A questo proposito osservo che nel testo dell'articolo 5 proposto dalla Commissione non è detto ciò, che era detto nell'articolo ministeriale: « i membri del Consiglio disciolto possono impugnare... ». Perchè, se oggi la IV Sezione non ammette l'interesse richiesto dall'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato se non nei membri del Consiglio disciolto, chi può escludere che, per un ulteriore svolgimento della sua giurisprudenza, per effetto di un progressivo sviluppo dei concetti di diritto e di dovere pubblico, la IV Sezione possa in futuro ammettere l'interesse ad opporsi allo scioglimento del Consiglio anche in gruppi di elettori? Perchè vorremmo noi fin d'ora precludere la via a questa possibile conquista della giurisprudenza?

Ad ogni modo, poichè l'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato ha stabilito genericamente che basta la sussistenza di un interesse per giustificare la veste di ricorrente, non abbiamo nessuna ragione di stabilire con questa legge una norma speciale, che, cristallizzando la presente giurisprudenza, richieda l'ufficio di consigliere come titolo per ricorrere alla IV Sezione.

E qui dovrei una parola di risposta all'onorevole Bizzozero, il quale vorrebbe che per lo scioglimento dei Consigli comunali si rinunciassero assolutamente all'eccezione

stabilita dall'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato, in quanto, cioè, non possono essere oggetto di giudizio di legittimità i provvedimenti presi dal Governo nell'esercizio del potere politico. E l'onorevole Bizzozero citava l'opinione, certo autorevole, manifestata dall'onorevole Salandra nella discussione, che avvenne quando si approvò la legge sulla giurisdizione della IV Sezione.

Ma, se l'onorevole Bizzozero vorrà meglio indagare quale fosse l'opinione dell'onorevole Salandra e degli altri colleghi, che a lui si associarono in quella occasione, risconterà che l'onorevole Salandra non reputava affatto, come nessuno dei trattatisti di diritto pubblico reputa, che i provvedimenti di governo, i provvedimenti presi nell'esercizio del potere politico possano essere denunciati dinanzi ad una giurisdizione amministrativa. Egli riteneva, come altri ritennero, inutile che nella legge fosse scritta quella eccezione, poichè gli atti di governo, appunto perchè tali, non sono atti amministrativi e soltanto gli atti amministrativi sono impugnabili dinanzi alla giurisdizione della IV Sezione. E l'onorevole Salandra temeva che quell'esplicita esclusione potesse indurre la giurisprudenza ad una interpretazione estensiva, ad escludere, cioè, anche atti, i quali a rigore non rivestissero il carattere di atti di governo.

Ora, ogni definizione di ciò che sia l'atto compiuto nell'esercizio del potere politico, di ciò che sia l'atto compiuto per necessità di governo è altrettanto pericolosa quanto ardua. Questa difficoltà non è stata finora risolta nè da alcuna legislazione, nè da alcun trattatista; e non saremo certo noi che tenteremo di risolverla con questa legge. Noi proponiamo di rimettercene alla legge comune, e nutriamo piena fiducia che la IV Sezione non attribuirà carattere di atto politico a provvedimenti meramente amministrativi.

Come notai nella relazione, il Supremo Collegio, seguendo l'esempio del Consiglio di Stato francese, è andato molto innanzi nel limitare la sfera, in cui il Governo può provvedere all'infuori di ogni sindacato di legittimità, ed ha sempre ritenuto, in materia di scioglimento come in altre materie, che gli spetti di decidere se nella enunciazione dei motivi del provvedimento vi sia il sostrato politico, ed in alcuni casi, quantunque il Governo asserisse essere il provvedimento preso per ragione politica, ha negato che ciò fosse.

Dunque vede l'onorevole Bizzozero, come la giurisprudenza della IV Sezione, al cui svolgimento non poniamo deliberatamente alcun ostacolo, ma che anzi auguriamo abbia da verificarsi, già oggi soddisfatti in gran parte al suo desiderio.

Ma dimenticavo la più grossa questione elevata sull'articolo 5 dall'onorevole Stoppato, che ringrazio dell'affettuosa ricordanza degli anni di studio insieme trascorsi alla Università, ma che prego un'altra volta di leggere con maggiore ponderazione le cose che scrivo, quando crede di trarne motivo di censura. Infatti io scrissi che oggi sarebbe prematura riforma la soppressione completa della facoltà di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali spettante al Governo. E dell'affermazione diedi una ragione, che non credo nessuno qui possa contestare; ed augurai che da un intenso progresso morale ed intellettuale le popolazioni tutte d'Italia siano fatte un giorno, forse non lontano, più capaci di reggersi con liberali ordinamenti.

Del resto, l'onorevole Stoppato stesso non crede che si abbia da divenire alla radicale misura della abolizione della facoltà di sciogliere i Consigli comunali e provinciali, ma vuole che il ricorso alla IV Sezione contro lo scioglimento abbia effetto sospensivo. Ora l'onorevole Gianturco, mi pare, disse chiaramente che il dare effetto sospensivo al ricorso condurrebbe, in fin dei conti, a dare alla IV Sezione un potere assoluto rispetto agli scioglimenti. Ma credo che si possa muovere all'onorevole Stoppato una obiezione anche più persuasiva di quella esposta dall'onorevole Gianturco.

L'onorevole Stoppato vorrebbe (mi pare che questa sia la sua opinione) che, notificato il decreto di scioglimento, un consigliere possa ricorrere alla IV Sezione e chiedere la sospensione del provvedimento. Ebbene, fin qui siamo nei limiti di un procedimento normale. Perché noi, guardandoci dall'alterare la legge comune, non abbiamo affatto scritto nel disegno di legge che nei casi di scioglimento di Consigli la IV Sezione non possa per gravi motivi ordinare sospensione del provvedimento. Ad essa spetta di esaminare se vi sieno o meno i gravi motivi che l'articolo, mi pare, 31 della legge richiede perchè possa essere decretata la sospensione. Ma affinché ciò avvenga occorre necessariamente una procedura. Il semplice fatto del ricorso non può determinare la sospensione. Ed invero si produce un conflitto fra il decreto di scioglimento,

che è per sé stesso perfetto come atto del potere esecutivo, compiuto secondo le forme di legge, e dall'altra parte l'interesse del ricorrente che non solo ne afferma l'illegittimità, ma ne chiede la sospensione. Il conflitto non si può dirimere senza una cognizione, per quanto rapida, delle ragioni del ricorso e dei motivi della resistenza; siamo quindi condotti alle forme processuali ordinarie: notificazione della domanda di sospensione, se non è contenuta già nel ricorso, prefissione di un termine per la difesa, decreto della IV Sezione con deliberazione prospettante le ragioni del ricorso, se in massima, cioè, il ricorso sia poi ammissibile. Ed allora, se facciamo i conti, per quanto si restringano i termini per decidere della sospensione, e poichè i termini per la decisione dello stesso ricorso di legittimità sono di molto abbreviati dall'articolo 5, tanto fa che si abbia addirittura da decidere la questione sostanziale, poichè questa decisione non potrebbe tardare oltre 10 o 15 giorni dopo la emanazione del decreto sulla sospensione.

Del resto, la giurisprudenza della IV Sezione è stata liberale anche in materia di sospensione, perchè abbiamo esempi di sospensioni ordinate quando si poteva temere che venisse sconvolto tutto quanto l'ordine elettorale, che dovessero essere indette nuove elezioni, che fossero messi in carica Consigli emanati da nuove elezioni. Sicchè non è assolutamente escluso che, di fronte ad una patente iniquità commessa dal Governo con lo scioglimento di un Consiglio comunale, la Quarta Sezione possa concedere quella straordinaria soddisfazione morale e materiale, che sarebbe la reintegrazione del Consiglio disciolto e la sospensione dei poteri del regio commissario.

Ma dare senz'altro effetto sospensivo al ricorso e per tal modo esigere praticamente che in tutti i casi lo scioglimento non abbia effetto se non dopo che la Quarta Sezione lo abbia sanzionato, questo mi parrebbe assolutamente eccessivo. Perché, ripeto, il potere di sciogliere i Consigli comunali si può conservare nella legge o si può abolire conformandosi all'esempio di quelle legislazioni estere dove questo potere è sconosciuto. Ma una volta che lo ammettiamo (e mi par che vi sia unanimità di consenso nell'ammetterlo, poichè niuno ha in questa Camera proposto di abolirlo) dobbiamo ammetterlo nei termini ragionevoli in cui questo disegno di legge propone di concederlo.

E passo all'articolo 6. Anche questo fu oggetto di ingiuste censure da parte di alcuni oratori. Qual'è lo stato presente delle cose? Parliamo chiaramente. Lo stato attuale delle cose è questo: abbiamo un articolo 3, che fu definito oggi con parole grosse, asprissime dall'onorevole Stoppato.

STOPPATO. Non sono parole grosse: è verità! È storia!

BERTOLINI, *relatore*. Non lo contesto, ma il mettere da parte le parole grosse permette di rimanere sopra un terreno obiettivo. Del resto, concordo tanto con l'onorevole Stoppato nel riconoscere che nell'articolo 3 sono date al Governo estreme facoltà, che avevo scritto nella relazione una frase, che la Commissione mi pregò di sopprimere e che io soppressi. Avevo scritto che quell'articolo attribuisce al prefetto i poteri di una legge di salute pubblica. E ciò è perfettamente vero; perchè, se dovessi fare uno schema di una legge di salute pubblica, non saprei trovare termini più larghi di quelli stabiliti dall'articolo 3.

Da questo articolo della legge è venuto l'articolo 1° del regolamento, che qualcuno dei colleghi ha detto incostituzionale. Niente affatto: è costituzionalissimo! È venuto dunque l'articolo 1° del regolamento, vigente da parecchi anni, su cui nessuno ha mosso contestazione, il quale dà facoltà ai prefetti di mandare commissari presso le amministrazioni comunali e provinciali che non possono funzionare. Che cosa è avvenuto? Non faccio recriminazioni politiche rispetto agli atti di Governi passati; ma devo pur far presente che da qualche anno si è fatto frequente uso di questi commissari prefettizi. (*Interruzioni*).

SCHANZER. È illegale: c'è il ricorso alla IV Sezione!

BERTOLINI, *relatore*. Lasciamo stare se ci sia il ricorso.

Io dico che si ripeté spesso il fatto di commissari prefettizi, i quali per mesi esercitarono i loro poteri...

Voci. È vero! è vero!

BERTOLINI, *relatore*. ...senza che intervenisse nessuna di quelle garanzie, che pur sono stabilite dalla legge vigente. (*Approvazioni*). A Genova nel 1904 fu inviato un commissario prefettizio, il quale rimase in ufficio da 8 a 9 mesi. Così si verificò ad Ostuni nel 1905, a Milano nel 1904, e così in molti altri Comuni. Per esempio, il pre-

fetto sospese l'amministrazione di Cefalù e solo dopo otto mesi il commissario, che egli aveva inviato, fu convertito in commissario regio. Il prefetto a Caserta, nell'imperversare della questione del maestro Letizia, mandò un commissario prefettizio, il quale sfrattò il Consiglio comunale, che era riunito, ed il decreto reale di scioglimento arrivò soltanto un mese dopo. Insomma moltissimi furono i commissari prefettizi, che rimasero in carica parecchi e parecchi mesi, alcuni anche un anno intero, e che esercitarono le funzioni attribuite non solo alla Giunta, ma anche allo stesso Consiglio comunale, senza che vi fosse nè pubblicazione di decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, nè comunicazione al Parlamento, nè ricorso possibile alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Ora io dico senza amarezza politica: questo è lo stato delle cose, queste sono le conseguenze della nessuna limitazione alla facoltà dei prefetti di mandare commissari. Pertanto insisto nel sostenere la disposizione proposta con l'articolo 6, poichè è atto liberale limitare quella facoltà. Coloro, i quali desiderano che la facoltà di mandare commissari prefettizi non sia limitata, e che possa esercitarsi senza nemmeno le garanzie stabilite per lo scioglimento dei Consigli, non votino l'articolo 6. Ma tutti coloro, i quali credono che così straordinaria facoltà non si possa consentire, dovranno votare l'articolo 6, che rappresenta una misura largamente liberale.

Le osservazioni dell'onorevole Gianturco hanno una base di verità, in quanto egli teme che le parole: « non possono funzionare » possano aprire l'adito all'arbitrio. Ora il concetto della Commissione è questo, che si tratti di una assoluta impossibilità di funzionamento; perchè in tal caso non bastano tutte le altre facoltà, che sono attribuite al prefetto dalla legge comunale e provinciale. E, poichè bisogna pur che l'amministrazione funzioni e si provveda a servizi essenziali per la vita cittadina, deve essere riconosciuta al prefetto la facoltà straordinaria di mandare qualcuno a prendere cura di quegli interessi pubblici, cui nessuno attende.

Ma la Camera deve riconoscere che la limitazione proposta con questo articolo è di primaria importanza, è altamente liberale, e non ha niente a che fare con l'articolo 4 del disegno di legge del Ministero. Infatti l'articolo 4 (è inutile occuparsi del suo merito intrinseco) stabiliva il potere di

sospendere le amministrazioni comunali, mentre qui si tratta di mettere un commissario al posto di una amministrazione che ha cessato di esistere: non si tratta di togliere autorità a chi è in condizione di esercitarla; si tratta di disciplinare l'esercizio di una autorità in luogo di chi non si trova più in condizione di poterla esercitare.

Parecchie altre osservazioni avrei da fare, ma l'ora tarda mi consiglia di por fine al mio discorso. Rimetterò alla discussione degli articoli la risposta a qualche obiezione che avessi ora dimenticata e mi asterrò anche dall'entrare nel problema delle finanze comunali, che a proposito di questa legge, anzi non certo molto a proposito, fu sollevato dall'onorevole Daneo, indottovi dal grande amore per l'argomento. Ma non posso non dichiarare che non condivido affatto il giudizio asprissimo da lui manifestato intorno alla tutela esercitata dalle Giunte provinciali amministrative.

Non facciamoci illusioni: non esistono istituti così perfetti, i quali possano bene funzionare quando manchino certe condizioni essenziali. Ora, quale ordinamento può funzionare quando, per l'ignavia o per l'inerzia della pubblica opinione, la vita locale è caduta in mano di camorre o clientele, quando le masse elettorali sono così incolte e ineducate da lasciarsi fuorviare, quando la pubblica opinione non è in condizione di opporre argine alle influenze di un Governo partigiano?

L'istituto delle Giunte provinciali amministrative ha certo difetti originari di costituzione, fra cui le eccessive incompatibilità consigliate da un sospettoso dottrinarismo giacobino (*Bene! Bravo!*); ed anzi credo che l'onorevole ministro dovrebbe pensare a sollecitamente rimediarvi. Ma quei difetti non sono tali da giustificare l'abolizione di un istituto, il quale è ormai entrato nelle abitudini del paese.

Le istituzioni amministrative possono paragonarsi ad alberi, di cui non è possibile sperare alcun rigoglio di vegetazione, se le radici vengano continuamente molestate e smosse. (*Vivissime approvazioni — Molti deputati si recano a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

### Risultamento delle votazioni segrete.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera i risultati delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni al titolo IV « Opere pubbliche » della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore della provincia della Basilicata.

Presenti . . . . .	225
Votanti . . . . .	225
Maggioranza . . . . .	113
Voti favorevoli . . . . .	190
Voti contrari . . . . .	35

(*La Camera approva*).

Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare della classe 1886.

Presenti . . . . .	225
Votanti . . . . .	225
Maggioranza . . . . .	113
Voti favorevoli . . . . .	195
Voti contrari . . . . .	30

(*La Camera approva*).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1905-906.

Presenti . . . . .	225
Votanti . . . . .	225
Maggioranza . . . . .	113
Voti favorevoli . . . . .	185
Voti contrari . . . . .	40

(*La Camera approva*).

Assegno di lire 200,000 per cinque anni a favore del Convitto nazionale di Roma, quale concorso per la costruzione della nuova sede dell'istituto.

Presenti . . . . .	225
Votanti . . . . .	225
Maggioranza . . . . .	113
Voti favorevoli . . . . .	185
Voti contrari . . . . .	40

(*La Camera approva*).

Abolizione della ritenuta straordinaria sulle prime nomine e sulle promozioni degli impiegati civili e militari.

Presenti . . . . .	225
Votanti . . . . .	225
Maggioranza . . . . .	113
Voti favorevoli . . . . .	192
Voti contrari . . . . .	33

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnetti — Aguglia — Albasini — Albertini — Alessio — Angiolini — Aprile — Arlotta — Arnaboldi — Arigò — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Barnabei — Barzilai — Basetti — Battelli — Bentini — Berenini — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bianchini — Bizzozero — Bonicelli — Borghese — Borsarelli — Boselli — Bottacchi — Brandolin — Buccelli.

Cabrini — Calissano — Camera — Camerini — Campi Emilio — Campus-Serra — Canetta — Cao-Pinna — Capece-Minutolo — Caprucci — Caputi — Carcano — Carmine — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Centurini — Cesaroni — Chiapusso — Chimienti — Chimirri — Ciappi — Ciartoso — Cimorelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Comandini — Conte — Cornalba — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Croce — Curreno.

D'Alife — Dal Verme — Daneo — Danieli — De Asarta — De Gennaro Emilio — De Marinis — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Nobili — De Riseis — De Seta — De Tilla — De Viti De Marco — Di Cambiano — Di Rudini Antonio — Di Rudini Carlo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Donati.

Fabri — Faelli — Falconi Nicola — Falletti — Fazzi Vito — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Fili-Astolfone — Fortis — Fulci Nicolò.

Galletti — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gattoni — Gattorno — Gianturco — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Giunti — Goglio — Graffagni — Grippo — Guarracino — Guerri — Gueritore.

Jatta.

Larizza — Lazzaro — Leali — Loero

— Lucca — Lucifero Alfonso — Lucifero Alfredo.

Majorana Giuseppe — Mantica — Maraini Clemente — Marazzi — Marcello — Marescalchi — Marsengo-Bastia — Masciantonio — Masini — Masselli — Massimini — Mazziotti — Meardi — Medici — Mel — Merci — Mezzanotte — Miliani — Montagna — Montauti — Morando — Morpurgo — Moschini.

Negri de Salvi — Niccolini — Nitti.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pais-Serra — Pala — Papadopoli — Pascuale — Pellecchi — Pellerano — Personè — Pianese — Podestà — Pompili — Pozzato — Pozzi Domenico — Prinetti.

Queirolo.

Raineri — Rava — Ravaschieri — Resta-Pallavicino — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rocco — Romanin-Jacur — Rossi Luigi — Rota — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salvia — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scalini — Scellingo — Schanzer — Sesia — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sormani — Soulier — Spada — Spagnoletti — Spirito Beniamino — Squitti — Stoppato.

Talamo — Tedesco — Teso — Testasecca — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Torraca — Torrigiani — Turati — Turco.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vecchini — Vendramini — Visocchi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zella-Milillo.

*Sono in congedo:*

Avellone.

Baragiola — Benaglio — Bettolo — Bonacossa.

Cassuto — Cerulli — Cipelli — Coffari — Crespi.

Dagosto — De Amicis — De Giorgio — Del Balzo — Di Trabia.

Falasci — Fani — Faranda — Farinet Francesco — Francica-Nava — Fulci Ludovico.

Grassi-Voces — Gualtieri.

Landucci.

Malcangi — Mantovani — Mariotti — Martini — Marzotto — Masi — Matera — Melli — Mendaia — Monti-Guarnieri — Morelli Enrico.

Pandolfini — Pansini — Pavia — Pini — Pucci.  
Rasponi — Rebaudengo.  
Santamaria.

*Sono ammalati:*

Albicini.  
Bianchi Leonardo.  
Calvi Giusto — Carugati — Cicarelli — Costa.  
De Andreis — De Gaglia — Di Broglio.  
Farinet Alfonso — Fasce — Fazi Francesco — Fede — Florena — Fortunato.  
Giaccone — Guastavino.  
Lampiasi.  
Maresca — Miniscalchi-Erizzo.  
Pasqualino-Vassallo — Piccinelli — Pilacci — Pipitone.  
Quistini.  
Rizzo Valentino.  
Scano — Semmola — Serristori — Sinibaldi — Sorani — Spirito Francesco.  
Toaldi.

*Assenti per uffici pubblici:*

Codacci-Pisanelli.  
Pistoja.

### Presentazione di una relazione.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Maggiorino Ferraris a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**FERRARIS MAGGIORINO.** A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per lo stanziamento di fondi pel VI Congresso postale internazionale.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Sui lavori parlamentari.

**CANETTA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli pure.

**CANETTA.** Della Commissione parlamentare, che esamina il disegno di legge per conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie, facevano parte gli onorevoli Credaro e Morpurgo, che sono passati al Governo. Domanderei alla Camera che volesse provvedere a sostituire quei due commissari perchè la Commissione potesse compiere il suo ufficio; e proporrei che la scelta di questi commissari fosse lasciata al Presidente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Canetta fa osservare che mancano due commissari alla Giunta che esamina il disegno di legge per conversione in governative, istituzione e ripristinamento di scuole medie, e propone che piaccia alla Camera di deferire al Presidente la nomina dei due commissari in sostituzione di quelli che hanno cessato di far parte della Giunta stessa.

Crede la Camera di accettare la proposta dell'onorevole Canetta?

*Molte voci.* Sì, sì, sì!

**PRESIDENTE.** Sta bene. Allora farò sapere i nomi dei due commissari che dovranno far parte della Commissione.

### Interrogazioni e interpellanze.

**PRESIDENTE.** Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

**VISOCCHI, segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se non creda opportuno di fare le pratiche diplomatiche necessarie, perchè la lingua italiana sia considerata come la francese, l'inglese e la tedesca fra le lingue ufficiali del congresso internazionale medico di Lisbona.

« Masini ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quando la città di Castellammare e la penisola sorrentina potranno godere del promesso esercizio economico alla ferrovia Castellammare-Napoli.

« Capece-Minutolo, Guarra-  
cino ».

« I sottoscritti interrogano il ministro della pubblica istruzione per conoscere quali sieno le cause che ritardano il pagamento di un debito, che il Governo ha da più anni verso l'ospedale di S. Matteo in Pavia, relativo a diarie di malati curati nelle cliniche universitarie.

« Rampoldi, Montemartini,  
Romussi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se creda giusto ed umano che l'ex guardia di città Perozzi Stigliano da Corinaldo, dichiarato inabile per ferite alla testa riportate in ser-

vizio, debba morire di fame in attesa della liquidazione della pensione cui ha diritto.

« Monti-Guarnieri ».

« Il sottoscritto interroga il ministro guardasigilli, sulle ragioni dell'inesplicabile ritardo nell'istruttoria del processo Cifarriello a Napoli.

« Leali ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se intenda presentare un disegno di legge di riforma, lungamente desiderata, della vigente legge forestale.

« Fabri, Torrigiani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere perchè si lascia da così gran tempo priva di titolare la pretura di Bardi.

« Fabri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio per chiedergli se, analogamente a quanto ha proposto per l'Amministrazione della guerra, intenda proporre per quella marittima una Commissione parlamentare, che coadiuvi il titolare di questo Dicastero nella risoluzione dei complessi problemi, che han tratto all'organamento dell'armata.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se gli equi provvedimenti dall'interrogante invocati, e dal precedente ministro promessi, intorno alle facilitazioni che la Navigazione generale italiana potrebbe accordare agli esportatori di agrumi nel porto di Messina, sieno stati mantenuti.

« Santini ».

« Il sottoscritto domanda di interrogare il ministro dei lavori pubblici per chiedergli se sia possibile fissare una breve scadenza alla disposizione transitoria della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in cui forza le merci, provenienti dalla linea marmemmana e da quella Roma-Viterbo, anzichè alla stazione della piccola velocità di Termini, vengono avviate a quella di Trastevere.

« Santini ».

« Il sottoscritto interroga il ministro di grazia e giustizia, per sapere se intenda in occasione della riforma degli Economati generali dei benefici vacanti provvedere alla sistemazione degli straordinari.

« Paniè ».

« Il sottoscritto interroga il ministro di grazia e giustizia per sapere se intenda applicare la disposizione transitoria dell'articolo 30 del regolamento 5 ottobre 1902, a favore degli ultimi funzionari demaniali applicati alla direzione generale del Fondo per il culto, che non ancora hanno potuto ottenere il conferimento dei posti attualmente vacanti di vicesegretario amministrativo.

« Turco ».

« Il sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere gli intendimenti del Governo in ordine alle minacce che privati industriali fanno all'agricoltura Piacentina, chiedendo la deviazione dell'acque alimentatrici del Trebbia.

« Fabri, Raineri, Cipelli, Manfredi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per apprendere come egli intenda di provvedere alle necessità delle biblioteche del Regno, allo scadere del termine stabilito dalla legge 13 luglio 1905, n. 410, prorogante quello stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, per la destinazione dei comandi presso le biblioteche all'ufficio proprio del grado che essi hanno.

« Mantica ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro di grazia e giustizia per apprendere se egli intenda presentare un progetto di legge per indennizzare i condannati che risultassero vittime di errori giudiziari.

« Cottafavi ».

« Il sottoscritto interroga il ministro degli affari esteri per chiedergli se creda sia corretta e riguardosa condotta di Governo alleato il consentire, come di recente ha consentito il Governo austro-ungarico, che la stampa possa impunemente offendere l'Italia, le sue istituzioni ed il Capo dello Stato, che specialmente le impersona.

« Santini ».

« Il sottoscritto interroga il ministro guardasigilli per sapere se creda di assegnare una congrua somma nel bilancio del proprio Ministero perchè, a titolo almeno di beneficenza se non d'indennizzo, si sovengano, in casi estremi i cittadini che da procedimenti giudiziarii, dimostrati poi temerarii, abbiano subito gravi, irreparabili iatture.

« Aprile ».

« I sottoscritti interpellano gli onorevoli ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio, per sapere se in ossequio ai reclami di non pochi comuni del Veneto, e segnatamente della provincia di Treviso, non credano opportuno di abolire il provvedimento per molti rispetti vessatorio e dannoso al commercio del bestiame, stabilito con l'articolo 20 della ordinanza di polizia veterinaria in data 3 marzo 1904, per effetto del quale gli animali bovini, ovini, equini e suini non possono in tempi normali di sanità essere nell'interno del Regno spostati da un comune ad un altro senza essere accompagnati dal certificato di origine rilasciato dal sindaco, comprovante che nel comune da cui muovono non esistono malattie infettive e diffusive, mentre tali certificati non sono richiesti per gli animali attaccati ai veicoli o condotti al lavoro che possono uscire senza formalità dal perimetro del comune di origine.

« Mel, Bianchini, Loero ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se intenda riparare allo errato indirizzo assunto dalla direzione generale delle imposte e ripercosso nell'agenzia delle imposte di Genova, in base al quale si pretende di considerare il premio che si ottiene dalle società nella collocazione di nuove azioni in aumento di capitali come reddito di categoria B, e col scegliere intanto a campo sperimentale delle sue elucubrazioni la regione Ligure.

« Cavagnari ».

« I sottoscritti interpellano il presidente del Consiglio, sulle ragioni di opportunità e di giustizia di accordare ai funzionari del Governo, che hanno subito gravi danni diretti od indiretti per il grave disastro del terremoto delle Calabrie, una indennità, come i precedenti e le promesse reiterate hanno lor data ragione di sperare.

« Fera, Turco, Giunti, Larizza, Scaglione, Spada ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno secondo l'ordine della presentazione.

Anche le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, se gli onorevoli ministri interpellati, entro le ventiquattr'ore, non faranno sapere di non accettarle.

### Sull'ordine del giorno.

BATTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLI. Domando di poter svolgere sabato una mia proposta di legge per la separazione delle frazioni di Mercatino, Peticara, Secchiano, Uffogliano, Torricella e Sartiano, dalla frazione di Taramello in provincia di Pesaro, e costituzione di due comuni autonomi.

PRESIDENTE. Consente il Governo?

DE NAVA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Consente.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

### Interrogazione.

MASINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASINI. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di concedere che l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri risponda subito all'interrogazione da me ora presentata, sulla lingua italiana al Congresso medico di Lisbona. L'onorevole sottosegretario di Stato per gli esteri è qui presente e credo che sia disposto a rispondermi subito.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono pronto e non devo dire che poche parole.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri intende rispondere subito all'interrogazione dell'onorevole Masini.

Ha facoltà di parlare.

DI SCALEA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Rispondo subito all'onorevole Masini, perchè ritengo che la sua interrogazione abbia il carattere più urgente, inquantochè ben presto saranno iniziati i lavori del Congresso internazionale di medicina in Lisbona. Accetto l'invito, che l'onorevole Masini mi rivolge, nel senso che da parte nostra si facciano tutti i buoni uffici, per mezzo del nostro ministro a Li-



sbona, affinchè il comitato ordinatore del Congresso internazionale di medicina voglia adottare la lingua italiana come lingua ufficiale, aggiungendola alle lingue, che sono stabilite nello statuto del congresso stesso e che sono la tedesca, l'inglese e la francese. Potremo, per dar ragione di queste nostre premure, far osservare, per mezzo del nostro ministro, come sarebbe veramente strano che, in un Congresso, che si tiene in un paese latino, sia eliminata la lingua italiana, la quale nei Congressi di Madrid e di Berlino fu già adottata per le vive insistenze dell'onorevole Baccelli.

Speriamo che le nostre pratiche abbiano risultato soddisfacente. Non ho altro da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Masini per dichiarare se sia soddisfatto della risposta avuta.

**MASINI.** Non ho che a ringraziare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri delle dichiarazioni che ha fatte.

**PRESIDENTE.** Così è esaurita questa interrogazione.

La seduta termina alle ore 19.5.

#### *Ordine del giorno per la seduta di domani.*

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Celli per modificazioni alle leggi e decreti sulla composizione del Consiglio superiore e dei Consigli provinciali di sanità.

3. *Seguito della discussione sul disegno di legge.*

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. (357)

#### *Discussione dei disegni di legge:*

4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907. (284)

5. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali. (171)

6. Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (227)

7. Proroga del termine prescritto dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1905 relativa ai provvedimenti per la Somalia italiana meridionale (Benadir). (347).

8. Istituzioni di sezioni di pretura e modificazioni delle circoscrizioni mandamentali. (84)

9. Sull'esercizio della professione d'ingegnere, di architetto e di perito agrimensore. (71)

10. Sull'esercizio della professione di ragioniere. (99)

11. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Ferri Enrico per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa. (90)

12. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe. (238)

13. Conferimento per titoli del diploma di direttore didattico nelle scuole elementari. (249)

14. Approvazione della convenzione per disposizioni relative alle strade ferrate esercitate dalla Società delle strade ferrate Meridionali. (225-B). (*Urgenza*).

15. Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253. (217)

16. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Todeschini pel reato di cui all'articolo 1° della legge di pubblica sicurezza. (306)

17. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia il 16 giugno 1903 contro il deputato Todeschini per diffamazione a mezzo della stampa. (260)

18. Modificazione dell'articolo 58 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (246)

19. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Morgari per istigazione a delinquere commessa per mezzo della stampa. (257)

20. Impianto di fili aerei di trasporto. (197).

21. Autorizzazione al pagamento delle somme liquidate a favore delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula (252) (*Urgenza*).

22. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie. (124)

23. Aumento della dotazione della Camera dei deputati, per l'esercizio finanziario 1905-906. (303).

24. Costituzione in comune autonomo della frazione di Rosazza. (110)

25. Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Merci per lesioni personali. (258)

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**

*Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.*

Roma, 1906 — Tip. della Camera dei Deputati.

